

Bruxelles, 20.4.2017
COM(2016) 864 final/2

2016/0380 (COD)

Corrigendum

Annule et remplace le document COM(2016) 864 final du 30 novembre 2016.
Concerne la version italienne - correction du formatage/numérotation des articles.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2016) 410}

{SWD(2016) 411}

{SWD(2016) 412}

{SWD(2016) 413}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Contesto politico

I cittadini europei spendono una parte considerevole del loro reddito per l'energia e l'energia è un fattore produttivo importante per l'industria europea. Al tempo stesso, il settore dell'energia svolge un ruolo fondamentale per quanto riguarda l'obbligo di ridurre di almeno il 40% le emissioni di gas a effetto serra nell'Unione entro il 2030, con l'obiettivo previsto di raggiungere, nello stesso anno, il 50% di energie rinnovabili.

Le proposte di rifusione della direttiva relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del regolamento sul mercato dell'energia elettrica e del regolamento che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia rientrano nel più ampio pacchetto di iniziative della Commissione denominato "Energia pulita per tutti gli europei". Il pacchetto comprende le proposte chiave avanzate dalla Commissione per realizzare l'Unione dell'energia, conformemente a quanto previsto nella tabella di marcia per l'Unione dell'energia¹. Contiene sia proposte legislative che iniziative non legislative volte a creare un quadro di sostegno che consenta di apportare vantaggi concreti ai cittadini e di favorire l'occupazione, la crescita e gli investimenti contribuendo nel contempo alla realizzazione delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia. Le priorità fondamentali del pacchetto sono pertanto l'efficienza energetica *in primis*, la leadership dell'UE a livello mondiale nelle energie rinnovabili e la garanzia di condizioni eque per i consumatori di energia.

Sia il Consiglio europeo² che il Parlamento europeo³ hanno più volte sottolineato che un mercato integrato dell'energia pienamente funzionante è lo strumento migliore per garantire prezzi dell'energia accessibili, assicurare l'approvvigionamento energetico e permettere l'integrazione e la generazione economicamente efficienti di maggiori volumi di energia elettrica da fonti rinnovabili. I prezzi competitivi sono fondamentali per la crescita e il benessere dei consumatori nell'Unione europea e, di conseguenza, sono il fulcro della politica energetica dell'UE. L'attuale assetto del mercato dell'energia si basa sulle norme contenute nel "terzo pacchetto Energia"⁴, adottato nel 2009. Tali norme sono state successivamente

¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti, "Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici", COM(2015) 80 final.

² Risultati dei lavori della 3429^a sessione del Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia", del 26 novembre 2015, 14632/15; risultati dei lavori della 3472^a sessione del Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia", del 6 giugno 2016, 9736/16.

³ Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2016, sul tema "Verso un nuovo assetto del mercato dell'energia" (P8_TA(2016) 333).

⁴ Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55) (nel prosieguo la "direttiva sull'energia elettrica"); regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15) (nel prosieguo il "regolamento sull'energia elettrica"); regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che

integrate da atti legislativi contro gli abusi di mercato⁵ nonché da disposizioni di attuazione riguardanti gli scambi di energia elettrica e la gestione delle reti⁶. Il mercato interno dell'energia dell'UE si basa su principi consolidati, quali il diritto di accesso alle reti elettriche da parte di terzi, la libera scelta dei fornitori da parte dei consumatori, norme solide sulla separazione delle attività di filiera, l'eliminazione degli ostacoli agli scambi transfrontalieri, la vigilanza del mercato ad opera di regolatori indipendenti dell'energia nonché la cooperazione tra regolatori e gestori delle reti a livello UE in seno all'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) e alla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione (ENTSO).

Il terzo pacchetto Energia ha rappresentato progressi concreti per i consumatori. Ha determinato una maggiore liquidità dei mercati europei dell'energia elettrica e ha considerevolmente aumentato gli scambi transfrontalieri. In molti Stati membri i consumatori hanno ora a disposizione una possibilità di scelta più ampia. L'aumento della concorrenza, sui mercati all'ingrosso in particolare, ha contribuito a mantenere sotto controllo i prezzi all'ingrosso. I nuovi diritti dei consumatori introdotti dal terzo pacchetto Energia hanno chiaramente migliorato la posizione dei consumatori nei mercati dell'energia.

In seguito a nuovi sviluppi i mercati europei dell'energia elettrica hanno subito profondi cambiamenti. La quota di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili (E-FER) è notevolmente aumentata. La tendenza a utilizzare energia elettrica da rinnovabili proseguirà; si tratta infatti di un requisito fondamentale per soddisfare gli obblighi dell'Unione ai sensi dell'accordo di Parigi sul clima. Le caratteristiche fisiche dell'energia elettrica da rinnovabili – più variabile, meno prevedibile e decentrata rispetto alle fonti tradizionali – comportano la necessità di adeguare le regole di gestione del mercato e delle reti a un mercato più flessibile. Parallelamente, gli interventi statali, spesso concepiti in maniera non coordinata, hanno determinato distorsioni del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, con conseguenze negative per gli investimenti e gli scambi transfrontalieri⁷. Stanno avvenendo cambiamenti di

istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1) (nel prosieguo il "regolamento ACER").

⁵ Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 1); regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, relativo alla segnalazione dei dati in applicazione dell'articolo 8, paragrafi 2 e 6, del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 363 del 18.12.2014, pag. 121).

⁶ Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 1); regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013, sulla presentazione e pubblicazione dei dati sui mercati dell'energia elettrica e recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 163 del 15.6.2013, pag. 1); regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (GU L 197 del 25.7.2015, pag. 24); regolamento (UE) 2016/631 della Commissione, del 14 aprile 2016, che istituisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione dei generatori alla rete (GU L 112 del 27.4.2016, pag. 1); regolamento (UE) 2016/1388 della Commissione, del 17 agosto 2016, che istituisce un codice di rete in materia di connessione della domanda (GU L 223 del 18.8.2016, pag. 10); regolamento (UE) 2016/1447 della Commissione, del 26 agosto 2016, che istituisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione alla rete dei sistemi in corrente continua ad alta tensione e dei parchi di generazione connessi in corrente continua (GU L 241 dell'8.9.2016, pag. 1); regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione, del 26 settembre 2016, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità a termine (GU L 259 del 27.9.2016, pag. 42); altri orientamenti e codici di rete sono stati approvati dagli Stati membri e sono in attesa di adozione.

⁷ Cfr. la comunicazione della Commissione "Realizzare il mercato interno dell'energia elettrica e sfruttare al meglio l'intervento pubblico", C(2013) 7243 final, del 5.11.2013.

rilievo anche sul fronte tecnologico. In quasi tutta l'Unione europea l'energia elettrica è oggetto di scambi commerciali attraverso il cosiddetto "accoppiamento dei mercati", organizzato congiuntamente dalle borse dell'energia e dai gestori dei sistemi di trasmissione. La digitalizzazione e il rapido sviluppo di soluzioni di negoziazione e di misurazione via internet permettono all'industria, alle imprese e anche alle famiglie di produrre e immagazzinare energia elettrica nonché di partecipare ai mercati dell'energia elettrica tramite soluzioni cosiddette di "gestione attiva della domanda". Il mercato dell'energia elettrica del prossimo decennio sarà caratterizzato da una generazione più variabile e decentrata, da una maggiore interdipendenza tra gli Stati membri e da nuove opportunità tecnologiche che permetteranno ai consumatori di ridurre le bollette e partecipare attivamente ai mercati dell'energia elettrica tramite la gestione attiva della domanda, l'autoconsumo o lo stoccaggio dell'energia.

La presente iniziativa sull'assetto del mercato dell'energia elettrica ha pertanto lo scopo di adeguare le vigenti regole alle nuove realtà del mercato, consentendo la libera circolazione dell'energia elettrica dove e quando ve ne è una maggiore necessità tramite segnali di prezzo non falsati, conferendo al contempo un ruolo attivo ai consumatori, traendo i massimi benefici per la società dalla concorrenza transfrontaliera e fornendo i segnali e gli incentivi adeguati a orientare gli investimenti necessari per la decarbonizzazione del nostro sistema energetico. Attribuirà inoltre priorità a soluzioni di efficienza energetica e contribuirà allo scopo di rendere l'Unione europea un leader mondiale nella produzione di energia da fonti rinnovabili, contribuendo in tal modo all'obiettivo di creare occupazione e crescita e di attrarre investimenti.

Adeguare le regole del mercato

Le vigenti regole del mercato si basano sulle tecnologie di generazione prevalenti nel decennio scorso, ossia grandi centrali elettriche centralizzate alimentate da combustibili fossili, con una partecipazione limitata dei consumatori. In futuro l'energia elettrica variabile da rinnovabili svolgerà un ruolo sempre maggiore nel mix energetico e i consumatori dovranno essere messi in condizione di partecipare ai mercati se lo desiderano; di conseguenza, occorre adeguare le regole. I mercati dell'energia elettrica a breve termine che permettono di effettuare scambi transfrontalieri di energia elettrica da rinnovabili sono fondamentali per l'efficace integrazione di tale energia nel mercato, in quanto la generazione da fonti rinnovabili può nella maggior parte dei casi essere prevista con precisione solo poco prima del tempo reale (a causa delle incertezze meteorologiche). La creazione di mercati che consentano la partecipazione con un breve preavviso prima dell'effettiva erogazione (i cosiddetti mercati "infragiornalieri" o "di bilanciamento") è un passo fondamentale per permettere ai produttori di energia elettrica da rinnovabili di vendere a condizioni eque, e inoltre aumenterà la liquidità nel mercato. I mercati a breve termine si tradurranno in nuove opportunità commerciali per i partecipanti, che potranno offrire soluzioni energetiche "di riserva" nei momenti di domanda elevata e di scarsa generazione di energia da fonti rinnovabili. In quest'ambito rientra la possibilità per i consumatori di modificare la loro domanda ("gestione attiva della domanda"), cambiare il gestore del sistema di stoccaggio o passare a produttori flessibili. Poiché gestire la variabilità nelle regioni di piccole dimensioni può essere molto costoso, l'aggregazione della produzione variabile su aree più vaste potrebbe aiutare i consumatori a risparmiare ingenti somme di denaro. Tuttavia, non sono ancora presenti mercati integrati a breve termine.

Le lacune dell'attuale regolamentazione del mercato riducono l'attrattiva del settore energetico a fini di nuovi investimenti. Un sistema energetico basato sul mercato e

opportunamente interconnesso, in cui i prezzi seguano i segnali di mercato, stimolerà in modo efficace i necessari investimenti nella generazione e trasmissione di energia e garantirà che essi siano effettuati laddove sono più richiesti dal mercato, riducendo in tal modo al minimo la necessità di investimenti pianificati dallo Stato.

Attualmente le regole dei mercati nazionali (ad esempio i massimali di costo) e gli interventi statali impediscono ai prezzi di rispecchiare la scarsità di energia elettrica. Inoltre, le zone di prezzo non sempre riflettono l'effettiva scarsità se non sono ben configurate e seguono invece i confini politici. Il nuovo assetto del mercato mira a migliorare i segnali di prezzo al fine di orientare gli investimenti in settori in cui sono maggiormente necessari, riflettendo i vincoli di rete e i centri di domanda anziché i confini nazionali. I segnali di prezzo dovrebbero inoltre consentire un'adeguata remunerazione delle risorse flessibili (tra cui la gestione attiva della domanda e lo stoccaggio), poiché i ricavi da tali risorse si ottengono su periodi di tempo più brevi (ad esempio moderni impianti a gas utilizzati solo nelle ore di punta o la riduzione della domanda industriale durante i picchi di domanda o nei momenti di sollecitazione del sistema). Segnali di prezzo effettivi garantiscono inoltre l'efficace dispacciamento degli impianti di generazione esistenti. È pertanto essenziale rivedere le regole in vigore che distorcono la formazione dei prezzi (quali le norme che attribuiscono priorità al dispacciamento di taluni impianti) al fine di attivare e realizzare appieno il potenziale di flessibilità che può offrire il fronte della domanda.

I consumatori al centro del mercato dell'energia

La piena integrazione dei consumatori industriali, commerciali e residenziali nel sistema energetico può evitare costi considerevoli per la generazione "di riserva", costi che i consumatori finirebbero altrimenti per pagare. Tale integrazione consente inoltre ai consumatori di beneficiare delle fluttuazioni dei prezzi e di guadagnare denaro attraverso la partecipazione al mercato. Attivare la partecipazione dei consumatori è pertanto un requisito essenziale per gestire la transizione energetica con successo e in maniera efficace in termini di costi.

Dare forma a un "new deal" per i consumatori di energia è un impegno chiave dell'Unione dell'energia. Tuttavia, le regole di mercato attualmente in vigore spesso non permettono ai consumatori di cogliere le nuove opportunità. Benché i consumatori possano ora generare e immagazzinare energia elettrica nonché gestire il consumo energetico con grande facilità, l'attuale assetto del mercato al dettaglio impedisce loro di riuscire a beneficiare appieno di tali opportunità.

Nella maggior parte degli Stati membri i consumatori sono scarsamente o per nulla incentivati a modificare il loro consumo in risposta ai cambiamenti dei prezzi sui mercati, poiché i segnali di prezzo in tempo reale non sono trasmessi ai consumatori finali. Il pacchetto sull'assetto del mercato rappresenta un'opportunità per rispettare tale impegno. Segnali di prezzo in tempo reale più trasparenti stimoleranno la partecipazione dei consumatori, sia individualmente che in maniera aggregata, e renderanno più flessibile il sistema, agevolando l'integrazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Oltre a offrire un grande potenziale di risparmio energetico per le famiglie, gli sviluppi tecnologici permetteranno ad apparecchiature e sistemi, quali elettrodomestici intelligenti, veicoli elettrici, impianti di riscaldamento, condizionamento dell'aria e pompe di calore elettrici in edifici coibentati e sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento, di seguire automaticamente le fluttuazioni dei prezzi e, su più vasta scala, di fornire un contributo significativo e flessibile alla rete elettrica. Affinché possano beneficiare finanziariamente di tali nuove opportunità, i consumatori dovranno avere accesso a sistemi intelligenti ad hoc nonché a contratti di fornitura di energia elettrica con prezzi dinamici collegati al mercato a pronti. Oltre

all'adeguamento dei consumi ai segnali di prezzo da parte dei consumatori, stanno emergendo nuovi servizi per la domanda mediante i quali nuovi attori del mercato propongono di gestire il consumo di energia elettrica di una serie di consumatori corrispondendo loro un compenso in cambio di flessibilità. Sebbene il ricorso a tali servizi sia già incoraggiato ai sensi della vigente legislazione dell'UE, i dati disponibili indicano che le disposizioni esistenti non sono riuscite a eliminare i principali ostacoli all'ingresso nel mercato da parte dei suddetti fornitori di servizi. È necessario affinare tali disposizioni per incoraggiare ulteriormente l'utilizzo di questi nuovi servizi.

In molti Stati membri i prezzi dell'energia elettrica non seguono l'andamento della domanda e dell'offerta, ma sono disciplinati dalle autorità pubbliche. La regolamentazione dei prezzi può limitare lo sviluppo di una concorrenza effettiva, scoraggiare gli investimenti e la comparsa di nuovi attori nel mercato. Nella sua strategia quadro per un'Unione dell'energia⁸ la Commissione si è pertanto impegnata a eliminare progressivamente i prezzi regolamentati e a incoraggiare gli Stati membri a stabilire una tabella di marcia per la graduale soppressione di tutti i prezzi regolamentati. Il nuovo assetto del mercato mira a garantire che i prezzi di approvvigionamento non siano in alcun modo condizionati dall'intervento pubblico, salvo eccezioni debitamente giustificate.

Grazie a costi della tecnologia in rapido calo, un sempre maggior numero di consumatori ha la possibilità di ridurre le bollette utilizzando tecnologie quali batterie solari e pannelli fotovoltaici da tetto. Tuttavia, l'autoproduzione di energia elettrica continua a essere ostacolata da una mancanza di norme comuni per i "prosumatori". Norme appropriate potrebbero eliminare tali ostacoli, ad esempio garantendo i diritti dei consumatori di generare energia per il proprio consumo e di vendere quella in eccesso immettendola nella rete, senza trascurare i costi e i benefici per il sistema nel suo complesso (ad esempio partecipazione adeguata ai costi di rete).

Le comunità energetiche locali possono essere un modo efficiente per gestire l'energia a livello di comunità, consumando direttamente l'energia elettrica prodotta o destinandola al (tele)riscaldamento-raffreddamento, con o senza connessione ai sistemi di distribuzione. Affinché tali iniziative possano svilupparsi liberamente, il nuovo assetto del mercato prevede che gli Stati membri istituiscano quadri giuridici atti a consentire lo svolgimento delle attività delle comunità energetiche.

Oggi oltre il 90% delle fonti rinnovabili variabili di energia elettrica è connesso alle reti di distribuzione. L'integrazione della produzione locale ha di fatto determinato un notevole aumento delle tariffe di rete per gli utenti domestici. Inoltre, le imposte e gli oneri per finanziare gli ampliamenti della rete e gli investimenti a favore delle rinnovabili sono aumentate drasticamente. Il nuovo assetto del mercato e la revisione della direttiva sulle fonti energetiche rinnovabili offrono l'occasione di affrontare queste disfunzioni, che possono avere un impatto sproporzionato su taluni utenti domestici.

Permettere ai gestori dei sistemi di distribuzione (DSO) di gestire a livello più locale alcune delle sfide associate alla generazione variabile (ad esempio gestendo le risorse locali di flessibilità) potrebbe ridurre considerevolmente i costi di rete. Tuttavia, poiché molti DSO fanno parte di imprese integrate verticalmente che sono attive anche nel settore dell'approvvigionamento, sono necessarie garanzie regolamentari volte ad assicurare la neutralità dei DSO nello svolgimento delle loro nuove funzioni, ad esempio in termini di gestione dei dati nonché nell'utilizzo della flessibilità per la gestione delle congestioni locali.

⁸ Cfr. la comunicazione "Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici", COM/2015/080 final.

Un altro fattore chiave per la concorrenza e il coinvolgimento dei consumatori è l'informazione. Le consultazioni e gli studi condotti dalla Commissione hanno dimostrato che i consumatori lamentano una mancanza di trasparenza sui mercati dell'energia elettrica, che riduce la loro capacità di beneficiare della concorrenza e di partecipare attivamente ai mercati. I consumatori non si sentono abbastanza informati in merito ai vari fornitori presenti sul mercato nonché alla disponibilità di nuovi servizi energetici e ritengono troppo complesse le offerte e le procedure per passare da un fornitore all'altro. La riforma garantirà anche la protezione dei dati poiché un maggiore utilizzo delle nuove tecnologie (in particolare dei sistemi di misurazione intelligenti) produrrà una serie di dati sull'energia caratterizzati da un elevato valore commerciale.

Nel nuovo assetto del mercato, che pone i consumatori al centro del mercato dell'energia, è indispensabile trovare il modo di garantire che i gruppi sociali più vulnerabili siano protetti e che il numero complessivo di famiglie in condizioni di povertà energetica non aumenti ulteriormente. Alla luce dei livelli crescenti di povertà energetica e di una mancanza di chiarezza sui mezzi più appropriati per affrontarla, insieme alla vulnerabilità dei consumatori in generale, la proposta sul nuovo assetto del mercato prevede che gli Stati membri misurino opportunamente e monitorino regolarmente la povertà energetica sulla base dei principi definiti a livello dell'UE. Le direttive rivedute sull'efficienza energetica e sulla prestazione energetica nell'edilizia contengono ulteriori misure volte a far fronte a questo fenomeno.

Sicurezza dell'approvvigionamento dell'energia elettrica

La sicurezza dell'approvvigionamento dell'energia elettrica è indispensabile nelle società moderne, che dipendono in ampia misura da sistemi basati sull'energia elettrica e su internet. È pertanto necessario valutare la capacità del sistema europeo dell'energia elettrica di offrire una produzione e una flessibilità sufficienti a garantire in qualsiasi momento l'affidabilità dell'approvvigionamento (adeguatezza delle risorse). Garantire la sicurezza dell'approvvigionamento non è solo un obbligo nazionale, ma un pilastro fondamentale della politica dell'Unione nel settore dell'energia⁹. La sicurezza dell'approvvigionamento, infatti, in una rete pienamente interconnessa, sincronizzata e caratterizzata da mercati ben funzionanti, può essere organizzata in maniera molto più efficiente e competitiva che a livello esclusivamente nazionale. Nei singoli Stati membri la stabilità della rete spesso dipende in ampia misura da flussi di energia elettrica che hanno origine in paesi confinanti e, di conseguenza, i potenziali problemi di sicurezza dell'approvvigionamento hanno solitamente un impatto regionale. Per questo motivo, i rimedi più efficaci ai deficit di produzione a livello nazionale sono spesso rappresentati da soluzioni regionali, che permettono agli Stati membri di beneficiare di eccedenze di produzione in altri paesi. Sarebbe pertanto opportuno introdurre una valutazione dell'adeguatezza coordinata a livello europeo, basata su una metodologia definita di comune accordo, per ottenere un quadro realistico del possibile fabbisogno di generazione, tenendo conto dell'integrazione dei mercati dell'energia elettrica e dei potenziali flussi provenienti da altri paesi. Se dalla valutazione coordinata dell'adeguatezza emergerà che in taluni paesi o regioni sono necessari meccanismi di regolazione della capacità, tali meccanismi dovranno essere concepiti in maniera da ridurre al minimo le distorsioni del mercato interno. È dunque necessario definire criteri chiari e trasparenti per ridurre al minimo le distorsioni degli scambi transfrontalieri, utilizzare al massimo lo strumento di gestione attiva della domanda e ridurre gli effetti negativi sulla decarbonizzazione per evitare il rischio

⁹ Cfr. l'articolo 194, paragrafo 1, lettera b), TFUE.

di eterogenei meccanismi nazionali di regolazione della capacità che creerebbero nuovi ostacoli al mercato e pregiudicherebbero la concorrenza¹⁰.

Rafforzare la cooperazione regionale

La stretta interconnessione degli Stati membri dell'UE attraverso la rete comune transeuropea è unica al mondo e rappresenta una risorsa straordinaria per gestire con efficienza la transizione energetica. Senza la possibilità di ricorrere alle risorse messe a disposizione da altri Stati membri a livello di produzione e domanda, i costi della transizione energetica per i consumatori aumenterebbero considerevolmente. Oggigiorno la gestione transfrontaliera del sistema è molto più interconnessa di quanto non fosse in passato, in ragione sia dell'aumento della produzione variabile e decentrata sia di una più stretta integrazione dei mercati, specialmente quelli a orizzonti temporali più brevi. Questo significa anche che le azioni nazionali da parte di regolatori o gestori delle reti possono avere un effetto immediato su altri Stati membri dell'UE. L'esperienza ha dimostrato che il mancato coordinamento delle decisioni nazionali può comportare costi considerevoli per i consumatori europei.

Il fatto che alcuni interconnettori siano utilizzati solo al 25% delle loro capacità, spesso a causa del mancato coordinamento delle limitazioni nazionali, e che gli Stati membri non siano riusciti a giungere a un accordo su zone di prezzo adeguate illustra la necessità di un maggiore coordinamento tra gestori dei sistemi di trasmissione (TSO) e regolatori. Esempi di una buona riuscita della cooperazione volontaria e obbligatoria tra TSO, regolatori e governi hanno dimostrato che la cooperazione regionale può migliorare il funzionamento del mercato e ridurre notevolmente i costi. In alcuni settori, ad esempio per quanto riguarda il meccanismo di "accoppiamento dei mercati" a livello UE, la cooperazione tra TSO è già diventata obbligatoria e il sistema del voto a maggioranza su determinate questioni si è dimostrato efficace in ambiti in cui la cooperazione volontaria (che lasciava a ciascun TSO un diritto di veto) non aveva dato luogo a risultati soddisfacenti a causa di problemi regionali. Sulla base di questo esempio di proficua collaborazione, sarebbe opportuno estendere la cooperazione obbligatoria ad altri settori del quadro normativo. A tale scopo, all'interno dei "centri operativi regionali", i TSO potrebbero decidere in merito alle questioni in cui azioni nazionali disorganiche e non coordinate potrebbero incidere negativamente sul mercato e sui consumatori (ad esempio riguardo alla gestione dei sistemi, al calcolo della capacità degli interconnettori, alla sicurezza dell'approvvigionamento e alla preparazione ai rischi).

Adeguare la vigilanza regolamentare ai mercati regionali

Sembra opportuno adeguare anche la vigilanza regolamentare alle nuove realtà del mercato. Attualmente tutte le principali decisioni sono adottate dai regolatori nazionali, anche nei casi in cui è necessaria una soluzione regionale comune. Benché l'ACER sia riuscita a fungere da forum per il coordinamento di regolatori nazionali con interessi divergenti, al momento il suo ruolo primario si limita ad attività di coordinamento, consulenza e monitoraggio. Sebbene gli attori del mercato collaborino sempre più a livello transfrontaliero e adottino decisioni su determinate questioni riguardanti la gestione delle reti e gli scambi di energia elettrica a maggioranza qualificata a livello regionale e persino unionale¹¹, queste procedure decisionali regionali non trovano riscontro in equivalenti requisiti normativi. La vigilanza regolamentare

¹⁰ A tale proposito, cfr. anche la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica, riguardante i rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento connessi alla gestione di situazioni di crisi dell'energia elettrica.

¹¹ Cfr., ad esempio, l'articolo 9 del regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (GU L 197 del 25.7.2015, pag. 24).

resta pertanto disorganica e comporta un rischio di decisioni divergenti e inutili ritardi. Il rafforzamento dei poteri dell'ACER sulle suddette questioni transfrontaliere, che richiedono una decisione regionale coordinata, contribuirà a un processo decisionale più rapido ed efficace. I regolatori nazionali, che decidono in seno all'ACER su tali questioni attraverso il voto a maggioranza, continueranno a partecipare appieno al processo.

Sembra inoltre opportuno definire meglio il ruolo dell'ENTSO dell'energia elettrica al fine di rafforzarne il ruolo di coordinamento e rendere più trasparente il suo processo decisionale.

Chiarimenti dei testi

Infine, la rifusione del regolamento sull'energia elettrica, del regolamento ACER e della direttiva sull'energia elettrica sarà utilizzata per apportare una serie di chiarimenti redazionali su alcune delle norme esistenti e per ristrutturarne altre al fine di rendere più comprensibili le norme estremamente tecniche dei tre atti senza alterarne la sostanza.

• **Coerenza con altre disposizioni e proposte nel settore normativo interessato**

L'iniziativa sull'assetto del mercato è fortemente collegata ad altre proposte legislative in materia di energia e clima che sono state presentate parallelamente ad essa. Fra queste rientrano in particolare le iniziative volte a migliorare l'efficienza energetica dell'Europa, un pacchetto sulle energie rinnovabili e l'iniziativa globale sui meccanismi di governance e di comunicazione per l'Unione dell'energia. Tutte queste iniziative sono volte ad attuare le misure necessarie per realizzare l'obiettivo di un'Unione dell'energia competitiva, sicura e sostenibile. L'intenzione di riunire in un pacchetto le varie iniziative, costituite da molteplici leve legislative e non legislative, è garantire la massima coerenza delle proposte programmatiche, differenti ma strettamente interconnesse.

Pertanto, sebbene la presente proposta abbia come oggetto l'aggiornamento delle regole di mercato al fine di rendere economicamente vantaggiosa la transizione verso un'energia pulita, le disposizioni in essa contenute operano in sinergia con il più ampio quadro per le politiche del clima e dell'energia dell'UE. Le suddette interconnessioni sono ulteriormente illustrate nella valutazione d'impatto della Commissione¹².

La proposta è strettamente collegata alla proposta di revisione della direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili, che fornisce un quadro per il conseguimento dell'obiettivo del 2030 in materia di energia rinnovabile, tra cui anche principi riguardanti i regimi di sostegno delle fonti energetiche rinnovabili, che renderanno tali regimi maggiormente orientati al mercato, efficaci in termini di costi e più regionalizzati a livello di campo di applicazione qualora gli Stati membri decidessero di mantenerli. Le misure finalizzate all'integrazione delle energie rinnovabili nel mercato, quali le disposizioni in materia di dispacciamento, ostacoli all'autoconsumo connessi al mercato e altre norme sull'accesso al mercato, precedentemente contenute nella direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili, sono ora state incluse nel regolamento e nella direttiva sull'energia elettrica.

La proposta di regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia contribuirà a garantire la coerenza semplificando gli obblighi degli Stati membri in termini di pianificazione e comunicazione al fine di favorire la convergenza verso gli obiettivi energetici e climatici fissati a livello UE. Offrirà un nuovo strumento di pianificazione, comunicazione e monitoraggio per misurare lo stato di avanzamento di uno Stato membro riguardo all'attuazione degli obblighi di mercato europei introdotti dai presenti atti legislativi.

¹² [OP: inserire il link alla valutazione d'impatto]

La proposta di regolamento sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica integra la presente proposta, concentrandosi in particolare sulle azioni di governo finalizzate alla gestione di situazioni di crisi dell'energia elettrica e alla prevenzione di rischi a breve termine per il sistema dell'energia elettrica.

La presente proposta è strettamente allineata alla politica della Commissione in materia di concorrenza nel settore dell'energia: nella fattispecie, integra i risultati dell'indagine settoriale della Commissione sui meccanismi di regolazione della capacità, garantendo la piena coerenza con la sua politica di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato a favore dell'energia.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta è intesa a dare attuazione agli obiettivi chiave dell'Unione dell'energia definiti nella strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici. Come precedentemente affermato, il contenuto del pacchetto è altresì in linea con il recente impegno di raggiungere ambiziosi obiettivi climatici assunto a livello globale dall'Unione nell'ambito dell'accordo concluso a Parigi in occasione della 21^a Conferenza delle parti dell'ONU (COP21). La presente proposta e la proposta di revisione del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE avanzata a luglio 2015 sono complementari e si rafforzano a vicenda.

Inoltre, poiché una revisione dell'assetto del mercato dell'energia elettrica è volta a rendere il mercato dell'energia elettrica dell'UE più competitivo e accessibile per le nuove tecnologie, la proposta contribuisce anche a realizzare gli obiettivi dell'Unione di creare posti di lavoro e stimolare la crescita. Offrendo opportunità di mercato per le nuove tecnologie, la proposta incoraggerà l'adozione di una serie di servizi e prodotti che conferiranno alle imprese europee il vantaggio del pioniere nella transizione verso l'energia pulita ormai innescata a livello mondiale.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica per le misure proposte è l'articolo 194 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che ha consolidato e chiarito le competenze dell'UE nel settore dell'energia. Conformemente al suddetto articolo, i principali obiettivi della politica dell'Unione nel settore dell'energia sono i seguenti: garantire il funzionamento del mercato dell'energia, garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione, promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili e promuovere l'interconnessione delle reti energetiche.

La presente iniziativa si basa anche su un'ampia serie di atti legislativi che sono stati adottati e aggiornati negli ultimi due decenni. Con l'obiettivo di creare un mercato interno dell'energia, l'UE ha adottato, tra il 1996 e il 2009, tre pacchetti legislativi allo scopo globale aventi come obiettivo generale l'integrazione dei mercati e la liberalizzazione dei mercati nazionali dell'energia elettrica e del gas. Tali disposizioni disciplinano un'ampia serie di aspetti, dall'accesso al mercato alla trasparenza, dai diritti dei consumatori all'indipendenza delle autorità di regolamentazione, per menzionarne solo alcuni.

Tenendo presenti la legislazione in vigore e la traiettoria generale della crescente integrazione del mercato dell'energia, la presente iniziativa dovrebbe pertanto anche essere considerata

parte di uno sforzo costante volto a garantire l'integrazione e l'effettiva gestione dei mercati energetici europei.

I recenti inviti del Consiglio europeo¹³ e del Parlamento europeo ad agire a livello dell'Unione per completare il mercato europeo dell'energia hanno inoltre creato la base per ulteriori interventi.

- **Sussidiarietà**

Le modifiche proposte delle disposizioni del regolamento sui mercati dell'energia elettrica, della direttiva relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia sono necessarie per realizzare l'obiettivo di un mercato integrato dell'energia elettrica dell'UE e non possono essere attuate a livello nazionale in maniera altrettanto efficiente. Come illustra nel dettaglio l'analisi degli atti legislativi rifiutati¹⁴, i dati hanno dimostrato che gli approcci nazionali isolati hanno causato ritardi nell'attuazione del mercato interno dell'energia elettrica, dando luogo a misure normative subottimali e incompatibili, all'inutile duplicazione degli interventi nonché a ritardi nella correzione delle inefficienze del mercato. La creazione di un mercato interno dell'energia che offra energia competitiva e sostenibile per tutti non può essere realizzata sulla base di norme nazionali disorganiche, quando si tratta di regolare gli scambi di energia, la gestione della rete condivisa e un determinato livello di standardizzazione dei prodotti.

La sempre maggiore interconnessione dei mercati dell'energia elettrica dell'UE richiede un più stretto coordinamento tra gli attori nazionali. Gli interventi di politica nazionale nel settore dell'energia elettrica hanno un impatto diretto sugli Stati membri confinanti a causa dell'interdipendenza energetica e delle interconnessioni di rete. È sempre più difficile garantire la stabilità e la gestione efficiente della rete esclusivamente a livello nazionale, poiché i crescenti scambi transfrontalieri, il ricorso alla produzione decentrata e una maggiore partecipazione dei consumatori aumentano la possibilità di effetti di ricaduta. Nessuno Stato può agire efficacemente da solo e le conseguenze delle azioni unilaterali sono diventate più evidenti nel corso del tempo. Questo principio generale si applica a tutte le misure introdotte dalla presente proposta, siano esse riguardanti gli scambi di energia, la gestione della rete e l'effettiva partecipazione dei consumatori.

Poiché le questioni regionali comuni che richiedono una decisione coordinata spesso hanno un notevole impatto economico sui singoli Stati membri, l'esperienza passata ha dimostrato che la cooperazione volontaria, benché rivelatasi utile in molti settori, spesso non è stata in grado di superare conflitti tecnicamente complessi con considerevoli effetti distributivi tra gli Stati membri¹⁵. Le iniziative volontarie esistenti, quali il Forum pentalaterale dell'energia, sono limitate anche a livello geografico, poiché riguardano solo alcune parti del mercato dell'energia elettrica dell'UE e non coinvolgono necessariamente tutti i paesi tra cui esiste una più stretta interconnessione fisica.

¹³ A febbraio 2011 il Consiglio europeo ha fissato l'obiettivo di completare il mercato interno dell'energia entro il 2014 e di sviluppare interconnessioni in modo da porre fine all'isolamento dalle reti di taluni Stati membri entro il 2015. A giugno 2016 il Consiglio europeo ha inoltre esortato a elaborare una strategia per il mercato unico nel settore dell'energia, nel cui ambito la Commissione dovrebbe proporre piani d'azione da attuare entro il 2018.

¹⁴ [OP: inserire il link alla valutazione d'impatto – parte relativa all'analisi].

¹⁵ Cfr. la discussione sulla gestione della congestione nell'Europa centrale, in cui interessi nazionali divergenti hanno notevolmente ritardato il percorso verso una maggiore integrazione del mercato.

Per fornire un esempio concreto, il mancato coordinamento delle politiche nazionali riguardanti i principi alla base delle tariffe di distribuzione potrebbe falsare il mercato interno in misura tale che la generazione distribuita o i servizi di stoccaggio dell'energia beneficerebbero di incentivi molto diversi per partecipare al mercato. Con l'adozione di nuove tecnologie e la sempre maggiore diffusione degli scambi transfrontalieri di servizi energetici, l'azione dell'UE ha un'importanza fondamentale nel garantire condizioni di parità e risultati di mercato più efficaci per tutte le parti coinvolte.

La funzione di coordinamento dell'ACER è stata adeguata ai nuovi sviluppi dei mercati dell'energia, quali la maggiore esigenza di coordinamento nei momenti in cui i flussi energetici sono più elevati a livello transfrontaliero nonché l'aumento della produzione di energia da rinnovabili intermittenti. Le autorità nazionali di regolamentazione (NRA) indipendenti svolgono un ruolo di rilievo nell'esercizio della vigilanza regolamentare sul loro settore energetico nazionale. Un sistema che diventa sempre più interdipendente tra gli Stati membri per quanto riguarda sia le operazioni di mercato che la gestione del sistema richiede tuttavia una vigilanza regolamentare che vada oltre i confini nazionali. L'ACER è l'organismo istituito per esercitare tale vigilanza regolamentare di situazioni che riguardano più di due Stati membri. Il ruolo principale dell'ACER quale coordinatore dell'azione dei regolatori nazionali è stato mantenuto; all'ACER sono state assegnate competenze aggiuntive limitate nelle aree in cui un processo decisionale frammentario su questioni di rilevanza transfrontaliera creerebbe problemi o incongruenze per il mercato interno. Per esempio, per la creazione dei centri operativi regionali di cui alla [proposta di rifusione del regolamento (CE) n. 714/2009, COM(2016) 861/2] è necessario un monitoraggio sovranazionale che deve essere effettuato dall'ACER, in quanto i centri operativi regionali coprono più Stati membri. Analogamente, per l'introduzione di una valutazione coordinata dell'adeguatezza a livello UE di cui alla [proposta di rifusione del regolamento (CE) n. 714/2009, COM(2016) 861/2] è necessaria un'approvazione normativa della metodologia e delle modalità di calcolo utilizzate, che può essere attribuita esclusivamente all'ACER, poiché la valutazione dell'adeguatezza deve essere effettuata in tutti gli Stati membri.

Se l'assegnazione di nuovi compiti all'ACER comporterà la necessità di rafforzare il personale dell'agenzia, il ruolo di coordinamento dell'ACER renderà meno gravoso il carico di lavoro delle autorità nazionali, liberando in tal modo risorse amministrative a livello nazionale. L'approccio proposto semplificherà le procedure di regolamentazione (ad esempio introducendo l'approvazione diretta in seno all'ACER in sostituzione di 28 approvazioni separate). Lo sviluppo coordinato delle metodologie (ad esempio per quanto riguarda la valutazione dell'adeguatezza) ridurrà il carico di lavoro per le autorità nazionali ed eviterà il lavoro supplementare derivante da potenziali problemi causati dal mancato allineamento dell'azione normativa nazionale.

- **Proporzionalità**

Con le scelte strategiche che informano il regolamento sull'energia elettrica, la direttiva sull'energia elettrica e il regolamento ACER s'intende adeguare l'assetto del mercato dell'energia elettrica alla crescente quota di generazione decentrata e agli sviluppi tecnologici in corso.

Le riforme proposte sono rigorosamente orientate a fornire gli elementi indispensabili per realizzare i progressi necessari per il mercato interno, lasciando le massime competenze e responsabilità agli Stati membri nonché ai regolatori e agli attori nazionali.

Le opzioni che prendevano in considerazione un'armonizzazione di portata più ampia, ad esempio proponendo un regolatore unico indipendente europeo dell'energia, un gestore unico integrato del sistema europeo di trasmissione o divieti più diretti degli interventi statali senza

possibilità di deroga, sono state coerentemente scartate dalla valutazione d'impatto. Obiettivo delle proposte è invece trovare soluzioni equilibrate che soltanto limitino la portata nazionale dell'azione normativa nei casi in cui un intervento coordinato apporta evidenti maggiori benefici al consumatore.

Le opzioni strategiche adottate mirano a creare condizioni di parità tra tutte le tecnologie di generazione nonché a eliminare le distorsioni del mercato affinché, fra l'altro, le fonti energetiche rinnovabili possano competere su un piano di parità nel mercato dell'energia. Inoltre, tutti i partecipanti al mercato contribuiranno finanziariamente al mantenimento in equilibrio della rete. Gli ostacoli ai servizi che conferiscono flessibilità alla rete, quali i servizi di gestione attiva della domanda, saranno eliminati. Inoltre, le misure mirano a creare un mercato a breve termine più liquido, affinché le fluttuazioni dei prezzi possano adeguatamente riflettere la scarsità e offrire incentivi adeguati per una rete flessibile.

A livello di mercato al dettaglio, gli Stati membri saranno altresì incoraggiati a eliminare progressivamente la regolamentazione generalizzata dei prezzi, a partire dai prezzi sottocosto. I consumatori vulnerabili potranno essere protetti da norme provvisorie sui prezzi. Al fine di aumentare ulteriormente la concorrenza, sarà limitato l'utilizzo di imposte sulla risoluzione dei contratti, in modo da incoraggiare il cambio di fornitore. Analogamente, principi di alto livello garantiranno che le bollette energetiche siano chiare e di facile comprensione; sarà inoltre assicurato l'accesso non discriminatorio ai dati dei consumatori, lasciando invariate le disposizioni generali sulla tutela della vita privata.

In linea con l'evoluzione degli scambi transfrontalieri di energia elettrica e con la graduale integrazione del mercato, il quadro istituzionale sarà adeguato conformemente all'esigenza di un'ulteriore cooperazione in campo normativo e nuovi compiti. All'ACER saranno assegnate funzioni supplementari, in particolare riguardo alla gestione regionale del sistema energetico, che saranno svolte mantenendo tuttavia inalterato il ruolo centrale dei regolatori nazionali nella regolamentazione dell'energia.

Tutte le opzioni sono state approfonditamente esaminate nella valutazione d'impatto allegata alla proposta per verificarne la conformità ai requisiti della proporzionalità. A tale proposito, va osservato che le politiche proposte rappresentano un compromesso tra iniziative dal basso verso l'alto e un orientamento del mercato impresso dall'alto verso il basso. In linea con la proporzionalità, le misure non sostituiscono in alcun modo il ruolo dei governi nazionali, delle autorità nazionali di regolamentazione e dei TSO nello svolgimento di una serie di funzioni cruciali. Semmai, i regolatori nazionali sono incoraggiati a riunirsi più efficacemente in un contesto regionale, a livello sia formale che informale, per affrontare le questioni derivanti dalla gestione del sistema dell'energia elettrica in una sede commisurata all'entità del problema.

Lungi dal sostenere un approccio improntato alla "piena armonizzazione", le misure mirano a creare condizioni di parità per tutti gli attori del mercato, in particolare nei casi in cui le opportunità commerciali si estendono oltre i confini nazionali. In definitiva, una certa standardizzazione delle norme e dei prodotti è essenziale per la negoziazione transfrontaliera dell'energia elettrica: se lasciate ai singoli Stati membri e ai singoli regolatori le decisioni riguardanti la gestione della rete darebbero luogo a risultati di mercato subottimali. L'esperienza diretta acquisita dal 2009 a oggi con il terzo pacchetto Energia nella formulazione e nell'adozione di norme comuni in materia di reti e scambi (i cosiddetti "orientamenti" e "codici di rete") ha dimostrato che si ottiene un chiaro valore aggiunto se i regolatori e le autorità nazionali si riuniscono attorno a un tavolo per concordare norme e metodologie comuni, sia sui principi tecnici che su quelli di alto livello.

Si registra un divario di competitività sempre più ampio tra i mercati al dettaglio e i mercati all'ingrosso, con i primi che continuano a essere in ritardo nell'offerta di servizi e benefici concreti per i consumatori. Monitorando la povertà energetica, la trasparenza e la chiarezza delle informazioni fornite ai consumatori nonché l'accesso ai dati, le misure proposte non limiteranno indebitamente le prerogative nazionali.

- **Scelta dello strumento giuridico**

La proposta modificherà gli atti giuridici fondamentali che facevano parte del terzo pacchetto Energia, tra cui il regolamento sull'energia elettrica (n. 714/2009), la direttiva sull'energia elettrica (2009/72/CE) e il regolamento che istituisce l'ACER (n. 713/2009). La rifusione dei suddetti atti giuridici aumenterà la chiarezza del diritto. Il ricorso a un atto modificatore non sarebbe stato adatto ad affrontare un'ampia serie di nuove disposizioni. La scelta dello strumento giuridico richiede pertanto una revisione delle norme già adottate e attuate, quale evoluzione naturale della legislazione in vigore.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post/Verifiche ad hoc della legislazione vigente**

I servizi della Commissione hanno valutato i risultati ottenuti dal vigente quadro legislativo (terzo pacchetto Energia) sulla base di cinque criteri: pertinenza, efficacia, efficienza, coerenza e valore aggiunto a livello UE. Contestualmente alla valutazione d'impatto è stata svolta un'analisi i cui risultati sono serviti all'individuazione del problema della valutazione d'impatto.

L'analisi ha riscontrato che, nel complesso, l'obiettivo del terzo pacchetto Energia di aumentare la concorrenza ed eliminare gli ostacoli alla concorrenza transfrontaliera sui mercati dell'energia elettrica è stato raggiunto. Dall'applicazione effettiva della legislazione sono scaturiti risultati positivi per i mercati dell'energia elettrica e i consumatori, e in generale i mercati sono meno concentrati e più integrati rispetto al 2009. Per quanto riguarda i mercati al dettaglio, l'insieme dei nuovi diritti dei consumatori introdotto dal terzo pacchetto Energia ha chiaramente migliorato la posizione dei consumatori nei mercati dell'energia.

Tuttavia, l'efficacia delle norme del terzo pacchetto Energia per lo sviluppo del mercato interno dell'energia elettrica rimane limitata a un certo numero di settori, sia sui mercati al dettaglio che su quelli all'ingrosso. In generale, dall'analisi è emerso che è possibile ottenere ancora importanti risultati intervenendo sul quadro relativo all'assetto del mercato, in considerazione del potenziale non pienamente sfruttato in termini di benefici sociali generali e dei vantaggi ultimi per i consumatori. A livello di mercati all'ingrosso, permangono ostacoli agli scambi transfrontalieri, mentre le capacità degli interconnettori sono utilizzate fino in fondo soltanto di rado. Questa situazione è dovuta, tra le altre cose, a un'insufficiente collaborazione tra gestori e regolatori delle reti a livello nazionale per un uso condiviso degli interconnettori. In molti casi la prospettiva nazionale dei portatori d'interesse continua a impedire l'attuazione efficace di soluzioni transfrontaliere e, in sostanza, limita flussi transfrontalieri che altrimenti potrebbero essere vantaggiosi. La situazione varia in funzione dei mercati e dei periodi, con livelli d'integrazione diversi a seconda dei mercati giornalieri, infragiornalieri e di bilanciamento.

Per quanto riguarda i mercati al dettaglio, la concorrenza potrebbe dare risultati di gran lunga migliori: i prezzi dell'energia elettrica continuano a essere molto diversi da Stato membro a Stato membro per ragioni non correlate al mercato; i prezzi sono aumentati costantemente per

gli utenti domestici a causa dei marcati incrementi di oneri non contestabili registrati negli ultimi anni, vale a dire i corrispettivi per l'uso della rete, tasse e imposte; quanto alla protezione dei consumatori, l'aumento della povertà energetica associato all'assenza di chiarezza circa i mezzi più appropriati per farvi fronte e far fronte alla vulnerabilità dei consumatori, hanno ulteriormente frenato l'attuazione del mercato interno dell'energia. Le spese relative ai cambi di fornitore, come per esempio gli oneri previsti in caso di risoluzione dei contratti, continuano a rappresentare un ostacolo finanziario significativo al coinvolgimento dei consumatori. Inoltre, l'elevato numero di reclami concernenti la fatturazione¹⁶ suggerisce che è ancora possibile migliorare la comparabilità e la chiarezza delle informazioni di fatturazione.

Oltre ai ritardi nel conseguimento degli obiettivi originari perseguiti dal terzo pacchetto Energia è emersa una nuova serie di sfide che non erano state previste all'epoca dell'elaborazione del pacchetto. Tra queste, come si è detto, si annovera il mercato incremento delle fonti rinnovabili di generazione di energia elettrica, l'aumento degli interventi statali nei mercati per assicurare l'approvvigionamento e i cambiamenti in corso sul fronte tecnologico. Tutto ciò ha determinato significative trasformazioni del funzionamento dei mercati, soprattutto negli ultimi cinque anni, e uno smorzamento dell'effetto positivo delle riforme per i consumatori, lasciando un potenziale inesplorato della modernizzazione. Si è quindi aperta una lacuna nella legislazione esistente che riguarda la possibile gestione di tali sviluppi.

In linea con l'esito dell'analisi e della relativa valutazione d'impatto, la presente proposta si prefigge lo scopo di colmare tale lacuna e presentare un quadro di sostegno che rifletta i progressi tecnologici realizzati nel settore di pari passo con la transizione dei nostri sistemi energetici verso nuovi modelli di produzione e consumo.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Per preparare la presente iniziativa, la Commissione ha condotto alcune consultazioni pubbliche, che erano aperte ai cittadini dell'UE e alle autorità degli Stati membri, ai partecipanti dei mercati dell'energia e alle rispettive associazioni, oltre che a qualsiasi altro portatore di interessi pertinente, comprese le PMI e i consumatori di energia.

A questo proposito si menzionano in particolare tre consultazioni e i rispettivi esiti:

1) le problematiche concernenti l'adeguatezza delle risorse sono state oggetto di una consultazione pubblica¹⁷ condotta dal 15 novembre 2012 al 7 febbraio 2013, dal titolo "*Consultazione sull'adeguatezza della generazione, i meccanismi di regolazione della capacità e il mercato interno dell'energia elettrica*". Scopo della consultazione era acquisire i pareri dei portatori di interessi sull'importanza di assicurare l'adeguatezza delle risorse e l'approvvigionamento di energia elettrica nel mercato interno.

Nel corso della consultazione sono pervenute 148 risposte individuali da parte di organismi pubblici, operatori del settore (produttori e consumatori di energia) e mondo accademico. Un

¹⁶ Commissione europea (2016), "Second Consumer Market Study on the functioning of retail electricity markets for consumers in the EU".

¹⁷ Commissione europea (2012) "Consultation Paper on generation adequacy, capacity mechanisms and the internal market in electricity".
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20130207_generation_adequacy_consultation_document.pdf

grafico dettagliato delle risposte alla consultazione è disponibile online¹⁸, unitamente ai contributi individuali e a una sintesi dei risultati della consultazione¹⁹;

2) dal 22 gennaio al 17 aprile 2014 è stata condotta una consultazione pubblica dedicata ai mercati al dettaglio dell'energia elettrica e ai consumatori finali²⁰. La Commissione ha ricevuto 237 risposte, di cui il 20% provenienti da fornitori di energia, il 14% da DSO, il 7% da organizzazioni dei consumatori e il 4% da autorità nazionali di regolamentazione. Ha partecipato alla consultazione anche un significativo numero di singoli cittadini. Una sintesi completa della risposte è reperibile sul sito web della Commissione²¹;

3) dal 15 luglio al 9 ottobre 2015 è stata condotta un'ampia consultazione pubblica²² su un nuovo assetto del mercato dell'energia.

Nell'ambito di questa consultazione la Commissione ha ricevuto 320 risposte. Il 50% circa delle osservazioni è pervenuto da associazioni dell'industria nazionali o dell'UE, il 26% da società attive nel settore energetico (fornitori, intermediari, consumatori) e il 9% da gestori di reti. Hanno contribuito alla consultazione anche 17 governi nazionali e varie autorità nazionali di regolamentazione. Significativo è stato anche il numero di singoli cittadini e istituti accademici. Una descrizione dettagliata dei pareri dei portatori di interessi per ciascuna specifica opzione strategica è disponibile nella valutazione d'impatto che accompagna la presente iniziativa legislativa.

- **Ricorso al parere di esperti**

La preparazione del regolamento proposto e la valutazione d'impatto si basano su un ampio corpus di materiali, tutti menzionati nelle note a piè di pagina della valutazione d'impatto. Tra questi si annoverano quasi 30 studi e strumenti di modellamento, condotti perlopiù da parti esterne indipendenti e finalizzati a valutare opzioni specifiche nell'ambito dell'attuale proposta. Tali studi, che sono elencati all'allegato V della valutazione d'impatto, esaminano una serie di metodologie, soffermandosi in particolare sulle stime quantitative delle analisi dei benefici rispetto ai costi economici e sociali.

Inoltre, la Commissione ha anche condotto un'indagine settoriale sui meccanismi nazionali di regolazione delle capacità i cui risultati intermedi sono stati prontamente acquisiti nella fase preparatoria della presente proposta²³. I risultati di questi studi hanno integrato le numerose osservazioni formulate dai portatori di interessi descritti sopra e, nel complesso, hanno fornito alla Commissione un'ampia base di prove su cui fondare le presenti proposte.

18

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Charts_Public%20Consultation%20Retail%20Energy%20Market.pdf

19 Commissione europea (2012) "Consultation Paper on generation adequacy, capacity mechanisms and the internal market in electricity".

<https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-generation-adequacy-capacity-mechanisms-and-internal-market-electricity>

20 Commissione europea (2014), Consultazione sul mercato al dettaglio dell'energia

<https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-retail-energy-market>

21

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Charts_Public%20Consultation%20Retail%20Energy%20Market.pdf

22 Commissione europea (2015), Consultazione su un nuovo assetto del mercato dell'energia COM(2015) 340 final <https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/public-consultation-new-energy-market-design>

23 Relazione intermedia sull'indagine settoriale sui meccanismi di regolazione della capacità, C(2016) 2107 final.

- **Valutazione d’impatto**

Tutte le misure proposte sono state oggetto di una valutazione d’impatto. Il 7 novembre 2016 il comitato per il controllo normativo ha espresso un parere positivo. Nell’allegato I della valutazione d’impatto è descritta la modalità con cui si è tenuto conto dei pareri del comitato per il controllo normativo.

La valutazione d’impatto ha analizzato una serie di opzioni strategiche per ciascun gruppo di problemi individuati. Questi gruppi di problemi e le varie modalità d’intervento sono elencati di seguito.

Adeguare l’assetto del mercato all’aumento delle fonti energetiche rinnovabili e ai progressi tecnologici

La valutazione d’impatto ha approvato un rafforzamento delle attuali regole di mercato per garantire parità di condizioni tra tutte le tecnologie di generazione e le risorse, rimuovendo le distorsioni di mercato esistenti. Essa affronta il problema delle norme che creano discriminazioni tra risorse e che limitano o favoriscono l’accesso di talune tecnologie alla rete dell’energia elettrica. Inoltre, tutti i partecipanti ai mercati si accollerebbero la responsabilità finanziaria degli squilibri causati sulla rete e tutte le risorse sarebbero retribuite sul mercato a parità di condizioni. Le barriere alla gestione attiva della domanda verrebbero rimosse. L’opzione selezionata rafforzerebbe inoltre i mercati di breve termine avvicinandoli ai mercati in tempo reale, in modo da offrire la massima opportunità di rispondere alle esigenze di flessibilità, e aumentando l’efficienza dei mercati di bilanciamento. Tale opzione comprende misure che concorrerebbero ad attirare sul mercato tutte le risorse flessibili distribuite concernenti generazione, domanda e stoccaggio tramite incentivi adeguati e un assetto del mercato più adatto ad esse nonché misure per incentivare meglio i DSO.

Un approccio di tipo non regolamentare è stato escluso poiché offrirebbe un margine limitato di miglioramento del mercato e di garanzia di parità di condizioni tra le risorse. L’attuale quadro regolamentare dell’UE nei settori pertinenti è effettivamente limitato e, per alcuni ambiti, persino inesistente. Inoltre, si è calcolato che la cooperazione volontaria non garantirebbe al mercato un appropriato livello di armonizzazione o di certezza. È stata parimenti accantonata l’opzione della piena armonizzazione delle regole di mercato poiché i cambiamenti potrebbero violare i principi di proporzionalità e, in generale, sarebbero inutili, considerato lo stato attuale dei mercati europei dell’energia.

Affrontare il problema dei futuri investimenti nella generazione di energia e dei meccanismi di regolazione della capacità non coordinati

Sono state valutate varie opzioni strategiche rispetto allo scenario di partenza, ciascuna delle quali propone vari gradi di allineamento e coordinamento tra Stati membri a livello di UE, e un diverso grado di affidamento ai pagamenti del mercato dell’energia da parte dei partecipanti ai mercati.

Un’opzione cosiddetta “esclusivamente di mercato” vedrebbe un miglioramento e un’interconnessione adeguati dei mercati europei, che offrirebbero i segnali di prezzo necessari per incentivare gli investimenti nelle nuove risorse e nei luoghi adatti. In uno scenario di questo tipo i meccanismi di regolazione della capacità non sarebbero più necessari.

L’opzione selezionata si basa su quest’ultimo scenario esclusivamente di mercato ma non esclude la possibilità che gli Stati membri ricorrano a meccanismi di regolazione della capacità, purché fondati su una metodologia condivisa di valutazione dell’adeguatezza delle risorse, applicata in piena trasparenza attraverso l’ENTSO dell’energia elettrica e l’ACER, e purché conformi a caratteristiche comuni che ne assicurino una migliore compatibilità con

una cooperazione transfrontaliera armonizzata. Questa opzione poggia sulla Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 della Commissione europea, oltre che sull'Indagine settoriale sui meccanismi di regolazione della capacità.

Un approccio non regolamentare è stato escluso poiché le disposizioni esistenti ai sensi della legislazione dell'UE non sono sufficientemente chiare e solide per far fronte alle sfide che si prospettano per il sistema europeo dell'energia elettrica. Inoltre, la cooperazione volontaria potrebbe non garantire livelli adeguati di armonizzazione in tutti gli Stati membri o di certezza per il mercato. Per risolvere i problemi in maniera coerente è necessario un intervento legislativo. L'opzione secondo cui, in base alle valutazioni regionali o UE dell'adeguatezza della produzione energetica, intere regioni o, in definitiva, tutti gli Stati membri dell'UE dovrebbero mettere obbligatoriamente a punto meccanismi di regolazione della capacità è stata scartata in quanto sproporzionata.

Scarso rendimento dei mercati al dettaglio: lentezza nella mobilitazione e scarsi livelli di servizio

L'opzione approvata prevede la graduale soppressione, da parte degli Stati membri, della regolamentazione generalizzata dei prezzi entro un termine fissato nella legislazione dell'UE, a partire dai prezzi sottocosto. Tale opzione ammette una regolamentazione provvisoria dei prezzi per i consumatori vulnerabili. L'utilizzo di imposte sulla risoluzione dei contratti sarà limitato al fine di aumentare il coinvolgimento dei consumatori. La fiducia dei consumatori verso i siti web che consentono di effettuare confronti deve essere promossa attraverso le autorità nazionali con la messa a punto di uno strumento di certificazione. Inoltre, principi di alto livello garantiranno che le bollette energetiche siano chiare e di facile comprensione e che rispondano a requisiti minimi in termini di contenuti. Gli Stati membri saranno inoltre tenuti a monitorare il numero di famiglie che versano in condizioni di povertà energetica. Infine, per consentire lo sviluppo di nuovi servizi da parte di nuovi operatori e società di servizi energetici, sarà assicurato l'accesso non discriminatorio ai dati dei consumatori.

Tra le altre opzioni passate al vaglio ma accantonate si annoverano la piena armonizzazione della legislazione in materia di consumatori e delle ampie salvaguardie per i consumatori; le esenzioni alla regolamentazione dei prezzi definite a livello UE in base a una soglia di consumo o a una soglia di prezzo; l'imposizione di un modello standard di trattamento dei dati e la responsabilità assegnata a un operatore neutrale del mercato, come ad esempio un TSO; il divieto posto su tutte le spese relative al cambio di fornitore, compresi gli oneri previsti in caso di cessazione del contratto, e la parziale armonizzazione del contenuto delle bollette energetiche; infine, l'introduzione di un quadro dell'UE per monitorare la povertà energetica sulla base di un'indagine dell'efficienza energetica degli alloggi esistenti condotta dagli Stati membri oltre che di misure preventive per evitare interruzioni del servizio. Tutte queste opzioni sono state accantonate in ragione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Nemmeno il mantenimento dello status quo è stato considerato un'opzione percorribile dalla quasi totalità dei portatori di interessi consultati.

Miglioramento del quadro istituzionale e ruolo dell'Agenzia

Il quadro istituzionale del terzo pacchetto mira a promuovere la cooperazione delle autorità nazionali di regolamentazione e la collaborazione tra TSO. Dall'epoca della loro costituzione, l'ACER e le ENTSO hanno svolto un ruolo chiave nel cammino verso un mercato interno dell'energia funzionante. Tuttavia, i recenti sviluppi osservati sui mercati europei dell'energia di cui si tiene conto nella presente valutazione d'impatto e nelle proposte dell'iniziativa sull'assetto del mercato rendono necessario un adeguamento del quadro istituzionale. Inoltre, l'attuazione del terzo pacchetto ha messo in evidenza che è ancora possibile migliorare alcuni aspetti del quadro applicabile all'ACER e alle ENTSO. In termini di opzioni considerate per

la riforma del quadro istituzionale, uno scenario che ipotizzava il mantenimento dello status quo è stato accantonato perché avrebbe comportato lacune a livello regolamentare e di vigilanza del mercato, in considerazione dell'evoluzione delle disposizioni in materia di mercato introdotte nella presente proposta e dei progressi in corso a livello di legislazione secondaria dell'UE.

È stato preso in esame un approccio non regolamentare di “attuazione più rigorosa” e di cooperazione volontaria, senza ulteriori nuove misure per adeguare il quadro istituzionale. Una migliore garanzia dell'applicazione della legislazione esistente significa continuare a attuare il terzo pacchetto e completare l'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti descritti nello scenario “mantenimento dello status quo”, oltre che provvedere a un'applicazione più rigorosa. Tuttavia, la sola ipotesi di un'attuazione più rigorosa non comporterebbe alcun miglioramento dell'attuale quadro istituzionale.

È stata considerata un'opzione legislativa per trasformare l'ACER in un organismo più simile a un regolatore paneuropeo, ma alla fine anche tale opzione è stata scartata. Perché l'Agenzia possa svolgere questo ruolo, sarebbe infatti indispensabile provvedere a un significativo rafforzamento del bilancio e del personale dell'ACER, poiché si renderebbe necessaria una forte concentrazione di esperti all'interno dell'Agenzia. Sembra inoltre opportuno mantenere il coinvolgimento dei regolatori nazionali nel processo decisionale dell'Agenzia e non sostituire sistematicamente le decisioni di maggioranza adottate dai regolatori nazionali con decisioni del direttore.

Sono state quindi prese in considerazione opzioni legislative che consentono di migliorare l'ACER a partire dal quadro esistente. L'opzione approvata dalla valutazione d'impatto permette di adattare il quadro istituzionale dell'UE alle nuove realtà del sistema dell'energia elettrica. Tiene conto inoltre della conseguente necessità di una maggiore cooperazione regionale e delle lacune regolamentari esistenti e future nel mercato dell'energia, offrendo in tal modo flessibilità grazie a una combinazione di approcci dal basso e dall'alto.

In aggiunta, per colmare le lacune esistenti per quanto riguarda le funzioni regolamentari delle autorità nazionali di regolamentazione a livello regionale, le iniziative politiche previste da questa opzione delineerebbero un quadro regionale flessibile capace di ottimizzare il coordinamento regionale e il processo decisionale delle autorità nazionali di regolamentazione. Questa opzione introdurrebbe un sistema di decisioni regionali coordinate e la vigilanza di talune questioni da parte delle autorità nazionali di regolamentazione della regione (per esempio, i centri operativi regionali e altri enti derivanti dalle iniziative sull'assetto del mercato proposte) e conferirebbe all'ACER un ruolo di salvaguardia dell'interesse dell'UE.

Diritti fondamentali

La presente proposta può avere conseguenze su una serie di diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, in particolare: il rispetto della vita privata e della vita familiare (articolo 7), il diritto alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8), il divieto di discriminazione (articolo 21), il diritto all'assistenza sociale (articolo 34), l'accesso ai servizi d'interesse economico generale (articolo 36), l'integrazione di un livello elevato di tutela dell'ambiente (articolo 37) e il diritto a un ricorso effettivo (articolo 47).

Ciò avviene in particolare attraverso una serie di disposizioni che riguardano la protezione dei consumatori, la povertà energetica, la protezione dei consumatori vulnerabili, l'accesso ai servizi d'interesse economico generale, la protezione dei dati e la vita privata.

Una sintesi della valutazione d'impatto è disponibile sul sito web della Commissione²⁴, unitamente al parere positivo del comitato per il controllo normativo.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La proposta potrebbe aumentare gli obblighi di natura amministrativa, sia pur in misura limitata. Per esempio, se fosse garantita la parità di condizioni per consentire a tutte le tecnologie di partecipare pienamente ai mercati dell'energia, queste stesse tecnologie dovrebbero conformarsi a una serie di requisiti di conformità al mercato che potrebbero comportare oneri amministrativi.

Le misure previste per migliorare la liquidità e l'integrazione dei mercati dell'energia potrebbero anche generare un impatto di breve termine per le imprese, che dovrebbero adeguarsi alle nuove modalità di negoziazione dell'energia. Si tratta comunque di adeguamenti minimi rispetto allo scenario di mantenimento dello status quo, poiché i vantaggi economici della riforma sarebbero ben superiori a qualsiasi forma di riorganizzazione amministrativa di breve o lungo termine.

Allo stesso modo, la graduale soppressione dei prezzi regolamentati a livello di Stato membro obbligherà le autorità nazionali di regolamentazione ad intensificare gli sforzi di controllo dei mercati, assicurare una concorrenza efficiente e garantire la protezione dei consumatori. Tali sforzi potrebbero essere controbilanciati da un maggior coinvolgimento dei consumatori, che interverrebbero spontaneamente per promuovere la concorrenza nel mercato.

Dal ventaglio di attività da svolgere nel contesto istituzionale aggiornato scaturirà inoltre un nuovo insieme di requisiti per il coinvolgimento a livello amministrativo dei regolatori nazionali e dei gestori dei sistemi di trasmissione, tra cui la partecipazione in seno all'ACER e ai processi decisionali che sfociano nella scelta di metodologie e pratiche per la corretta gestione degli scambi di energia in corrispondenza delle frontiere.

Un'analisi dettagliata delle conseguenze amministrative ed economiche di ciascuna opzione strategica considerata sulle attività e sulle autorità pubbliche è reperibile nel capitolo 6 della valutazione d'impatto.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'impatto sul bilancio associato alla proposta contenuta nel presente pacchetto riguarda le risorse dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), che sono descritte nella scheda finanziaria legislativa allegata alla proposta di rifusione del regolamento della Commissione che istituisce l'ACER. In sostanza, i nuovi compiti assegnati all'ACER, vale a dire la valutazione dell'adeguatezza del sistema e l'istituzione di centri operativi regionali, richiedono il reclutamento di un numero massimo di 18 ulteriori ETP nell'Agenzia nel 2020, nonché l'assegnazione delle relative risorse finanziarie.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e comunicazione**

La Commissione monitorerà il recepimento e la conformità da parte degli Stati membri e di altri attori delle misure che saranno infine adottate, e emanerà provvedimenti esecutivi, se e ove necessario. Inoltre, come si è avuto modo di specificare nel contesto dell'attuazione del

²⁴ [OP: inserire il link alla valutazione d'impatto]

terzo pacchetto Energia, la Commissione redigerà documenti orientativi che offriranno assistenza nell'attuazione delle misure adottate.

Nelle sue attività di monitoraggio e attuazione la Commissione sarà sostenuta dall'ACER. La relazione annuale dell'Agenzia e le parallele valutazioni a cura della Commissione, unitamente alle comunicazioni del gruppo di coordinamento per l'energia elettrica, rientrano tutte nelle disposizioni previste dalla presente iniziativa. L'Agenzia sarà invitata a rivedere ulteriormente i suoi indicatori per garantire che continuino a essere pertinenti per monitorare i progressi verso gli obiettivi sottesi alle presenti proposte, affinché questi possano essere adeguatamente rispecchiati, tra le altre cose, nella relazione annuale di monitoraggio dei mercati dell'Agenzia.

In parallelo alle azioni proposte, la Commissione presenterà un'iniziativa concernente la governance dell'Unione dell'energia che semplificherà gli obblighi di pianificazione, comunicazione e monitoraggio. In base all'iniziativa sulla governance dell'Unione dell'energia, gli attuali obblighi di monitoraggio e comunicazione della Commissione e degli Stati membri nel terzo pacchetto Energia saranno integrati nelle relazioni orizzontali sullo stato di attuazione e sul monitoraggio. Ulteriori informazioni sulla semplificazione dei requisiti in materia di monitoraggio e comunicazione sono disponibili nella valutazione d'impatto per la governance dell'Unione europea.

Una discussione più esaustiva sui meccanismi di monitoraggio e sugli indicatori di riferimento è disponibile nel capitolo 8 della valutazione d'impatto.

6. ILLUSTRAZIONE DELLE SINGOLE DISPOSIZIONI DELLE PROPOSTE

• Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione)

Il capo I della direttiva proposta contiene chiarimenti circa l'oggetto e il campo di applicazione, ponendo in evidenza i consumatori e l'importanza del mercato interno e dei suoi principi fondamentali. Fornisce inoltre un aggiornamento delle principali definizioni usate nella direttiva.

Il capo II della direttiva proposta definisce il principio generale secondo cui gli Stati membri devono garantire che il mercato dell'energia elettrica dell'UE sia competitivo, orientato ai consumatori, flessibile e non discriminatorio. Sottolinea che i provvedimenti nazionali non dovrebbero ostacolare indebitamente i flussi transfrontalieri, la partecipazione dei consumatori o gli investimenti. Sancisce altresì il principio secondo cui i prezzi delle forniture siano basati sul mercato, fatte salve eccezioni debitamente giustificate. Questo capo chiarisce anche taluni principi relativi al funzionamento dei mercati dell'energia elettrica dell'UE, come il diritto di scegliere un fornitore. Fornisce infine norme aggiornate sui possibili obblighi di servizio pubblico che potrebbero essere imposti dagli Stati membri alle imprese del settore energetico in determinate circostanze.

Il capo III della direttiva proposta rafforza i diritti preesistenti dei consumatori e ne introduce dei nuovi che mirano a porre i consumatori al centro dei mercati energetici, conferendo loro maggiori poteri e tutele. Stabilisce norme su una maggiore trasparenza delle informazioni di fatturazione e sull'introduzione di strumenti di confronto certificati. Contiene disposizioni che garantiscono ai consumatori la possibilità di scegliere e cambiare liberamente fornitori o aggregatori, il diritto ad avere un contratto con prezzi dinamici e la possibilità di partecipare ai mercati dell'energia tramite la gestione attiva della domanda, l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica. Autorizza ogni consumatore a richiedere un contatore intelligente dotato di un insieme minimo di funzionalità. Migliora inoltre le precedenti norme

che prevedono la possibilità per i consumatori di condividere i propri dati con fornitori ed erogatori di servizi, chiarendo il ruolo delle parti responsabili della gestione dei dati e definendo un formato di dati comune europeo che la Commissione dovrebbe elaborare mediante un atto di esecuzione. Mira inoltre a garantire che gli Stati membri affrontino il problema della povertà energetica. Chiede altresì agli Stati membri di definire quadri per gli aggregatori indipendenti e per la gestione attiva della domanda secondo principi che ne consentano la partecipazione piena al mercato. Definisce un quadro per le comunità energetiche locali, che possono generare, distribuire, aggregare, stoccare e fornire energia elettrica o servizi di efficienza energetica a livello locale. Offre infine chiarimenti sulle disposizioni preesistenti in materia di contatori intelligenti, punti di contatto unici e diritti alla composizione stragiudiziale delle controversie, al servizio universale e allo status di consumatori vulnerabili.

Il capo IV della direttiva proposta fornisce chiarimenti sui compiti dei DSO, segnatamente per quanto concerne le attività dei DSO in materia di appalti dei servizi di rete per garantire flessibilità, l'integrazione dei veicoli elettrici e la gestione dei dati. Chiarisce altresì il ruolo dei DSO con riferimento ai punti di stoccaggio e di ricarica per veicoli elettrici.

Il capo V della direttiva proposta sintetizza le norme generali che si applicano ai TSO, rifacendosi ampiamente al testo esistente, e fornisce soltanto alcuni chiarimenti riguardanti i servizi ausiliari e i nuovi centri operativi regionali.

Il capo VI della direttiva proposta, che definisce le norme in materia di separazione elaborate nel terzo pacchetto Energia, rimane invariato per quanto riguarda le principali norme sostanziali, segnatamente in relazione ai tre regimi per i TSO (separazione proprietaria, gestore di sistema indipendente e gestore di trasmissione indipendente), così come restano invariate le disposizioni sulla designazione e la certificazione dei TSO. Fornisce un chiarimento soltanto in merito alla possibilità per i TSO di possedere infrastrutture di stoccaggio o di fornire servizi ausiliari.

Il capo VII della direttiva proposta contiene le norme in materia di costituzione, ambito di applicazione dei poteri e dei doveri e funzionamento dei regolatori nazionali indipendenti dell'energia. La proposta mette in evidenza, in particolare, l'obbligo dei regolatori di collaborare con i regolatori vicini e con l'ACER in caso di questioni di rilevanza transfrontaliera e aggiorna l'elenco dei compiti dei regolatori, tra l'altro con riferimento alla supervisione dei centri operativi regionali di nuova creazione.

Il capo VIII della direttiva proposta modifica alcune disposizioni generali, comprese quelle sulle deroghe alla direttiva, l'esercizio della delega da parte della Commissione e il comitato istituito conformemente alle norme di comitatologia ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

I nuovi allegati della direttiva proposta definiscono maggiori obblighi sugli strumenti di confronto, sulla fatturazione e sulle informazioni di fatturazione e modificano gli obblighi preesistenti per i contatori intelligenti e la loro diffusione.

- **Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione)**

Il capo I del regolamento proposto definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione, e contiene le definizioni dei termini in esso utilizzati. Mette in evidenza l'importanza di segnali del mercato non falsati per garantire una maggiore flessibilità, la decarbonizzazione e l'innovazione, e aggiorna e integra le principali definizioni usate nel regolamento.

Il capo II del regolamento proposto introduce un nuovo articolo, che definisce i principi chiave che la legislazione nazionale in materia energetica deve rispettare per permettere lo sviluppo di un mercato interno dell'energia elettrica funzionante. Definisce inoltre i principi giuridici fondamentali per le norme in materia di scambi di energia elettrica nell'arco di periodi di scambio diversi (mercati di bilanciamento, giornalieri, infragiornalieri e a termine), compresi i principi per la formazione dei prezzi. Chiarisce il principio della responsabilità del bilanciamento e offre un quadro per la definizione di norme più compatibili con il mercato in materia di dispacciamento e decurtazione della generazione e della gestione attiva della domanda, comprese le condizioni per eventuali deroghe a tali norme.

Il capo III del regolamento proposto descrive la procedura per definire le zone di offerta in maniera coordinata, in linea con la procedura di revisione introdotta dal regolamento (UE) n. 1222/2015 che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione²⁵. Per risolvere il problema persistente dei significativi limiti nazionali ai flussi di energia elettrica transnazionali sono chiarite le condizioni per tali limiti eccezionali, segnatamente tramite norme che dovrebbero garantire che le importazioni e le esportazioni di energia elettrica non siano subordinate a restrizioni imposte dagli attori nazionali per motivi economici. Questo capo contiene inoltre modifiche ai principi preesistenti per le tariffe delle reti di trasmissione e distribuzione e definisce una procedura per promuovere la progressiva convergenza dei metodi di tariffazione nella sfera della trasmissione e della distribuzione. Definisce infine norme modificate per l'utilizzo delle rendite da congestione.

Il capo IV del regolamento proposto definisce nuovi principi generali per la gestione coordinata da parte degli Stati membri delle problematiche legate all'adeguatezza delle risorse. Definisce principi e una procedura per l'elaborazione di una valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse, per determinare meglio la necessità di meccanismi di regolazione della capacità e, se del caso, la definizione di uno standard di affidabilità da parte degli Stati membri. Chiarisce come e a quali condizioni è possibile introdurre meccanismi di regolazione della capacità in maniera compatibile con il mercato. Illustra principi di assetto compatibili con il mercato per i meccanismi di regolazione della capacità, comprese norme per la partecipazione delle capacità situate in un altro Stato membro e per l'uso delle interconnessioni. Definisce in che modo i centri operativi regionali, i TSO nazionali, l'ENTSO dell'energia elettrica e i regolatori nazionali tramite l'ACER saranno coinvolti nell'elaborazione di parametri tecnici per la partecipazione delle capacità situate in un altro Stato membro oltre che delle norme operative per la partecipazione.

Il capo V del regolamento proposto definisce compiti e doveri dell'ENTSO dell'energia elettrica e le mansioni di monitoraggio dell'ACER al riguardo, chiarendo al tempo stesso che essa è tenuta ad agire in maniera indipendente e nell'interesse dell'Europa. Delinea la missione dei centri operativi regionali e stabilisce i criteri e la procedura per definire le regioni di gestione dei sistemi interessate da ciascun centro operativo regionale e enumera le funzioni di coordinamento svolte da tali centri. Specifica inoltre le modalità operative e organizzative, gli obblighi di consultazione, i requisiti e le procedure per l'adozione di decisioni e raccomandazioni e per la loro revisione, la composizione e le responsabilità del consiglio di amministrazione e gli accordi in materia di responsabilità legale dei centri operativi regionali. Il capo integra inoltre le norme sulla connessione delle unità di cogenerazione precedentemente incluse nella direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica. Le norme relative a un piano di

²⁵ Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (GU L 197 del 25.7.2015, pag. 24).

sviluppo decennale della rete, alla compensazione fra gestori dei sistemi di trasmissione, allo scambio di informazioni e alla certificazione rimangono perlopiù invariate.

Il capo VI del regolamento proposto istituisce un'entità europea per i DSO, definisce una procedura per la sua costituzione e i suoi compiti, anche con riferimento alla consultazione dei portatori di interessi. Fornisce altresì norme dettagliate sulla cooperazione tra DSO e TSO in materia di pianificazione e gestione delle rispettive reti.

Il capo VII del regolamento proposto stabilisce poteri e norme preesistenti per l'adozione da parte della Commissione di atti delegati sotto forma di codici di rete o orientamenti. Chiarisce inoltre la natura giuridica e l'adozione dei codici di rete e degli orientamenti, e ne estende i potenziali contenuti ad ambiti quali le strutture tariffarie per la distribuzione; le norme per la fornitura di servizi ausiliari a bassa frequenza; le norme in materia di gestione attiva della domanda, stoccaggio di energia e decurtazione della domanda; le norme in materia di cibersecurity; le norme concernenti i centri operativi regionali; la decurtazione della generazione e il ridispacciamento di generazione e domanda. Semplifica e snellisce la procedura per l'elaborazione di codici di reti dell'energia elettrica e conferisce ai regolatori nazionali la possibilità di decidere in seno all'ACER su questioni concernenti l'attuazione dei codici di reti e orientamenti in materia di reti. Coinvolge inoltre maggiormente l'entità europea per i DSO e altri portatori di interessi nella procedura di elaborazione delle proposte di codici di reti dell'energia elettrica.

Il capo VIII del regolamento proposto definisce le disposizioni finali. Contiene le norme preesistenti per l'esenzione dei nuovi interconnettori per corrente continua da talune prescrizioni della direttiva e del regolamento in materia di energia elettrica, fornendo al tempo stesso chiarimenti sulla procedura che le autorità nazionali di regolamentazione possono adottare per modificarle.

L'allegato del regolamento proposto definisce più nel dettaglio le funzioni attribuite ai centri operativi regionali creati dal regolamento.

- **Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione)**

In generale, si propone di adattare le norme concernenti l'ACER all'"orientamento comune" sulle agenzie decentrate dell'UE concordato tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'UE e la Commissione europea (orientamento comune)²⁶. Nel caso dell'ACER, tuttavia, al momento è giustificato continuare a discostarsi in misura limitata dall'orientamento comune.

Il capo I del regolamento proposto descrive il ruolo, gli obiettivi e le funzioni dell'ACER e il tipo di atti che essa può adottare, oltre a definire le norme in materia di consultazione e monitoraggio. L'elenco delle funzioni è stato aggiornato al fine di includervi i compiti dell'ACER nel campo della supervisione del mercato all'ingrosso e delle infrastrutture transfrontaliere, che sono stati attribuiti all'ACER successivamente all'adozione del regolamento.

In relazione all'adozione dei codici di rete per l'energia elettrica, all'ACER è stata attribuita maggiore responsabilità nell'elaborazione e nella presentazione alla Commissione della proposta finale di un codice di rete, confermando al tempo stesso il ruolo di consulente

²⁶ Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea sulle agenzie decentrate del 19 luglio 2012.

tecnico dell'ENTSO dell'energia elettrica. La proposta prevede altresì che i DSO siano ufficialmente rappresentati a livello UE, segnatamente nello sviluppo delle proposte di codici di rete, al fine di rispecchiarne l'accresciuta responsabilità. Si attribuisce all'Agenzia la competenza di decidere quanto a termini, metodi e algoritmi per l'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti nel settore dell'energia elettrica.

Riguardo alle funzioni in un contesto regionale comprendente soltanto un limitato numero di regolatori nazionali, è introdotto un processo decisionale di livello regionale. Di conseguenza, il direttore dovrebbe esprimere un parere in merito alla rilevanza prettamente regionale o meno di una determinata questione. Se il comitato dei regolatori ritiene, con il direttore, che una questione abbia rilevanza regionale, un suo sottocomitato regionale dovrebbe preparare la decisione in questione, che alla fine dovrebbe essere adottata o respinta dallo stesso comitato dei regolatori. In caso contrario il comitato dei regolatori decide senza l'intervento di un sottocomitato regionale.

Il capo in questione definisce inoltre una serie di nuovi compiti per l'ACER concernenti il coordinamento di talune funzioni proprie dei centri operativi regionali in seno all'Agenzia, la supervisione dei gestori del mercato elettrico designati e l'approvazione dei metodi e della proposta riguardanti l'adeguatezza della generazione e la preparazione ai rischi.

Il capo II del regolamento proposto descrive le norme organizzative concernenti il consiglio di amministrazione, il comitato dei regolatori, il direttore, la commissione dei ricorsi e, come nuova disposizione, i gruppi di lavoro dell'Agenzia. Benché varie singole disposizioni siano state adattate all'orientamento comune sulle agenzie decentrate dell'UE o alle nuove regole di votazione del Consiglio, le principali caratteristiche della struttura di governo esistente, con particolare riferimento al comitato dei regolatori, sono state mantenute invariate.

Di seguito si riportano i motivi che giustificano questo scostamento dell'ACER dall'orientamento comune.

I principali obiettivi della politica europea in materia di energia elettrica, vale a dire la sicurezza dell'approvvigionamento, prezzi abbordabili dell'energia elettrica e la decarbonizzazione, potrebbero essere raggiunti in modo più efficace rispetto ai costi con l'istituzione di un mercato europeo integrato dell'energia elettrica. Di conseguenza, l'infrastruttura di trasmissione dell'energia elettrica viene gradualmente interconnessa, volumi crescenti di energia elettrica sono oggetto di scambio a livello transfrontaliero, le capacità di generazione sono condivise su scala europea e il sistema di trasmissione è gestito tenendo conto degli aspetti regionali e transfrontalieri. I presenti pacchetti legislativi rafforzano ulteriormente queste tendenze, che si prevede porteranno incrementi di efficienza a vantaggio dei clienti europei.

Una preconditione per la creazione di un mercato interno dell'energia elettrica è l'apertura del settore alla concorrenza. Come per altri settori economici, l'apertura del mercato dell'energia elettrica rende necessaria l'adozione di nuove norme, in particolare con riferimento ai sistemi di trasmissione e distribuzione, e l'introduzione di una vigilanza regolamentare. A tal fine sono state istituite autorità regolamentari indipendenti, cui è affidata la responsabilità specifica di vigilare sulle norme nazionali ed europee applicabili al settore dell'energia elettrica.

Tuttavia, di fronte all'aumento degli scambi transfrontalieri e alla gestione dei sistemi che tiene conto del contesto regionale ed europeo, le autorità nazionali di regolamentazione hanno dovuto intensificare il coordinamento delle proprie azioni con le autorità di altri Stati membri. L'ACER è stata concepita per diventare la piattaforma di tale interazione e svolge questa funzione fin dall'epoca della sua creazione nel 2011. L'organismo in seno all'Agenzia

responsabile dell'elaborazione della maggior parte dei pareri, delle raccomandazioni e delle decisioni, in collaborazione con il personale, è quindi il comitato dei regolatori, costituito da rappresentanti ad alto livello delle autorità di regolamentazione nazionali e da un rappresentante, senza diritto di voto, della Commissione. Nel primo anno di attività dell'Agenzia il comitato dei regolatori ha dato prova di contribuire efficacemente alla realizzazione dei compiti dell'Agenzia.

Poiché i mercati dell'energia sono ancora ampiamente regolamentati a livello nazionale, i regolatori nazionali svolgono un ruolo fondamentale per i mercati dell'energia. Il principale ruolo dell'ACER non consiste nell'esecuzione di competenze regolamentari delegate dalla Commissione, ma nel coordinamento delle decisioni assunte da regolatori nazionali indipendenti. La presente proposta legislativa preserva ancora in buona parte questa distribuzione di ruoli. L'attuale struttura garantisce un delicato equilibrio di poteri tra i diversi operatori, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del nascente mercato interno dell'energia. Alterare questo equilibrio in questa fase potrebbe mettere a repentaglio l'attuazione delle iniziative strategiche nelle proposte legislative e, di conseguenza, ostacolare l'ulteriore integrazione del mercato dell'energia, che rappresenta invece lo scopo principale della presente proposta. Sembra pertanto prematuro trasferire poteri decisionali a un consiglio di amministrazione come previsto dall'orientamento comune. Sarebbe al contrario opportuno mantenere la struttura attuale, che garantisce che i regolatori nazionali agiscano senza alcun intervento diretto delle istituzioni o degli Stati membri dell'UE nelle questioni specifiche. Al tempo stesso, l'operato complessivo dei regolatori rimane soggetto all'approvazione delle istituzioni dell'UE tramite documenti di programmazione, di bilancio e strategici. Le istituzioni dell'UE sono inoltre coinvolte nelle questioni amministrative. Di conseguenza, non si propone di modificare la composizione e il funzionamento dell'attuale comitato dei regolatori.

Parimenti, non si propone di adattare il concetto di consiglio di amministrazione al modello del consiglio di amministrazione dell'orientamento comune. Negli ultimi anni il consiglio di amministrazione dell'Agenzia nella sua composizione attuale si è dimostrato particolarmente efficace ed efficiente. Il suo funzionamento è garantito da rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

Sebbene in questa fase la Commissione non ritenga opportuno adattare pienamente la struttura di governo dell'Agenzia all'orientamento comune, essa continuerà a monitorare se gli scostamenti descritti dall'orientamento comune continueranno a essere giustificati. La prossima valutazione è prevista nel 2021; oltre a una valutazione degli obiettivi, del mandato e dei compiti dell'Agenzia, essa si concentrerà in particolare sulla sua struttura di governo.

Il capo III del regolamento proposto contiene disposizioni finanziarie. Si propone di adattare varie singole disposizioni all'orientamento comune sulle agenzie decentrate.

Il capo IV del regolamento proposto aggiorna alcune singole disposizioni, conformandole all'orientamento comune, ma contiene disposizioni in materia di personale e responsabilità legale che sono rimaste perlopiù invariate.

↓ 2009/72/CE (adattato)

2016/0380 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ~~e che abroga la direttiva 2003/54/CE~~

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

↓ 2009/72/CE (adattato)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il ~~trattato che istituisce la Comunità europea~~, ☒ trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ☒ in particolare l'articolo ~~47, paragrafo 2, e gli articoli 55 e 95~~ ☒ 194, paragrafo 2 ☒,

vista la proposta della Commissione ☒ europea ☒,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²⁷,

visto il parere del Comitato delle regioni²⁸,

deliberando secondo la procedura ~~di cui all'articolo 251 del trattato~~ ☒ legislativa ordinaria ☒,

considerando quanto segue:

↓ nuovo

(1) Occorre apportare una serie di modifiche alla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁹. A fini di chiarezza, è opportuno procedere alla rifusione di tale direttiva.

²⁷ GU C 211 del 19.8.2008, pag. 23.

²⁸ GU C 172 del 5.7.2008, pag. 55.

↓ 2009/72/CE (adattato)
considerando 1
⇒ nuovo

- (2) ⇒ Con l'organizzazione di mercati dell'energia elettrica transfrontalieri competitivi, il ~~il~~ mercato interno dell'energia elettrica, la cui progressiva realizzazione in tutta ~~la~~ ~~Comunità~~ ~~l'~~Unione ~~è~~ in atto dal 1999, ~~è~~ persegue ~~ha~~ lo scopo di offrire a tutti i consumatori dell'Unione europea, privati o imprese, una reale libertà di scelta, creare nuove opportunità commerciali ~~e intensificare gli scambi transfrontalieri, in modo da conseguire una maggiore efficienza,~~ prezzi competitivi ⇒, segnali di investimento efficienti, ⇐ e più elevati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti ed allo sviluppo sostenibile.

↓ 2009/72/EC (adattato)
considerando 2
⇒ nuovo

- (3) La direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ~~del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica~~²⁹; ⇒ e la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⇐ ~~ha~~ hanno fornito un contributo significativo alla realizzazione del mercato interno dell'energia elettrica. ⇒ Il sistema energetico dell'Europa è tuttavia in piena trasformazione. Il comune obiettivo di decarbonizzare il sistema energetico crea nuove opportunità e sfide per i partecipanti al mercato. Parallelamente, il progresso tecnologico comporta nuove forme di partecipazione dei consumatori e cooperazione transfrontaliera. È necessario adattare le norme sul mercato dell'Unione alla nuova realtà del mercato ⇐.

↓ nuovo

- (4) Il quadro strategico per l'Unione dell'energia mira a un'Unione dell'energia in cui i cittadini sono in primo piano, svolgendo un ruolo attivo nella transizione energetica, avvantaggiandosi delle nuove tecnologie per pagare di meno e partecipando attivamente al mercato, e in cui i consumatori vulnerabili sono tutelati.

↓ nuovo

- (5) Nella comunicazione del 15 luglio 2015 «Un “new deal” per i consumatori di energia»³¹ la Commissione ha delineato la propria visione di un mercato al dettaglio che risponda meglio alle esigenze dei consumatori di energia, anche attraverso una maggiore connessione tra mercati all'ingrosso e al dettaglio. Sfruttando le nuove

²⁹ Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).

³⁰ ~~GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37.~~

³¹ COM (2015) 339 final del 15.7.2015.

tecnologie e ricorrendo ai servizi energetici offerti da imprese nuove e innovative, tutti i consumatori dovrebbero essere in grado di partecipare pienamente alla transizione energetica e gestire i consumi con soluzioni efficienti che consentano loro di risparmiare denaro e contribuire alla riduzione complessiva del consumo energetico.

↓ nuovo

- (6) Nella comunicazione della Commissione del 15 luglio 2015 dal titolo «Avvio del processo di consultazione pubblica sul nuovo assetto del mercato dell'energia»³² si sottolinea che il passaggio dalla generazione di energia in grandi impianti centralizzati a una produzione decentrata da fonti rinnovabili e a basse emissioni di carbonio richiede un adeguamento delle attuali norme sulla compravendita di energia elettrica e un cambiamento dei ruoli all'interno del mercato. Si mette inoltre in evidenza la necessità di organizzare i mercati dell'energia elettrica in modo più flessibile e di integrare pienamente tutti gli attori del mercato, tra cui i produttori di energia da fonti rinnovabili, i nuovi fornitori di servizi energetici, i fornitori di stoccaggio dell'energia e la domanda flessibile.
-

↓ nuovo

- (7) Oltre a queste nuove sfide, la direttiva è intesa a sormontare gli ostacoli che tuttora si frappongono al completamento del mercato interno dell'energia elettrica. È opportuno perfezionare il quadro normativo per risolvere i problemi attualmente posti dall'esistenza di mercati nazionali frammentati, spesso ancora caratterizzati da numerosi interventi normativi. Tali interventi hanno creato ostacoli alla vendita di energia elettrica su base paritaria e hanno innalzato i costi rispetto a soluzioni basate sulla cooperazione transfrontaliera e sui principi del mercato.
-

↓ nuovo

- (8) Il ruolo dei consumatori è fondamentale per conseguire la flessibilità necessaria ad adattare il sistema elettrico a una generazione distribuita da fonti rinnovabili e variabili. Grazie al progresso tecnologico nella gestione delle reti e nella generazione di energia da fonti rinnovabili si prospettano molte opportunità per i consumatori, e una sana concorrenza sarà indispensabile per far sì che sul mercato al dettaglio trovino spazio nuovi servizi innovativi rispondenti alle mutate esigenze e capacità dei consumatori, nonché per aumentare la flessibilità del sistema. Grazie alla partecipazione più attiva e in modi nuovi al mercato dell'energia, i cittadini dovrebbero beneficiare del mercato interno dell'energia elettrica e l'Unione dovrebbe raggiungere gli obiettivi che si è data in materia di rinnovabili.

³² COM (2015) 340 final del 15.7.2015.

↓2009/72/CE considerando 3

- (9) Le libertà assicurate ai cittadini dell'Unione dal trattato — tra l'altro, la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera fornitura dei servizi — possono essere attuate soltanto in un mercato completamente aperto, che consenta ad ogni consumatore la libera scelta dei fornitori e ad ogni fornitore la libera fornitura ai propri clienti.
-

↓ 2009/72/CE considerando 57

- (10) La promozione di una concorrenza leale e di un facile accesso per i vari fornitori, nonché delle capacità di nuova produzione di energia elettrica dovrebbe rivestire la massima importanza per gli Stati membri al fine di permettere ai consumatori di godere pienamente delle opportunità di un mercato interno dell'energia elettrica liberalizzato.
-

↓ 2009/72/CE considerando 8
(adattato)
⇒ nuovo

- (11) Al fine di assicurare la concorrenza e la fornitura di energia elettrica al prezzo più competitivo possibile, gli Stati membri e le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero agevolare l'accesso transfrontaliero di nuovi fornitori di ~~elettricità~~ energia elettrica da fonti di energia diverse come pure di nuovi fornitori di generazione di energia , stoccaggio e gestione della domanda.
-

↓2009/72/CE considerando 60
(adattato)

- (12) Tra gli obiettivi principali della presente direttiva dovrebbero figurare la garanzia di norme comuni per un vero mercato interno e un'ampia offerta di ~~elettricità~~ energia elettrica accessibile a tutti. A tal fine, prezzi di mercato senza distorsioni costituirebbero un incentivo per le interconnessioni transfrontaliere e per gli investimenti nella nuova ~~produzione~~ generazione di energia, determinando, a lungo termine, la convergenza dei prezzi.
-

↓2009/72/CE considerando 56
(adattato)

- (13) I prezzi di mercato dovrebbero fornire il giusto incentivo allo sviluppo della rete e agli investimenti in nuova ~~produzione~~ generazione di energia elettrica.

↓ 2009/72 considerando 22
(adattato)

- (14) ~~(A norma della presente direttiva n~~ Nel mercato interno dell'energia elettrica ~~esisteranno~~ esistono diversi tipi di organizzazione del mercato. Le misure che gli Stati membri potrebbero adottare per garantire parità di condizioni dovrebbero essere basate su esigenze prioritarie di interesse generale. La Commissione dovrebbe essere consultata sulla compatibilità delle misure con il trattato e la normativa ~~comunitaria~~ dell'Unione .
-

↓ nuovo

- (15) Gli Stati membri dovrebbero continuare ad avere l'ampio potere discrezionale di imporre obblighi di servizio pubblico alle imprese che operano nel settore dell'energia elettrica per perseguire obiettivi di interesse economico generale. Gli Stati membri dovrebbero garantire ai clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengono opportuno, alle piccole imprese, il diritto di essere riforniti di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi facilmente comparabili, trasparenti e competitivi. Tuttavia, gli obblighi di servizio pubblico sotto forma di regolamentazione dei prezzi di fornitura costituiscono una misura fondamentalmente distortiva, che spesso comporta un accumulo del deficit tariffario, una scelta limitata per i consumatori, scarsi incentivi al risparmio di energia e agli investimenti nell'efficienza energetica, bassi standard di servizio, calo del coinvolgimento e della soddisfazione dei consumatori, restrizione della concorrenza e un numero inferiore di prodotti e servizi innovativi sul mercato. Gli Stati membri dovrebbero pertanto applicare altri strumenti, in particolare misure mirate di politica sociale, per salvaguardare l'accessibilità economica dell'energia elettrica per i cittadini. Gli interventi sulla fissazione dei prezzi dovrebbero essere limitati solo a circostanze eccezionali. Una liberalizzazione completa del mercato al dettaglio dell'energia elettrica stimolerebbe la concorrenza, sia sui prezzi sia su fattori diversi dal prezzo, tra i fornitori esistenti e incentiverebbe l'ingresso di nuovi operatori sul mercato ampliando così la scelta per i consumatori e innalzandone il grado di soddisfazione.
-

↓ 2009/72/CE considerando 45
(adattato)

- (16) ~~Gli Stati membri dovrebbero garantire ai clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengono opportuno, alle piccole imprese, il diritto di essere riforniti di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi facilmente comparabili, trasparenti e competitivi.~~ Al fine di garantire nell'Unione ~~nella Comunità~~ la salvaguardia dei livelli qualitativi di servizio pubblico elevati, tutte le misure adottate dagli Stati membri per conseguire l'obiettivo della presente direttiva dovrebbero essere regolarmente comunicate alla Commissione. La Commissione dovrebbe pubblicare regolarmente una relazione che analizzi le misure adottate a livello nazionale per realizzare gli obiettivi relativi al servizio pubblico e che confronta la loro efficacia al fine di formulare raccomandazioni circa le misure da adottare a livello nazionale per conseguire elevati livelli di servizio pubblico. ~~Gli Stati membri dovrebbero adottare le~~

~~misure necessarie per proteggere i clienti vulnerabili nel contesto del mercato interno dell'energia elettrica. Tali misure possono variare a seconda delle circostanze particolari nello Stato membro in questione e possono includere misure specifiche riguardanti il pagamento di fatture per l'energia elettrica o misure più generali nell'ambito del sistema di previdenza sociale. Se il servizio universale è fornito anche alle piccole imprese, le misure per garantire la fornitura di tale servizio possono variare a seconda che siano rivolti ai nuclei familiari o alle piccole imprese.~~

↓ 2009/72/CE considerando 47

- (17) Gli Stati membri dovrebbero poter designare un fornitore di ultima istanza. Tale fornitore può essere la divisione vendite di un'impresa di distribuzione integrata verticalmente che svolge altresì le funzioni di distribuzione a condizione che rispetti i requisiti di indipendenza della presente direttiva.

↓ 2009/72/CE considerando 48
(adattato)

- (18) Le misure attuate dagli Stati membri per conseguire gli obiettivi di coesione economica e sociale dovrebbero poter comprendere in particolare la concessione di incentivi economici adeguati, facendo eventualmente ricorso a tutti gli strumenti nazionali e comunitari ~~☒~~ dell'Unione ~~☒~~ esistenti. Tali strumenti possono includere meccanismi di responsabilità per garantire l'investimento necessario.

↓ 2009/72 considerando 49
(adattato)

- (19) Nella misura in cui le misure adottate dagli Stati membri per adempiere agli obblighi di servizio pubblico costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo ~~87~~ ~~☒~~ 107 ~~☒~~, paragrafo 1, del trattato, gli Stati membri sono tenuti, ai sensi dell'articolo ~~88~~ ~~☒~~ 108 ~~☒~~, paragrafo 3, del trattato, a notificarle alla Commissione.

↓ 2009/72/CE considerando 52
(adattato)
⇒ nuovo

- (20) I consumatori di energia elettrica devono poter disporre di informazioni chiare e comprensibili sui loro diritti in relazione al settore energetico. La Commissione ~~dovrebbe istituire~~ ~~☒~~ ha redatto ~~☒~~, dopo aver consultato i soggetti interessati tra cui gli Stati membri, le autorità nazionali di regolamentazione, le organizzazioni dei consumatori e le imprese elettriche, una lista di controllo europea per i consumatori di energia ~~accessibile e di facile consultazione~~ che fornisca ai consumatori informazioni pratiche sui loro diritti. Detta lista di controllo per i consumatori di energia dovrebbe essere ~~⇒ tenuta aggiornata~~ ~~☒~~, fornita a tutti i consumatori e ~~dovrebbe essere~~ messa a disposizione del pubblico.

↓ nuovo

- (21) Attualmente vari fattori impediscono ai consumatori di accedere alle varie fonti di informazioni sul mercato a loro disposizione, capirle e agire di conseguenza. A tal fine è opportuno migliorare la comparabilità delle offerte e ridurre al minimo possibile gli ostacoli al cambio di fornitore senza limitare indebitamente la scelta dei consumatori.
-

↓ nuovo

- (22) Per cambiare fornitore i consumatori continuano a dover sostenere oneri diretti o indiretti di svariata natura. Tali oneri complicano il calcolo per individuare il prodotto o il servizio migliore e riducono l'immediato vantaggio finanziario derivante dal cambio di fornitore. Sopprimere tali oneri può limitare la scelta dei consumatori, in quanto sarebbero eliminati prodotti basati sulla ricompensa della fedeltà, ma imporre ulteriori restrizioni al loro uso dovrebbe migliorare il benessere dei consumatori e indurli a un maggiore coinvolgimento e migliorare la concorrenza nel mercato.
-

↓ nuovo

- (23) Gli strumenti indipendenti di confronto, tra cui i siti internet, sono mezzi efficaci con i quali i consumatori possono valutare i pro e i contro delle diverse offerte di energia sul mercato. I costi della ricerca di informazioni sono inferiori poiché le informazioni non devono più essere raccolte presso i singoli fornitori e prestatori di servizi. Tali strumenti possono soddisfare l'esigenza che le informazioni siano, da un lato, chiare e concise e, dall'altro, complete ed esaurienti. Dovrebbero mirare a includere la massima gamma possibile di offerte disponibili e coprire il mercato nel modo più completo possibile, onde offrire al cliente una panoramica rappresentativa. È di fondamentale importanza che le informazioni presentate in questi strumenti siano affidabili, imparziali e trasparenti.
-

↓ 2009/72/CE considerando 54

- (24) Garantire una maggiore protezione dei consumatori implica mettere a disposizione misure efficaci di risoluzione delle controversie per tutti i consumatori. Gli Stati membri dovrebbero predisporre procedure di gestione dei reclami rapide ed efficaci.
-

↓ nuovo

- (25) Tutti i consumatori dovrebbero poter trarre vantaggio dalla partecipazione diretta al mercato, in particolare adeguando i consumi in base ai segnali del mercato e, in cambio, beneficiare di prezzi più bassi dell'energia elettrica o di altri incentivi. È probabile che i benefici della partecipazione attiva aumentino nel tempo, quando i veicoli elettrici, le pompe di calore e altri carichi flessibili diverranno più competitivi. I consumatori dovrebbero essere posti in condizione di partecipare a tutte le forme di gestione della domanda e dovrebbero pertanto poter scegliere di dotarsi di un sistema

di misurazione intelligente e di sottoscrivere un contratto con prezzi dinamici dell'energia elettrica. In tal modo potrebbero regolare i consumi in base ai segnali del prezzo in tempo reale, che riflettono il valore e il costo dell'energia elettrica o della trasmissione in periodi diversi, mentre gli Stati membri dovrebbero assicurare un'esposizione ragionevole dei consumatori al rischio dei prezzi all'ingrosso. Gli Stati membri dovrebbero inoltre far sì che i consumatori che scelgono di non prendere parte attiva al mercato non siano penalizzati, ma anzi siano facilitati, nel modo più adatto alle condizioni del mercato nazionale, a prendere decisioni informate sulle opzioni disponibili.

- (26) I clienti di tutte le categorie (industriali, commerciali e civili) dovrebbero avere accesso ai mercati dell'energia per negoziarvi la loro flessibilità e l'energia elettrica autoprodotta. I clienti dovrebbero poter godere appieno dei vantaggi derivanti dall'aggregazione macroregionale della produzione e della fornitura e beneficiare della concorrenza transfrontaliera. Gli aggregatori svolgeranno probabilmente un ruolo importante fungendo da intermediari tra gruppi di clienti e mercato. È opportuno che siano introdotte norme trasparenti ed eque per consentire anche agli aggregatori indipendenti di svolgere questo ruolo. È auspicabile che i prodotti siano definiti in tutti i mercati organizzati dell'energia, ivi compresi i mercati dei servizi ausiliari e della capacità, in modo da incoraggiare la gestione attiva della domanda.
- (27) Nella strategia europea per una mobilità a basse emissioni³³ si sottolinea la necessità di decarbonizzare il settore dei trasporti e di ridurre le emissioni soprattutto nelle zone urbane, ponendo in evidenza il ruolo importante che può svolgere l'elettromobilità in tal senso. La diffusione dell'elettromobilità costituisce inoltre un elemento importante della transizione energetica. Le norme sul mercato definite nella presente direttiva dovrebbero pertanto concorrere a creare condizioni favorevoli per ogni tipo di veicolo elettrico. In particolare, dovrebbero salvaguardare la diffusione efficace dei punti di ricarica, sia pubblicamente accessibili sia privati, e assicurare l'integrazione efficiente della ricarica nella gestione del sistema.
- (28) La gestione della domanda sarà determinante per la ricarica intelligente dei veicoli elettrici e consentirà la loro integrazione efficiente nella rete elettrica, che, a sua volta, sarà di fondamentale importanza per la decarbonizzazione dei trasporti.
- (29) I consumatori dovrebbero poter consumare, immagazzinare e/o vendere sul mercato l'energia elettrica autoprodotta. In futuro queste attività saranno favorite dall'evoluzione delle tecnologie. Esistono tuttavia svariati ostacoli legali e commerciali, tra i quali oneri sproporzionati per l'energia elettrica consumata dall'autoproduttore, obblighi di immissione nel sistema di energia elettrica autoprodotta, oneri amministrativi come quelli che impongono agli autoproduttori che vendono energia al sistema di conformarsi agli stessi obblighi dei fornitori. Tutti gli ostacoli che impediscono ai consumatori di autoprodurre e consumare, immagazzinare o vendere sul mercato l'energia elettrica autoprodotta dovrebbero essere soppressi, assicurando nel contempo che i consumatori che autoproducono energia contribuiscano adeguatamente ai costi del sistema.
- (30) Grazie alle tecnologie dell'energia distribuita e alla responsabilizzazione dei consumatori, le iniziative collettive e le cooperative sono divenute un modo efficace ed economicamente efficiente di rispondere ai bisogni e alle aspettative dei cittadini riguardo alle fonti energetiche, ai servizi e alla partecipazione locale. L'energia in

³³ SWD(2016) 244 final.

collettività è una soluzione alla portata di tutti i consumatori che vogliono partecipare direttamente alla produzione, al consumo o alla condivisione all'interno di una rete collettiva geograficamente circoscritta che può funzionare in isola o essere allacciata alla rete pubblica di distribuzione. Questo tipo di iniziative verte principalmente sull'approvvigionamento a prezzi accessibili di energia da fonti specifiche, come le rinnovabili, per i membri o gli azionisti, a differenza delle imprese energetiche tradizionali che hanno invece fini di lucro. Grazie alla partecipazione diretta dei consumatori, le iniziative di energia in collettività stanno dimostrando di possedere il potenziale di favorire la diffusione delle nuove tecnologie e di nuovi modi di consumo, tra cui le reti di distribuzione intelligenti e la gestione della domanda, in maniera integrata. Esse possono inoltre aumentare l'efficienza energetica dei consumatori civili e contribuire a combattere la povertà energetica riducendo i consumi e le tariffe di fornitura. L'energia in collettività consente inoltre ad alcuni gruppi di consumatori civili di prendere parte al mercato dell'energia a cui altrimenti potrebbero non essere in grado di accedere. Nei casi di buona gestione, queste iniziative hanno apportato alla comunità un valore economico, sociale e ambientale che va oltre i meri benefici derivanti dall'erogazione dei servizi energetici. Le collettività locali dell'energia dovrebbero poter operare sul mercato a condizioni paritarie, senza recare distorsioni alla concorrenza. È auspicabile che i consumatori civili possano partecipare su base volontaria a un'iniziativa di energia in collettività, nonché ritirarsi senza perdere l'accesso alla rete gestita dalla collettività in questione né i diritti in quanto consumatori. L'accesso alla rete di una collettività dell'energia locale dovrebbe essere concesso a condizioni eque e corrispondenti ai costi.

- (31) Le fatture e i conguagli annuali sono mezzi importanti con cui informare i clienti. Oltre ai dati sui consumi e sui costi, questi documenti possono contenere anche altre informazioni che aiutano i consumatori a confrontare il contratto in corso con altre offerte. Tuttavia, considerando che le controversie sulle fatture sono un motivo diffusissimo di reclamo tra i consumatori, che peraltro concorre al basso livello di soddisfazione e di coinvolgimento, è necessario rendere più chiari e comprensibili le fatture e i conguagli annuali, altresì assicurando che in bolletta figurino tutte le informazioni necessarie ai consumatori per regolare i consumi, confrontare le offerte e cambiare fornitore.

↓ 2009/72/CE considerando 27

- (32) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la modernizzazione delle reti di distribuzione, ad esempio attraverso l'introduzione di reti intelligenti costruite in modo da favorire la generazione decentrata e l'efficienza energetica.

↓ nuovo

- (33) Per coinvolgere i consumatori sono necessari incentivi e tecnologie adeguati, come i contatori intelligenti. I sistemi di misurazione intelligenti responsabilizzano i consumatori che, grazie alla ricezione di dati accurati e quasi in tempo reale, possono gestire meglio i loro consumi o l'energia autoprodotta, partecipare proficuamente a programmi e altri servizi di gestione della domanda e ridurre la bolletta dell'energia elettrica. I sistemi di misurazione intelligenti consentono inoltre ai gestori dei sistemi di distribuzione di avere un quadro migliore delle reti e, di conseguenza, di ridurre i

costi di esercizio e di manutenzione e trasferire questi risparmi alle tariffe di distribuzione, che sono in ultima istanza a carico dei consumatori.

↓ 2009/72/CE considerando 55
(adattato)
⇒ nuovo

- (34) Dovrebbe essere consentito ~~basare~~ ⇒ decidere a livello nazionale ⇐ l'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti ~~su~~ ☒ sulla base di ☒ una valutazione economica. Qualora dalla valutazione si evinca che l'introduzione di detti sistemi di misurazione è ragionevole dal punto di vista economico e efficace in termini di costi soltanto per i consumatori i cui consumi di ~~elettricità~~ ☒ energia elettrica ☒ ammontano a un determinato volume, gli Stati membri dovrebbero poterne tener conto in fase di attuazione dei sistemi di misurazione intelligenti.

↓ nuovo

- (35) Gli Stati membri che non procedono all'introduzione sistematica di sistemi di misurazione intelligenti dovrebbero offrire la possibilità ai consumatori che lo richiedono di beneficiare, a condizioni eque e ragionevoli e fornendo loro tutte le informazioni necessarie, dell'installazione di un contatore intelligente dell'energia elettrica. I consumatori che non sono dotati di contatori intelligenti dovrebbero disporre di contatori che soddisfano i requisiti minimi necessari a fornire loro le informazioni di fatturazione di cui alla presente direttiva.

- (36) Per favorire la partecipazione attiva dei consumatori al mercato dell'energia elettrica, i sistemi di misurazione intelligenti che gli Stati membri introducono nei rispettivi territori dovrebbero essere interoperabili, non ostacolare il cambio di fornitore ed essere dotati di funzionalità atte a consentire ai consumatori di accedere quasi in tempo reale ai propri dati, modulare i consumi e, in funzione delle possibilità infrastrutturali, offrire la propria flessibilità alla rete e alle imprese di servizi energetici in cambio di un compenso e ottenere risparmi in bolletta.

↓ 2009/72/CE considerando 50
(adattato)
⇒ nuovo

- (37) ~~Gli obblighi del servizio pubblico, incluso per quanto riguarda il servizio universale, e le norme minime comuni che ne discendono devono essere rafforzati in modo che tutti i consumatori, in particolare i consumatori vulnerabili, possano trarre beneficio dalla concorrenza e da prezzi equi. Gli obblighi del servizio pubblico dovrebbero essere definiti su base nazionale, tenendo conto delle circostanze nazionali; il diritto comunitario dovrebbe tuttavia essere rispettato dagli Stati membri. I cittadini dell'Unione europea e, ove gli Stati membri lo reputino opportuno, le piccole imprese dovrebbero poter godere degli obblighi del servizio pubblico, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento e i prezzi ragionevoli. Un aspetto essenziale della fornitura di energia ai consumatori risiede nell'accesso a dati relativi al consumo oggettivi e trasparenti. Per questo, i consumatori dovrebbero disporre dei~~

dati concernenti il proprio consumo e conoscere i relativi prezzi e i costi dei servizi per poter invitare i concorrenti a far loro un'offerta sulla base di tali dati. È opportuno inoltre dare ai consumatori il diritto di essere adeguatamente informati sul loro consumo effettivo di energia. I pagamenti anticipati ⇒ non ⇐ dovrebbero ⇒ andare a eccessivo svantaggio degli utenti ⇐ ~~rispecchiare il consumo probabile di elettricità~~ e i diversi sistemi di pagamento dovrebbero essere non discriminatori. Le informazioni sui costi dell'energia fornite con sufficiente periodicità ai consumatori creeranno un incentivo al risparmio di energia poiché in tal modo i clienti potranno farsi direttamente un'idea degli effetti prodotti dagli investimenti per l'efficienza energetica e dai cambiamenti di comportamento. In tale ambito, la piena attuazione della ~~direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici~~³⁴ ☒ direttiva 2017/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁵ ☒ aiuterà i consumatori a ridurre i costi dell'energia.

⇓ nuovo

- (38) Negli Stati membri già esistono o si stanno elaborando diversi modelli di gestione dei dati sulla scorta dell'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti. È importante che gli Stati membri, a prescindere dal modello di gestione dei dati, introducano regole trasparenti che stabiliscano condizioni non discriminatorie di fruizione e assicurino il massimo livello di cibersicurezza e protezione dei dati, nonché l'imparzialità degli enti che li utilizzano.

↓ 2009/72/CE considerando 45 (adattato)
⇒ nuovo

- (39) ~~Gli Stati membri dovrebbero garantire ai clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengono opportuno, alle piccole imprese, il diritto di essere riforniti di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi facilmente comparabili, trasparenti e competitivi. Al fine di garantire nella Comunità la salvaguardia dei livelli qualitativi di servizio pubblico elevati, tutte le misure adottate dagli Stati membri per conseguire l'obiettivo della presente direttiva dovrebbero essere regolarmente comunicate alla Commissione. La Commissione dovrebbe pubblicare regolarmente una relazione che analizzi le misure adottate a livello nazionale per realizzare gli obiettivi relativi al servizio pubblico e che confronta la loro efficacia al fine di formulare raccomandazioni circa le misure da adottare a livello nazionale per conseguire elevati livelli di servizio pubblico. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per proteggere i clienti vulnerabili ⇒ e in condizioni di povertà energetica ⇐ nel contesto del mercato interno dell'energia elettrica. Tali misure possono variare a seconda delle circostanze particolari nello Stato membro in questione e possono includere misure ~~specifiche~~ ⇒ sociali o di politica energetica ⇐ riguardanti il~~

³⁴ ~~GU L 114 del 27.4.2006, pag. 64.~~

³⁵ Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

pagamento di fatture per l'energia elettrica o misure più generali nell'ambito del sistema di previdenza sociale ⇒ , investimenti in efficienza energetica nell'edilizia residenziale o la protezione dei consumatori, ad esempio dalla disattivazione dell'erogazione ⇐ . Se il servizio universale è fornito anche alle piccole imprese, le misure per garantire la fornitura di tale servizio possono variare a seconda che siano rivolte a clienti domestici o alle piccole imprese.

↓ nuovo

(40) I servizi energetici sono fondamentali per salvaguardare il benessere dei cittadini dell'Unione. Un'erogazione adeguata di calore, raffrescamento, illuminazione e energia per alimentare gli apparecchi è essenziale per garantire un tenore di vita dignitoso e la salute dei cittadini. Inoltre, l'accesso a tali servizi energetici permette ai cittadini europei di sfruttarne appieno le potenzialità e migliora l'inclusione sociale. Basso reddito, spesa elevata per l'energia e scarsa efficienza energetica delle abitazioni sono concause che impediscono ai nuclei famigliari in condizioni di povertà energetica di usufruire di questi servizi. Gli Stati membri dovrebbero raccogliere le informazioni necessarie a monitorare il numero di nuclei famigliari che versano in condizioni di povertà energetica. In questo compito di individuazione, teso a fornire sostegno mirato, gli Stati membri dovrebbero avvalersi di misurazioni accurate. È opportuno che la Commissione sostenga attivamente l'attuazione delle disposizioni in materia di povertà energetica favorendo la condivisione di buone prassi tra gli Stati membri.

↓ 2009/72/CE considerando 53
(adattato)
⇒ nuovo

(41) ~~La povertà energetica costituisce un problema crescente nella Comunità.~~ Gli Stati membri interessati dal problema della povertà energetica che ancora non lo hanno fatto dovrebbero quindi sviluppare piani di azione nazionali o altri quadri adeguati per affrontare la povertà energetica con l'obiettivo di ridurre il numero di persone ⇒ che ne sono ⇐ colpite ~~da tale problema.~~ ⇒ Un basso reddito, una spesa elevata per l'energia e la scarsa efficienza energetica delle abitazioni sono fattori importanti da considerare al momento di concepire gli indicatori di misurazione della povertà energetica. ⇐ In ogni caso, gli Stati membri dovrebbero garantire il necessario approvvigionamento energetico per i consumatori vulnerabili ⇒ e in condizioni di povertà energetica ⇐ . A tal fine si potrebbe ricorrere a un approccio integrato, ad esempio nel quadro della politica sociale ⇒ ed energetica ⇐ , e le relative misure potrebbero comprendere politiche sociali o miglioramenti dell'efficienza energetica per le abitazioni. La presente direttiva dovrebbe, quanto meno, ammettere politiche nazionali a favore dei clienti vulnerabili ⇒ e in condizioni di povertà energetica ⇐ .

↓ nuovo

(42) I gestori dei sistemi di distribuzione devono integrare in modo economicamente efficiente nuova generazione di energia elettrica, in particolare impianti che usano

fonti rinnovabili di energia, e nuovi carichi quali pompe di calore e veicoli elettrici. A tal fine dovrebbero poter avvalersi, ed essere incentivati a farlo, dei servizi delle risorse distribuite di energia, quali la gestione della domanda e lo stoccaggio, in base a procedure di mercato, allo scopo di gestire in modo efficiente le rispettive reti ed evitare costi ingenti di ampliamento. È opportuno che gli Stati membri adottino misure adeguate, come i codici di rete e le norme sul mercato, e offrano incentivi ai gestori dei sistemi di distribuzione sotto forma di tariffe di rete che non ostacolino la flessibilità o il miglioramento dell'efficienza energetica nella rete. Gli Stati membri dovrebbero altresì introdurre piani di sviluppo delle reti di distribuzione al fine di sostenere l'integrazione degli impianti di generazione che utilizzano fonti rinnovabili di energia, favorire lo sviluppo degli impianti di stoccaggio e l'elettrificazione del settore dei trasporti, nonché fornire agli utenti del sistema informazioni adeguate sugli interventi previsti di ampliamento o miglioramento della rete, dato che al momento nella maggior parte degli Stati membri non esiste alcuna procedura di questo tipo.

↓2009/72/CE considerando 26

- (43) L'accesso non discriminatorio alla rete di distribuzione è un presupposto determinante per l'accesso alla clientela a valle, al livello della vendita al dettaglio. ~~Il rischio di discriminazioni riguardo all'accesso dei terzi e agli investimenti è tuttavia minore al livello della distribuzione rispetto al livello della trasmissione, dove la congestione e l'influenza degli interessi della generazione o della fornitura sono in genere maggiori di quanto si verifichi a livello di distribuzione. Inoltre, la separazione giuridica e funzionale dei gestori dei sistemi di distribuzione è stata prevista dalla direttiva 2003/54/CE, soltanto a partire dal 1^a luglio 2007 e i suoi effetti sul mercato interno del gas naturale devono ancora essere valutati. Le norme sulla separazione giuridica e funzionale attualmente vigenti sono, pertanto, idonee a creare una separazione effettiva delle attività a condizione che siano più chiaramente definite, che siano attuate correttamente e che la loro osservanza sia strettamente controllata.~~ Per creare condizioni di concorrenza omogenee a livello di vendita al dettaglio è opportuno parimenti impedire ai gestori dei sistemi di distribuzione di approfittare della loro integrazione verticale per favorire la propria posizione concorrenziale sul mercato, specialmente nei confronti dei piccoli clienti civili e non civili.

↓2009/72/CE considerando 30

- (44) Qualora sia usato un sistema di distribuzione chiuso per garantire l'efficienza ottimale di una fornitura energetica integrata che richiede norme operative specifiche o qualora un sistema di distribuzione chiuso sia mantenuto principalmente per l'uso del proprietario del sistema, dovrebbe essere possibile esentare il gestore del sistema di distribuzione dagli obblighi che costituirebbero un onere amministrativo superfluo a causa della natura particolare del rapporto tra il gestore del sistema di distribuzione e gli utenti del sistema. I siti industriali, commerciali o di servizi condivisi, quali gli edifici delle stazioni ferroviarie, gli aeroporti, gli ospedali, i campeggi di grandi dimensioni con strutture integrate o gli stabilimenti dell'industria chimica possono includere sistemi di distribuzione chiusi per via della natura specializzata del loro funzionamento.

↓ 2009/72/CE considerando 8
(adattato)

- (45) Al fine di assicurare la concorrenza e la fornitura di energia elettrica al prezzo più competitivo possibile, gli Stati membri e le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero agevolare l'accesso transfrontaliero di nuovi fornitori di ~~elettricità~~ ☒ energia elettrica ☒ da fonti di energia diverse come pure di nuovi fornitori di generazione di energia.

↓ 2009/72/CE considerando 9

- (46) In assenza di una separazione effettiva delle reti dalle attività di generazione e fornitura (separazione effettiva), vi è il rischio permanente di creare discriminazioni non solo nella gestione della rete, ma anche negli incentivi che hanno le imprese verticalmente integrate a investire in misura adeguata nelle proprie reti.

↓ 2009/72/CE considerando 11
(adattato)

- (47) Solo eliminando l'incentivo, per le imprese verticalmente integrate, a praticare discriminazioni nei confronti dei loro concorrenti in fatto di investimenti e di accesso alla rete si potrà garantire una separazione effettiva delle attività. La separazione proprietaria, la quale implica la designazione del proprietario della rete come gestore del sistema e la sua indipendenza da qualsiasi interesse nelle imprese di fornitura e di ~~generazione~~ ☒ produzione ☒, rappresenta chiaramente un modo efficace e stabile per risolvere il suddetto intrinseco conflitto d'interessi e per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti. Per questo motivo il Parlamento europeo, nella risoluzione del 10 luglio 2007 sulle prospettive del mercato interno del gas e dell'energia elettrica³⁶, ha definito la separazione proprietaria a livello di trasmissione come il mezzo più efficace per promuovere in modo non discriminatorio gli investimenti nella infrastruttura, per garantire un accesso equo alla rete per i nuovi entranti e creare trasparenza nel mercato. In virtù della separazione proprietaria, gli Stati membri dovrebbero pertanto provvedere affinché le stesse persone non siano abilitate ad esercitare controlli su un'impresa di generazione o di fornitura e, allo stesso tempo, esercitare un controllo o eventuali diritti su un sistema di trasmissione o in un gestore di sistemi di trasmissione. Per converso, il controllo esercitato su un sistema di trasmissione o un gestore di sistemi di trasmissione dovrebbe escludere la possibilità di esercitare un controllo o eventuali diritti su un'impresa di generazione o di fornitura. Entro questi limiti, un'impresa di generazione o di fornitura dovrebbe essere legittimata ad avere una partecipazione di minoranza in un sistema di trasmissione o in un gestore di sistemi di trasmissione.

³⁶ GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 206.

↓2009/72/CE considerando 12
(adattato)

- (48) Qualsiasi sistema di ~~disaggregazione~~ separazione dovrebbe essere in grado di eliminare i conflitti d'interesse tra i produttori, i fornitori e i gestori dei sistemi di trasmissione, in modo da creare incentivi per i necessari investimenti e garantire l'accesso di nuovi operatori nell'ambito di un regime regolamentare trasparente ed efficace e non dovrebbe creare per le autorità nazionali di regolamentazione un regime normativo eccessivamente oneroso.

↓2009/72/CE considerando 14

- (49) Poiché la separazione proprietaria rende necessaria, in alcuni casi, la ristrutturazione di imprese, agli Stati membri che decidono di procedere a detta separazione dovrebbe essere concesso un periodo supplementare per applicare le disposizioni pertinenti. In considerazione delle connessioni verticali che intercorrono tra il settore del gas e il settore dell'energia elettrica, le disposizioni in materia di separazione dovrebbero applicarsi in entrambi i settori.

↓2009/72/CE considerando 15
(adattato)

- (50) In virtù della separazione proprietaria, per garantire la completa indipendenza della gestione delle reti dagli interessi della fornitura e della generazione ed impedire gli scambi di informazioni riservate, la stessa persona non dovrebbe essere, in pari tempo, membro del consiglio di amministrazione di un gestore del sistema ~~sistemi~~ di trasmissione o di un sistema di trasmissione e di un'impresa che esercita attività di generazione o attività di fornitura. Per la stessa ragione, la stessa persona non dovrebbe ~~essere legittimata a~~ avere la facoltà di nominare membri dei consigli di amministrazione di un gestore del sistema ~~sistemi~~ di trasmissione o di un sistema di trasmissione né ad esercitare un controllo o eventuali diritti su un'impresa che esercita attività di generazione o di fornitura.

↓2009/72/CE considerando 16

- (51) L'istituzione di un gestore di sistema ~~sistemi~~ indipendente o di un gestore di trasmissione indipendente dagli interessi della fornitura e della generazione dovrebbe consentire ad un'impresa verticalmente integrata di mantenere la proprietà degli elementi patrimoniali della rete, assicurando sempre la separazione effettiva degli interessi, purché tale gestore di sistema ~~sistemi~~ indipendente o tale gestore di trasmissione indipendente eserciti tutte le funzioni di un gestore di sistema ~~sistemi~~ e purché venga adottata una regolamentazione dettagliata e vengano istituiti efficaci meccanismi di controllo.

↓ 2009/72/CE (adattato)
considerando 17

- (52) ~~Se al~~ ~~Quando, il~~ 3 settembre 2009, l'impresa proprietaria di un sistema di trasmissione ~~faceva~~ ~~fa~~ parte di un'impresa integrata verticalmente, è opportuno ~~per tanto~~ dare agli Stati membri la possibilità di operare una scelta tra la separazione proprietaria e l'istituzione di un gestore di sistema sistemi indipendente o di un gestore di trasmissione indipendente dagli interessi della fornitura e della generazione.

↓ 2009/72/CE considerando 18

- (53) Al fine di salvaguardare interamente gli interessi degli azionisti delle imprese verticalmente integrate, agli Stati membri dovrebbe essere riconosciuta la facoltà di effettuare la separazione proprietaria tramite cessione diretta di azioni oppure tramite frazionamento delle azioni dell'impresa integrata in azioni dell'impresa della rete e azioni della residuante impresa di fornitura e generazione, purché sia osservato l'obbligo della separazione proprietaria.

↓ 2009/72/CE considerando 19
(adattato)

- (54) La piena efficacia dell'istituzione di un gestore di sistema sistemi indipendente o di un gestore di trasmissione indipendente dovrebbe essere garantita da specifiche disposizioni supplementari. Le norme sul gestore del sistema di trasmissione indipendente sui gestori dei sistemi di trasmissione indipendenti propongono un quadro regolamentare atto a garantire una concorrenza equa, investimenti sufficienti, l'accesso di nuovi operatori di mercato e l'integrazione dei mercati ~~dell'elettricità~~ ~~del~~ ~~energia elettrica~~ ~~del~~ ~~energia elettrica~~. La separazione effettiva attraverso le disposizioni relative al gestore di trasmissione trasporto indipendente dovrebbe fondarsi su un pilastro di misure organizzative e misure relative alla governance dei gestori dei sistemi del sistema di trasmissione, nonché su un pilastro di misure relative agli investimenti, alla connessione alla rete di nuove capacità di produzione e all'integrazione dei mercati mediante la cooperazione regionale. L'indipendenza del gestore di trasmissione dovrebbe, tra l'altro, essere altresì assicurata mediante taluni periodi «di riflessione» durante i quali nell'impresa verticalmente integrata non sono esercitate attività di gestione o altre attività pertinenti che danno accesso alle stesse informazioni che sarebbe stato possibile ottenere in una posizione di gestione. ~~Il modello di separazione effettiva del gestore di trasmissione indipendente risponde ai requisiti stabiliti dal Consiglio europeo nella riunione dell'8 e 9 marzo 2007.~~

↓ 2009/72/CE considerando 21

- (55) Uno Stato membro ha il diritto di scegliere la completa separazione proprietaria nel suo territorio. Se uno Stato membro ha esercitato tale diritto, un'impresa non ha il diritto di porre in essere un gestore di sistema sistemi indipendente o un gestore di

trasmissione indipendente. Inoltre, un'impresa che esercita attività di generazione o di fornitura non può esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo o diritti su un gestore di ~~sistema sistemi~~ di trasmissione di uno Stato membro che ha scelto la completa separazione proprietaria.

↓ 2009/72/CE considerando 23
(adattato)

- (56) Nell'effettuare la separazione effettiva dovrebbe essere osservato il principio di non discriminazione tra il settore pubblico e il settore privato. A tal fine, la stessa persona non dovrebbe ~~essere legittimata ad~~ avere la facoltà di esercitare un controllo o eventuali diritti, in violazione delle norme in materia di separazione proprietaria o della opzione del gestore di ~~sistema sistemi~~ indipendente, né individualmente né collettivamente, sulla composizione, le votazioni o le decisioni sia degli organi del gestore del sistema di trasmissione o ~~del sistema dei sistemi~~ di trasmissione sia degli organi delle imprese di generazione o di fornitura. Per quanto riguarda la separazione proprietaria e l'opzione del gestore ~~del sistema di sistemi~~ indipendente, purché lo Stato membro in questione sia in grado di dimostrare che la prescrizione sia osservata, due organi pubblici distinti dovrebbero essere in grado di controllare le attività di generazione e fornitura, da un lato, e le altre attività di trasmissione, dall'altro.

↓ 2009/72/CE (adattato)
considerando 24

- (57) La piena separazione effettiva delle attività di rete dalle attività di fornitura e generazione dovrebbe applicarsi in tutta ~~la Comunità~~ l'Unione sia alle imprese ~~della Comunità~~ dell'Unione sia alle imprese non ~~comunitarie~~ dell'Unione . Per garantire che le attività di rete e le attività di fornitura e generazione in tutta ~~la Comunità~~ l'Unione rimangano indipendenti ~~l'una dall'altra~~ le une dalle altre , le autorità di regolamentazione dovrebbero essere abilitate a rifiutare il rilascio della certificazione ai gestori ~~dei sistemi~~ del sistema di trasmissione che non rispettano le norme sulla separazione. Per garantire la coerente applicazione in tutta ~~la Comunità~~ l'Unione di dette norme, le autorità di regolamentazione dovrebbero tenere nella massima considerazione il parere della Commissione al momento di adottare decisioni in materia di certificazioni. Per garantire, inoltre, il rispetto degli obblighi internazionali ~~della Comunità~~ dell'Unione nonché la solidarietà e la sicurezza energetica all'interno ~~della Comunità~~ dell'Unione , la Commissione dovrebbe avere il diritto di fornire un parere in materia di certificazione in relazione ad un proprietario di sistema di trasmissione o ad un gestore del sistema di trasmissione che sia controllato da una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi.

↓ 2009/72/CE considerando 31

- (58) Le procedure di autorizzazione non dovrebbero dar luogo a un onere amministrativo sproporzionato alle dimensioni e al potenziale impatto tra i produttori di energia

elettrica. Le procedure di autorizzazione eccessivamente lunghe possono costituire un ostacolo all'accesso dei nuovi operatori del mercato.

↓2009/72/CE considerando 34

- (59) Ai fini del buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica i regolatori dell'energia devono essere in grado di prendere decisioni su tutti gli aspetti della regolamentazione ed essere interamente indipendenti da altri interessi pubblici o privati. Ciò non preclude il ricorso giurisdizionale né la vigilanza parlamentare ai sensi delle leggi costituzionali degli Stati membri. Inoltre, l'approvazione del bilancio dei regolatori da parte del legislatore nazionale non rappresenta un ostacolo all'autonomia di bilancio. Le disposizioni relative all'autonomia nell'esecuzione del bilancio assegnato dell'autorità di regolamentazione dovrebbero essere attuate nel quadro definito dal diritto nazionale in materia di bilancio e dalle relative norme. Nel contribuire all'indipendenza dell'autorità nazionale di regolamentazione da qualsiasi interesse politico o economico attraverso un adeguato sistema di rotazione, gli Stati membri dovrebbero poter tenere in debito conto la disponibilità di risorse umane e la dimensione del consiglio di amministrazione.
-

↓2009/72/CE considerando 36

- (60) Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter fissare esse stesse o approvare le tariffe, o le metodologie di calcolo delle tariffe, sulla base di una proposta del gestore del sistema di trasmissione, del o dei gestori dei sistemi ~~del gestore del sistema~~ di distribuzione, oppure sulla base di una proposta concordata tra detti gestori e gli utenti della rete. Nello svolgere questi compiti, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero garantire che le tariffe di trasmissione e distribuzione siano non discriminatorie e rispecchino i costi e dovrebbero tenere conto dei costi a lungo termine marginali risparmiati grazie alla generazione distribuita e alle misure di gestione della domanda.
-

↓2009/72/CE considerando 37
(adattato)

→₁ 2009/72/CE considerando 38

- (61) I regolatori dell'energia dovrebbero essere dotati ~~dotate~~ dei poteri necessari per assumere decisioni vincolanti per le imprese elettriche e per imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle imprese elettriche che non rispettano i loro obblighi o proporre che un tribunale competente imponga tali sanzioni. →₁ ☒ A tal fine le ☒ Le autorità di regolamentazione, ~~inoltre,~~ dovrebbero ☒ poter ☒ avere ~~la facoltà di~~ richiedere informazioni pertinenti alle imprese elettriche, e disporre di opportuni e sufficienti poteri investigativi nonché della facoltà di dirimere controversie. ← Ai regolatori dell'energia dovrebbe inoltre essere conferito il potere necessario per adottare, indipendentemente dall'applicazione delle norme in materia di concorrenza, le misure idonee a garantire vantaggi per il consumatore promuovendo la concorrenza effettiva necessaria per il buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica. ~~La creazione di centrali elettriche virtuali — programmi di~~

~~essione dell'energia elettrica con cui un'impresa elettrica è obbligata a vendere o a rendere disponibile un certo volume di energia elettrica o a garantire l'accesso a parte della sua capacità di generazione a fornitori interessati per un certo periodo di tempo — sono una delle possibili misure cui si potrebbe ricorrere per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento del mercato. Ai regolatori dell'energia dovrebbero inoltre essere conferite le competenze per contribuire a garantire un servizio universale e pubblico di qualità elevata in coerenza con l'apertura del mercato, per la tutela dei clienti vulnerabili e per la piena efficacia delle misure per la tutela dei consumatori. Queste disposizioni non dovrebbero pregiudicare le competenze della Commissione relative all'applicazione delle norme in materia di concorrenza, compresa la valutazione delle concentrazioni di dimensione comunitaria e delle regole relative al mercato interno, come quelle sulla libera circolazione dei capitali. L'organismo indipendente al quale una parte che è stata destinataria della decisione di un regolatore nazionale ha il diritto di proporre ricorso potrebbe essere un giudice o un'altra autorità giudiziaria abilitata a trattare un ricorso giurisdizionale.~~

↓ 2009/72/CE considerando 37
(adattato)

- (62) ~~I regolatori dell'energia dovrebbero essere dotate dei poteri necessari per assumere decisioni vincolanti per le imprese elettriche e per imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle imprese elettriche che non rispettano i loro obblighi o proporre che un tribunale competente imponga tali sanzioni. Ai regolatori dell'energia dovrebbe inoltre essere conferito il potere necessario per adottare, indipendentemente dall'applicazione delle norme in materia di concorrenza, le misure idonee a garantire vantaggi per il consumatore promuovendo la concorrenza effettiva necessaria per il buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica. La creazione di centrali elettriche virtuali — programmi di cessione dell'energia elettrica con cui un'impresa elettrica è obbligata a vendere o a rendere disponibile un certo volume di energia elettrica o a garantire l'accesso a parte della sua capacità di generazione a fornitori interessati per un certo periodo di tempo — sono una delle possibili misure cui si potrebbe ricorrere per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento del mercato. Ai regolatori dell'energia dovrebbero inoltre essere conferite le competenze per contribuire a garantire un servizio universale e pubblico di qualità elevata in coerenza con l'apertura del mercato, per la tutela dei clienti vulnerabili e per la piena efficacia delle misure per la tutela dei consumatori. Queste disposizioni non dovrebbero pregiudicare le competenze della Commissione relative all'applicazione delle norme in materia di concorrenza, compresa la valutazione delle concentrazioni di dimensione ~~comunitaria~~ ☒ unionale ☒ e delle regole relative al mercato interno, come quelle sulla libera circolazione dei capitali. L'organismo indipendente al quale una parte che è stata destinataria della decisione di un regolatore nazionale ha il diritto di proporre ricorso potrebbe essere un giudice o un'altra autorità giudiziaria abilitata a trattare un ricorso giurisdizionale.~~

↓ 2009/72/CE considerando 63
⇒ nuovo

- (63) Ai sensi del [rifusione del regolamento 714/2009 proposta da COM(2016)861/2] ~~regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica~~ ⁽⁴⁴⁾, la Commissione può adottare orientamenti ⇒ o codici di rete ⇐ per realizzare il necessario livello di armonizzazione. Tali orientamenti ⇒ o codici di rete ⇐, che costituiscono quindi misure di attuazione con effetto vincolante, costituiscono, anche rispetto a talune disposizioni della presente direttiva, uno strumento utile, idoneo ad essere adeguato rapidamente in caso di necessità.

↓ nuovo

- (64) Gli Stati membri e le parti contraenti della Comunità dell'energia dovrebbero cooperare strettamente su tutte le questioni riguardanti lo sviluppo di una regione di scambi integrati di energia elettrica e non dovrebbero adottare misure che compromettano l'ulteriore integrazione dei mercati dell'energia elettrica o la sicurezza dell'approvvigionamento degli Stati membri e delle parti contraenti.
- (65) La presente direttiva dovrebbe essere letta in combinato disposto con [rifusione del regolamento 714/2009 proposta da COM(2016) 861/2] che sancisce i principi chiave del nuovo assetto del mercato dell'energia elettrica, grazie ai quali sarà possibile compensare meglio la flessibilità, inviare adeguati segnali di prezzo e assicurare lo sviluppo di mercati integrati a breve termine ben funzionanti. [La rifusione del regolamento 714/2009 proposta da COM(2016) 861/2] stabilisce inoltre nuove norme per vari aspetti, tra cui i meccanismi di regolazione della capacità e la cooperazione tra i gestori dei sistemi di trasmissione.

↓ 2009/72/CE considerando 62
(adattato)

- (66) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la creazione di un mercato interno dell'energia elettrica pienamente operativo, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello ~~comunitario~~ ☒ di Unione ☒, ~~la Comunità~~ ☒ l'Unione ☒ può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato ☒ sull'Unione europea ☒. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

↓ 2009/72/CE considerando 68

- (67) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

↓ nuovo

- (68) Al fine di prevedere il livello minimo di armonizzazione necessario per il raggiungimento dell'obiettivo della presente direttiva, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 del trattato perché elabori orientamenti in merito alla portata dell'obbligo delle autorità di regolamentazione di cooperare reciprocamente e con l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia ("l'Agenzia") e che definiscano i dettagli di tale procedura. È particolarmente importante che la Commissione svolga adeguate consultazioni nel corso dei lavori preparatori, anche a livello di esperti, e che esse siano svolte nel rispetto dei principi dell'accordo istituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016³⁷. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.
- (69) Per garantire condizioni uniformi di attuazione della presente direttiva, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di determinare un formato di dati comune europeo, nonché procedure non discriminatorie e trasparenti di accesso ai dati rilevati dai contatori, ai dati sui consumi e ai dati necessari per cambiare fornitore. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁸.
- (70) L'obbligo di attuare la presente direttiva nel diritto interno deve essere limitato alle disposizioni che rappresentano modificazioni sostanziali della direttiva precedente. L'obbligo di attuazione delle disposizioni rimaste immutate deriva dalla direttiva precedente.
- (71) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi³⁹, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

↓ nuovo

- (72) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e alla data di applicazione della direttiva indicati nell'allegato IV.

³⁷ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

³⁸ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

³⁹ GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

↓2009/72/CE considerando 67

~~Tenuto conto della portata delle modifiche alla direttiva 2003/54/CE sarebbe opportuno, per ragioni di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla rifusione delle disposizioni in questione riunendole in un unico testo nell'ambito di una nuova direttiva.~~

↓2009/72/CE considerando 5

~~La sicurezza delle forniture di energia elettrica riveste un'importanza cruciale per lo sviluppo della società europea, per l'attuazione di una politica sostenibile in materia di cambiamenti climatici e per la promozione della competitività nell'ambito del mercato interno. A tal fine, andrebbero ulteriormente sviluppate le interconnessioni transfrontaliere per garantire la fornitura di tutte le fonti energetiche al prezzo più competitivo possibile ai consumatori e alle imprese della Comunità europea.~~

↓2009/72/CE considerando 59

~~Uno degli obiettivi principali della presente direttiva dovrebbe essere lo sviluppo di un vero mercato interno dell'elettricità attraverso una rete di concessioni nella Comunità e, a tal fine, le questioni regolamentari relative alle interconnessioni transfrontaliere e ai mercati regionali dovrebbero costituire uno dei principali compiti delle autorità di regolamentazione, ove opportuno, in stretta collaborazione con l'Agenzia.~~

↓2009/72/CE considerando 7

~~Nella comunicazione del 10 gennaio 2007 «Una politica dell'energia per l'Europa» la Commissione ha sottolineato quanto sia importante portare a compimento la realizzazione del mercato interno dell'energia elettrica e creare condizioni di concorrenza uniformi per tutte le imprese elettriche stabilite nella Comunità. Le comunicazioni della Commissione del 10 gennaio 2007 intitolate «Prospettive del mercato interno del gas e dell'energia elettrica» e «Indagine ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1/2003 nei settori europei del gas e dell'energia elettrica (relazione finale)» hanno dimostrato che le norme e le misure vigenti non sono state sufficienti per creare i presupposti necessari per la realizzazione dell'obiettivo auspicato, vale a dire la creazione di un mercato interno pienamente funzionante.~~

↓2009/72/CE considerando 4

~~Tuttavia, attualmente si frappongono ostacoli alla vendita di energia elettrica a condizioni identiche e senza subire discriminazioni o svantaggi nella Comunità. In particolare, non esiste ancora in tutti gli Stati membri un accesso non discriminatorio alla rete, né un livello di controlli di pari efficacia da parte dei regolatori nazionali.~~

↓2009/72/CE considerando 41

~~Gli Stati membri o, qualora lo Stato membro abbia così disposto, l'autorità di regolamentazione, dovrebbero incoraggiare lo sviluppo di contratti di fornitura con possibilità di interruzione.~~

↓2009/72/CE considerando 6

~~Il buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica dovrebbe offrire ai produttori incentivi adeguati per investire nella nuova produzione di energia, compresa l'energia elettrica da fonti rinnovabili, prestando particolare attenzione ai paesi e alle regioni più isolate nel mercato comunitario dell'energia. Il buon funzionamento del mercato dovrebbe altresì offrire ai consumatori misure idonee per promuovere un impiego più efficiente dell'energia; la sicurezza dell'approvvigionamento energetico rappresenta una premessa a tal fine.~~

↓2009/72/CE considerando 32

~~Sarebbe opportuno adottare ulteriori misure per garantire tariffe trasparenti e non discriminatorie per l'accesso alle reti. Tali tariffe dovrebbero essere applicate a tutti gli utenti del sistema in modo non discriminatorio.~~

↓2009/72/CE considerando 20

~~Al fine di sviluppare la concorrenza sul mercato interno dell'elettricità, i clienti non civili di grandi dimensioni dovrebbero essere in grado di scegliere i propri fornitori e di stipulare contratti con diversi fornitori per coprire il proprio fabbisogno di elettricità. È opportuno tutelare tali clienti contro le clausole di esclusività, il cui effetto è quello di escludere offerte concorrenti e/o complementari.~~

↓2009/72/CE considerando 51

~~Gli interessi dei consumatori dovrebbero essere al centro della presente direttiva e la qualità del servizio dovrebbe rientrare tra le competenze fondamentali delle imprese elettriche. Occorre rafforzare e salvaguardare gli attuali diritti dei consumatori, garantendo tra l'altro una maggiore trasparenza. Le disposizioni in materia di protezione dei consumatori dovrebbero assicurare che ciascuno di essi, nel mandato della Comunità più ampio, tragga profitto da un mercato competitivo. I diritti dei consumatori dovrebbero essere fatti rispettare dagli Stati membri o, ove lo Stato membro abbia così disposto, dalle autorità di regolamentazione.~~

↓2009/72/CE considerando 29

~~Per evitare d'imporre un onere finanziario e amministrativo sproporzionato ai piccoli gestori di sistemi di distribuzione sarebbe opportuno dare agli Stati membri, ove necessario, la facoltà di esentare le imprese interessate da tali obblighi di separazione dal punto di vista della forma giuridica.~~

↓2009/72/CE considerando 28

~~Nel caso di piccoli sistemi la prestazione di servizi ausiliari può dover essere garantita dal gestore di un sistema di trasmissione interconnesso con piccoli sistemi.~~

↓2009/72/CE considerando 10

~~Le norme in materia di separazione giuridica e funzionale ai sensi della direttiva 2003/54/CE non hanno tuttavia consentito di separare efficacemente le attività dei gestori dei sistemi di trasmissione. Nella riunione dell'8 e 9 marzo 2007 il Consiglio europeo ha pertanto invitato la Commissione a elaborare proposte legislative per la «separazione effettiva delle attività di approvvigionamento e produzione dalle operazioni in rete».~~

↓2009/72/CE considerando 13

~~La definizione del termine «controllo» è tratta dal regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (il regolamento comunitario sulle concentrazioni)⁴⁰.~~

↓2009/72/CE considerando 43

~~Quasi tutti gli Stati membri hanno scelto di garantire la concorrenza sul mercato della generazione dell'energia elettrica attraverso una procedura trasparente di autorizzazione. Tuttavia gli Stati membri dovrebbero assicurare la possibilità di contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento attraverso bandi di gara o una procedura equivalente, qualora con la procedura di autorizzazione non venisse costruita una capacità sufficiente di generazione di energia elettrica. Gli Stati membri dovrebbero avere, ai fini della tutela dell'ambiente e della promozione di nuove tecnologie nascenti, la possibilità di bandire gare per nuove capacità sulla base di criteri pubblicati. Le nuove capacità comprendono tra l'altro le energie rinnovabili e la generazione combinata di calore ed energia elettrica.~~

⁴⁰ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

↓2009/72/CE considerando 33

La direttiva 2003/54/CE ha introdotto un obbligo per gli Stati membri di istituire regolatori dotati di competenze specifiche. L'esperienza tuttavia dimostra che l'efficacia degli interventi dei regolatori è spesso limitata dal fatto che essi non sono sufficientemente indipendenti rispetto alla pubblica amministrazione e che non sono dotati delle competenze e del potere discrezionale necessari. Per questo motivo, nella riunione dell'8 e 9 marzo 2007, il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a elaborare proposte legislative che prevedano un'ulteriore armonizzazione delle competenze e il rafforzamento dell'indipendenza dei regolatori nazionali dell'energia. Dovrebbe essere possibile per tali regolatori nazionali coprire sia l'energia elettrica sia il gas.

↓2009/72/CE considerando 38

Una qualsiasi armonizzazione dei poteri delle autorità nazionali di regolamentazione dovrebbe comprendere i poteri di fornire incentivi alle imprese elettriche e imporre alle stesse sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive o di proporre a una giurisdizione competente di imporre tali sanzioni. Le autorità di regolamentazione, inoltre, dovrebbero avere la facoltà di richiedere informazioni pertinenti alle imprese elettriche, e disporre di opportuni e sufficienti poteri investigativi nonché della facoltà di dirimere controversie.

↓2009/72/CE considerando 61

Le autorità di regolamentazione dovrebbero altresì fornire informazioni sul mercato per consentire alla Commissione di esercitare il proprio ruolo di osservazione e vigilanza sul mercato interno dell'energia elettrica e sulla sua evoluzione a breve, medio e lungo termine, compresi gli aspetti relativi alla capacità di generazione, alle differenti fonti di generazione di energia elettrica, all'infrastruttura di trasmissione e distribuzione, alla qualità del servizio, agli scambi transfrontalieri, alla gestione della congestione, agli investimenti, ai prezzi all'ingrosso e al consumo, alla liquidità del mercato e ai miglioramenti sul piano ambientale e dell'efficienza energetica. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero denunciare alle autorità garanti della concorrenza e alla Commissione gli Stati membri in cui i prezzi pregiudicano la concorrenza e il corretto funzionamento del mercato.

↓2009/72/CE considerando 42

Tutti i settori industriali e commerciali comunitari, comprese le piccole e medie imprese, e tutti i cittadini dell'Unione, che beneficiano dei vantaggi economici del mercato interno, dovrebbero altresì poter beneficiare di elevati livelli di tutela dei consumatori, in particolare i clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengono opportuno, le piccole imprese dovrebbero anche poter beneficiare di garanzie relative al servizio pubblico, in particolare riguardo alla sicurezza dell'approvvigionamento e a tariffe ragionevoli, per ragioni di equità, competitività e, indirettamente, ai fini della creazione di posti di lavoro. Tali clienti dovrebbero altresì avere accesso alla scelta, all'equità, alla rappresentanza e ai meccanismi di risoluzione delle controversie.

↓2009/72/CE considerando 45

~~Gli Stati membri dovrebbero garantire ai clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengono opportuno, alle piccole imprese, il diritto di essere riforniti di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi facilmente comparabili, trasparenti e ragionevoli. Al fine di garantire nella Comunità la salvaguardia dei livelli qualitativi di servizio pubblico elevati, tutte le misure adottate dagli Stati membri per conseguire l'obiettivo della presente direttiva dovrebbero essere regolarmente comunicate alla Commissione. La Commissione dovrebbe pubblicare regolarmente una relazione che analizzi le misure adottate a livello nazionale per realizzare gli obiettivi relativi al servizio pubblico e che confronta la loro efficacia al fine di formulare raccomandazioni circa le misure da adottare a livello nazionale per conseguire elevati livelli di servizio pubblico. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per proteggere i clienti vulnerabili nel contesto del mercato interno dell'energia elettrica. Tali misure possono variare a seconda delle circostanze particolari nello Stato membro in questione e possono includere misure specifiche riguardanti il pagamento di fatture per l'energia elettrica o misure più generali nell'ambito del sistema di previdenza sociale. Se il servizio universale è fornito anche alle piccole imprese, le misure per garantire la fornitura di tale servizio possono variare a seconda che siano rivolti ai nuclei familiari o alle piccole imprese.~~

↓2009/72/CE considerando 46

~~Il rispetto degli obblighi relativi al servizio pubblico è un elemento fondamentale della presente direttiva ed è importante che in essa siano definiti standard minimi comuni, rispettati da tutti gli Stati membri, che tengano conto degli obiettivi della protezione dei consumatori, della sicurezza degli approvvigionamenti, della tutela dell'ambiente e di livelli equivalenti di concorrenza in tutti gli Stati membri. È importante che gli obblighi relativi al servizio pubblico possano essere interpretati su base nazionale, tenendo conto di circostanze nazionali e fatto salvo il rispetto della legislazione comunitaria.~~

↓2009/72/CE considerando 50

~~Gli obblighi del servizio pubblico, incluso per quanto riguarda il servizio universale, e le norme minime comuni che ne discendono devono essere rafforzati in modo che tutti i consumatori, in particolare i consumatori vulnerabili, possano trarre beneficio dalla concorrenza e da prezzi equi. Gli obblighi del servizio pubblico dovrebbero essere definiti su base nazionale, tenendo conto delle circostanze nazionali; il diritto comunitario dovrebbe tuttavia essere rispettato dagli Stati membri. I cittadini dell'Unione europea e, ove gli Stati membri lo reputino opportuno, le piccole imprese dovrebbero poter godere degli obblighi del servizio pubblico, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento e i prezzi ragionevoli. Un aspetto essenziale della fornitura di energia ai consumatori risiede nell'accesso a dati relativi al consumo oggettivi e trasparenti. Per questo, i consumatori dovrebbero disporre dei dati concernenti il proprio consumo e conoscere i relativi prezzi e i costi dei servizi per poter invitare i concorrenti a far loro un'offerta sulla base di tali dati. È opportuno inoltre dare ai consumatori il diritto di essere adeguatamente informati sul loro consumo effettivo di energia. I pagamenti anticipati dovrebbero rispecchiare il consumo probabile di elettricità e i diversi sistemi di pagamento dovrebbero essere non discriminatori.~~

~~Le informazioni sui costi dell'energia fornite con sufficiente periodicità ai consumatori creeranno un incentivo al risparmio di energia poiché in tal modo i clienti potranno farsi direttamente un'idea degli effetti prodotti dagli investimenti per l'efficienza energetica e dai cambiamenti di comportamento. In tale ambito, la piena attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici⁴¹ aiuterà i consumatori a ridurre i costi dell'energia.~~

↓ 2009/72/CE considerando 64 e 65

~~Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁴².~~

~~In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare gli orientamenti necessari per conseguire il livello di armonizzazione minimo necessario per conseguire gli obiettivi della presente direttiva. Tali misure di portata generale, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.~~

↓ 2009/72/CE considerando 66

~~Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio»⁴³, gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i loro provvedimenti di attuazione.~~

↓ 2009/72/CE considerando 25

~~La sicurezza degli approvvigionamenti energetici è un fattore essenziale per la sicurezza pubblica ed è pertanto strettamente connessa all'efficiente funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica e all'integrazione dei mercati isolati dell'elettricità degli Stati membri. L'energia elettrica può essere fornita ai cittadini dell'Unione esclusivamente attraverso la rete. Mercati dell'energia elettrica funzionanti e, in particolare, le reti e gli altri mezzi collegati alla fornitura dell'energia elettrica sono fondamentali per la sicurezza pubblica, la competitività dell'economia e il benessere dei cittadini dell'Unione. Persone di paesi terzi dovrebbero pertanto essere autorizzate a controllare un sistema di trasmissione o un gestore del sistema di trasmissione soltanto se soddisfano i requisiti di effettiva separazione che si applicano all'interno della Comunità. Fermi restando i suoi obblighi internazionali, la Comunità ritiene che il sistema di trasmissione dell'energia elettrica sia un settore di grande importanza per la~~

⁴¹ GUL 114 del 27.4.2006, pag. 64.

⁴² GUL 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁴³ GUC 321 del 31.12.2003, pag. 1.

Comunità e che pertanto siano necessarie misure di salvaguardia supplementari a tutela della sicurezza dell'approvvigionamento energetico della Comunità in modo da evitare minacce per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica nella Comunità e il benessere dei cittadini dell'Unione. La sicurezza dell'approvvigionamento energetico della Comunità richiede, in particolare, una valutazione dell'indipendenza della gestione della rete, del grado di dipendenza della Comunità e dei singoli Stati membri dai paesi terzi per l'approvvigionamento energetico e del trattamento accordato, in un determinato paese terzo, agli scambi interni e con l'estero e agli investimenti in materia di energia. La sicurezza dell'approvvigionamento dovrebbe pertanto essere valutata alla luce delle circostanze di fatto di ciascun caso, nonché dei diritti e degli obblighi che discendono dal diritto internazionale, in particolare dagli accordi internazionali tra la Comunità e il paese terzo in questione. Se del caso, si incoraggia la Commissione a presentare raccomandazioni per negoziare pertinenti accordi con paesi terzi in materia di sicurezza dell'approvvigionamento energetico della Comunità o a includere le questioni necessarie in altri negoziati con detti paesi terzi.

↓ 2009/72/CE considerando 35

Per garantire a tutti gli operatori del mercato, compresi i nuovi operatori, un accesso effettivo al mercato, è necessario istituire meccanismi di bilanciamento non discriminatori e che rispecchino i costi. A tal fine, non appena il mercato dell'energia elettrica raggiunge un livello di liquidità sufficiente, sarebbe opportuno instaurare meccanismi di mercato trasparenti per la fornitura e l'acquisto di energia elettrica necessaria ai fini del bilanciamento. In assenza di un mercato liquido, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero svolgere un ruolo attivo per garantire che le tariffe di bilanciamento siano non discriminatorie e rispecchino i costi. Al tempo stesso, dovrebbero essere istituiti incentivi adeguati per bilanciare l'immissione e il prelievo di energia elettrica e per non compromettere il sistema. I gestori dei sistemi di trasmissione dovrebbero agevolare la partecipazione dei clienti finali e degli aggregatori di clienti finali ai mercati della capacità di riserva e di bilanciamento.

↓ 2009/72/CE considerando 39 e 40

Il mercato interno dell'energia elettrica soffre di una carenza di liquidità e di trasparenza, che ostacolano l'efficiente allocazione delle risorse, la copertura dei rischi e l'entrata di nuovi attori. È necessario assicurare il miglioramento della concorrenza e della sicurezza dell'approvvigionamento tramite l'integrazione agevolata di nuove centrali elettriche nella rete elettrica in tutti gli Stati membri, incoraggiando in particolare i nuovi operatori del mercato. Occorre aumentare la fiducia nel mercato, aumentare la sua liquidità e il numero dei soggetti partecipanti al mercato e, pertanto, occorre aumentare la vigilanza esercitata dai regolatori sulle imprese che forniscono energia elettrica. Queste esigenze dovrebbero essere soddisfatte senza recare pregiudizio alla vigente normativa comunitaria sui mercati finanziari e dovrebbero anzi essere compatibili con quest'ultima. I regolatori dell'energia e i regolatori del mercato finanziario devono cooperare in modo che ciascuno di essi abbia una visione globale dei mercati di loro pertinenza.

Prima dell'adozione, da parte della Commissione, di orientamenti che definiscano le prescrizioni in tema di conservazione dei dati, l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell'energia istituita dal regolamento (CE) n 713/2009 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell'energia⁴⁴ («l'Agenzia»), e il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (il «CESR»), istituito con la decisione 2009/77/CE della Commissione⁴⁵, dovrebbero consultarsi al riguardo e fornire consulenza alla Commissione sul loro contenuto. L'Agenzia e il CESR dovrebbero altresì cooperare per svolgere un'indagine e fornire consulenza sull'opportunità di assoggettare le transazioni su contratti di fornitura di energia elettrica e su strumenti derivati sull'energia elettrica ad obblighi di trasparenza prima e/o dopo gli scambi e, in caso affermativo, sul contenuto delle relative prescrizioni.

↓ 2009/72/CE considerando 44

Ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento è opportuno tenere sotto controllo l'equilibrio tra domanda e offerta nei singoli Stati membri e, in seguito, elaborare una relazione sulla situazione a livello comunitario, tenendo conto delle capacità di interconnessione tra le zone. Tale controllo dovrebbe essere sufficientemente tempestivo da consentire di adottare misure adeguate, in caso di pericolo per la sicurezza dell'approvvigionamento. La costruzione e la manutenzione dell'infrastruttura di rete necessaria, compresa la capacità di interconnessione, dovrebbero contribuire a garantire una fornitura stabile di energia elettrica. L'installazione e la manutenzione della necessaria infrastruttura di rete, comprese la capacità di interconnessione e la generazione e centralizzata di energia elettrica, costituiscono elementi importanti per assicurare un approvvigionamento stabile di energia elettrica.

↓ 2009/72/CE considerando 58

Al fine di creare un mercato interno dell'energia elettrica, gli Stati membri dovrebbero promuovere l'integrazione dei loro mercati nazionali e la cooperazione dei gestori dei sistemi a livello comunitario e regionale, ammettendovi anche sistemi isolati che costituiscono le isole energetiche tuttora esistenti nella Comunità.

↓ 2009/72/CE art. 1 (adattato)
⇒ nuovo

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

~~OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI~~

Articolo 1

~~Oggetto e ambito di applicazione~~

La presente direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione ⇒, lo stoccaggio ⇐ e la fornitura dell'energia elettrica, unitamente a

⁴⁴ GUL 211 del 14.8.2009, pag. 1.

⁴⁵ GUL 25 del 29.1.2009, pag. 18.

disposizioni in materia di protezione dei consumatori, al fine di migliorare e ~~integrare~~ i mercati dell'energia elettrica competitivi ~~in~~ effettivamente integrati, competitivi, incentrati sui consumatori e flessibili ~~in~~ nella Comunità europea ~~in~~ nell'Unione. La direttiva intende avvalersi dei vantaggi di un mercato integrato per assicurare ai consumatori energia a prezzi accessibili, un alto grado di sicurezza dell'approvvigionamento e una transizione agevole verso un sistema energetico decarbonizzato. Essa definisce le principali norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore dell'energia elettrica in Europa, riguardanti in particolare la responsabilizzazione e la tutela dei consumatori, l'accesso aperto al mercato integrato, l'accesso dei terzi all'infrastruttura di trasmissione e di distribuzione, la separazione e i regolatori nazionali dell'energia indipendenti, i criteri e le procedure da applicarsi nei bandi di gara e nel rilascio delle autorizzazioni nonché nella gestione dei sistemi. La presente direttiva definisce inoltre gli obblighi di servizio universale e i diritti dei consumatori di energia elettrica, chiarendo altresì i requisiti in materia di concorrenza.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1. “cliente”: il cliente grossista e finale di energia elettrica;
2. “cliente grossista”: qualsiasi persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica a scopo di rivendita all'interno o all'esterno del sistema in cui è stabilita;
3. “cliente finale”: il cliente che acquista energia elettrica per uso proprio;
4. “cliente civile”: il cliente che acquista energia elettrica per il proprio consumo domestico, escluse le attività commerciali o professionali;
5. “cliente non civile”: la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica non destinata al proprio uso domestico, inclusi i produttori, i clienti industriali, le piccole e medie imprese, gli esercenti e i clienti grossisti;
- ~~12. “cliente idoneo”: il cliente che è libero di acquistare energia elettrica dal fornitore di propria scelta, ai sensi dell'articolo 33;~~

↓ nuovo

6. “cliente attivo”: un cliente o un gruppo di clienti consorziati che consumano, conservano o vendono l'energia elettrica prodotta nei loro locali, anche attraverso aggregatori, o partecipano a meccanismi di gestione della domanda o di efficienza energetica, purché tali attività non costituiscano la loro principale attività commerciale o professionale;

7. “collettività dell'energia locale”: un'associazione, una cooperativa, un partenariato, un'organizzazione senza scopo di lucro o un'altra persona giuridica effettivamente controllata da azionisti o soci locali, generalmente incentrata sul valore piuttosto che orientata alla realizzazione di un profitto, che partecipa alla generazione distribuita e all'esecuzione di attività di gestore del sistema di distribuzione, di fornitore o di aggregatore a livello locale, anche a livello transfrontaliero;

↓ 2009/72/CE

~~198~~. “fornitura”: la vendita, compresa la rivendita, di energia elettrica ai clienti;

~~329~~. “contratto di fornitura di energia elettrica”: un contratto di fornitura di energia elettrica ad esclusione degli strumenti derivati sull’energia elettrica;

~~3310~~. “strumenti derivati sull’energia elettrica”: uno strumento finanziario di cui ai punti 5, 6 o 7 della sezione C dell’allegato I della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ~~del 21 aprile 2004, relativa agli strumenti finanziari~~⁴⁶, collegato all’energia elettrica;

↓ nuovo

11. “contratto con prezzo dinamico dell’energia elettrica”: un contratto di fornitura di energia elettrica tra un fornitore e un cliente finale che rispecchia il prezzo sul mercato a pronti, incluso sul mercato del giorno prima, a intervalli pari almeno alla frequenza di regolamento di mercato;

12. “oneri di risoluzione del contratto”: qualsiasi taxa o sanzione imposta ai clienti dai fornitori o dagli aggregatori per recedere da un contratto di fornitura di energia elettrica o di servizi attinenti;

13. “oneri per cambio di fornitore”: qualsiasi taxa o sanzione imposta ai clienti dai fornitori o dai gestori di sistemi, direttamente o indirettamente, in caso di cambiamento di fornitore, compresi gli oneri di risoluzione del contratto;

14. “aggregatore”: un partecipante al mercato che combina più carichi di clienti o l’energia elettrica generata, per la vendita, l’acquisto o la vendita all’asta in qualsiasi mercato organizzato dell’energia elettrica;

15. “aggregatore indipendente”: un aggregatore non collegato a un fornitore o a un altro partecipante al mercato;

16. “gestione della domanda”: la variazione del carico dell’energia elettrica per i clienti finali rispetto ai modelli di consumo normale o attuale in risposta a segnali del mercato, compresi prezzi dell’energia elettrica variabili nel tempo o incentivi finanziari, oppure in risposta all’accettazione dell’offerta del cliente finale, individualmente o per aggregazione, per vendere la riduzione o l’aumento della domanda a un determinato prezzo sui mercati organizzati quali definiti nel regolamento di esecuzione (UE) n.1348/2014 della Commissione⁴⁷;

17. “contatore convenzionale”: un contatore analogico o un contatore elettronico sprovvisto della capacità di trasmettere e ricevere dati;

⁴⁶ Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

⁴⁷ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, relativo alla segnalazione dei dati in applicazione dell’articolo 8, paragrafi 2 e 6, del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso (GU L 363 del 18.12.2014, pag. 121).

18. “sistema di misurazione intelligente”: un sistema elettronico in grado di misurare il consumo di energia, fornendo maggiori informazioni rispetto a un dispositivo convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati a fini d’informazione, sorveglianza e controllo utilizzando una forma di comunicazione elettronica;

19. “interoperabilità”: nel contesto dei sistemi di misurazione intelligenti, la capacità di due o più reti, sistemi, dispositivi, applicazioni o componenti nei settori dell’energia o delle comunicazioni di interagire e di scambiare e utilizzare informazioni per svolgere le funzioni richieste;

20. “tempo quasi reale”: nel contesto dei sistemi di misurazione intelligenti, il lasso di tempo, solitamente di pochi secondi, che intercorre fra la registrazione dei dati e il trattamento e la trasmissione automatizzati degli stessi a fini di utilizzo o informativi;

21. “migliori tecniche disponibili”: nel contesto della protezione e della sicurezza dei dati in un ambiente di misurazione intelligente, lo stadio più avanzato e più efficace dello sviluppo di attività e relativi metodi operativi, che indica l’idoneità pratica di determinate tecniche intese a prevenire o ridurre i rischi per la vita privata, i dati personali e la sicurezza, in modo da fornire in via di principio le condizioni per il rispetto del quadro dell’Unione sulla protezione dei dati;

↓ 2009/72/CE

⇒ nuovo

522. “distribuzione”: il trasporto di energia elettrica su sistemi di distribuzione ad alta, media e bassa tensione per le consegne ai clienti, ma non comprendente la fornitura;

623. “gestore del sistema di distribuzione”: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di energia elettrica;

2924. “efficienza energetica/gestione della domanda”: ⇒ il rapporto tra un risultato in termini di rendimento, servizi, merci o energia e l’immissione di energia ⇐ ~~un approccio globale o integrato diretto a influenzare il volume ed i tempi del consumo di energia al fine di ridurre il consumo di energia primaria e i picchi di carico, dando la priorità agli investimenti nelle misure di efficienza energetica o altre misure, come contratti di fornitura con possibilità di interruzione, rispetto agli investimenti destinati ad accrescere la capacità di generazione, sempre che le prime rappresentino l’opzione più efficace ed economica, tenendo conto dell’impatto positivo sull’ambiente della riduzione del consumo di energia e degli aspetti riguardanti la sicurezza dell’approvvigionamento ed i relativi costi di distribuzione;~~

3025. “⇐ energia da ⇐ fonti energetiche rinnovabili”: ~~le fonti energetiche~~ ⇐ energia da fonti ⇐ rinnovabili non fossili ⇒, in particolare ⇐ ~~geolica, solare~~ ⇒ (eliotermica e fotovoltaica) ⇐, geotermica, ⇒ da calore ambientale, idroelettrica e maremotrice, marina ⇐, del moto ondoso ⇒, e rinnovabili combustibili: biocombustibili, bioliquidi, biogas, biocombustibili solidi e residui combustibili di origine rinnovabile ⇐, ~~maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas~~);

3126. “generazione distribuita”: impianti di generazione connessi al sistema di distribuzione;

↓ nuovo

27. “punto di ricarica”: un’interfaccia in grado di caricare un veicolo elettrico per volta o di sostituire la batteria di un veicolo elettrico per volta;

↓2009/72/CE (adattato)

⇒ nuovo

~~3~~28. “trasmissione”: il trasporto di energia elettrica sul sistema interconnesso ad altissima tensione e ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti finali o ai distributori, ma non comprendente la fornitura;

429. “gestore del sistema di trasmissione”: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di trasmissione in una data zona e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica;

~~1~~30. “utente del sistema”: la persona fisica o giuridica che rifornisce o è rifornita da un sistema di trasmissione o distribuzione;

~~1~~31. “generazione”: la produzione di energia elettrica;

~~2~~32. “produttore”: la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica;

~~1~~33. “~~interconnector~~ interconnettore : ⇒ una linea di trasmissione che attraversa o travalica una frontiera fra zone di offerta, fra Stati membri o, fino al confine della giurisdizione dell’UE, fra Stati membri e paesi terzi ⇐ ~~apparecchiatura per collegare le reti elettriche~~;

~~1~~44. “sistema interconnesso”: un complesso di sistemi di trasmissione e di distribuzione collegati mediante uno o più ~~interconnector~~ interconnettori ;

~~1~~55. “linea diretta”: linea elettrica che collega un sito di generazione isolato con un cliente isolato ovvero linea elettrica che collega un produttore di energia elettrica e un’impresa fornitrice di energia elettrica per approvvigionare direttamente i propri impianti, le società controllate e i clienti ~~idonei~~;

~~2~~5. “~~programmazione a lungo termine~~”: ~~programmazione, in un’ottica a lungo termine, del fabbisogno di investimenti nella capacità di generazione, di trasmissione e di distribuzione, al fine di soddisfare la domanda di energia elettrica del sistema ed assicurare la fornitura ai clienti~~;

~~2~~636. “piccolo sistema isolato”: ogni sistema con un consumo inferiore a 3 000 GWh nel 1996, ove meno del 5% del consumo annuo è ottenuto dall’interconnessione con altri sistemi;

~~2~~7. “~~microsistema isolato~~”: ~~ogni sistema con un consumo inferiore a 500 GWh nel 1996, ove non esista alcun collegamento con altri sistemi~~;

~~1~~6. “~~priorità economica~~”: ~~la classificazione di fonti di energia elettrica secondo criteri economici~~;

1737. “servizio ausiliare”: il servizio necessario per la gestione di un sistema di trasmissione o di distribuzione ⇒ compresi il bilanciamento e i servizi ausiliari non relativi alla frequenza ma esclusa la gestione della congestione ⇐ ;

↓ nuovo

38. “servizio ausiliare non relativo alla frequenza”: un servizio utilizzato da un gestore di sistema di trasmissione o di distribuzione per la regolazione della tensione in regime stazionario, le immissioni rapide di corrente reattiva, l’inerzia e la capacità di black start;

39. “centro operativo regionale”: il centro operativo regionale definito all’articolo 32 della [rifusione del regolamento n. 714/2009, proposta COM(2016) 861/2].

↓ 2009/72/CE

2040. “impresa elettrica integrata”: un’impresa integrata verticalmente o orizzontalmente;

2141. “impresa verticalmente integrata”: un’impresa elettrica o un gruppo di imprese elettriche nelle quali la stessa persona o le stesse persone hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo, e in cui l’impresa o il gruppo di imprese esercita almeno una delle attività di trasmissione o distribuzione, e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura di energia elettrica;

2242. “impresa collegata”: un’impresa collegata ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 12, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁸ ~~41 della settima direttiva del Consiglio 83/349/CEE, del 13 giugno 1983, basata sull’articolo 44, paragrafo 2, lettera g) (13) del trattato e relativa ai conti consolidati (14), e/o un’impresa associata ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1 di detta direttiva~~, e/o un’impresa appartenente agli stessi soci;

2343. “impresa orizzontalmente integrata”: un’impresa che svolge almeno una delle funzioni di generazione per la vendita o di trasmissione o di distribuzione o di fornitura di energia elettrica, nonché un’altra attività che non rientra nel settore dell’energia elettrica;

3444. “controllo”: diritti, contratti o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un’influenza determinante sull’attività di un’impresa, in particolare attraverso:

- (a) diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un’impresa;
- (b) diritti o contratti che conferiscono un’influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni, o sulle decisioni degli organi di un’impresa;

3545. “impresa elettrica”: ogni persona fisica o giuridica, esclusi tuttavia i clienti finali, che svolge almeno una delle funzioni seguenti: generazione, ~~trasporto~~ ⊗ trasmissione ⊗, distribuzione, fornitura o acquisto di energia elettrica, che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici e/o di manutenzione legati a queste funzioni.

⁴⁸ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

24. “procedura di gara di appalto”: procedura mediante la quale il fabbisogno supplementare e le capacità di sostituzione programmati sono coperti da forniture provenienti da impianti di generazione nuovi o esistenti;

2846. “sicurezza”: la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica e la sicurezza tecnica;

↓ nuovo

47. “stoccaggio di energia”: nel sistema elettrico, il rinvio di un quantitativo dell’energia elettrica prodotta al momento dell’uso, sia quale energia finale, sia convertita in un altro vettore energetico;

↓ 2009/72/CE

CAPO II

NORME GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE

↓ nuovo

Articolo 3

Mercato dell’energia elettrica competitivo, incentrato sui consumatori, flessibile e non discriminatorio

1. Gli Stati membri assicurano che la legislazione nazionale non ostacoli indebitamente i flussi transfrontalieri di energia elettrica, la partecipazione dei consumatori anche mediante la gestione della domanda, gli investimenti nella generazione flessibile di energia, lo stoccaggio di energia, la diffusione della mobilità elettrica o la disponibilità di nuovi interconnettori e assicurano altresì che i prezzi dell’energia elettrica rispecchino la domanda e l’offerta effettive.
2. Gli Stati membri assicurano che non vi siano barriere ingiustificate all’ingresso nel mercato e all’uscita dal mercato delle imprese di generazione e di fornitura di energia elettrica.

↓ 2009/72/CE articolo 33

⇒ nuovo

Articolo ~~433~~

⇒ **Libertà di scelta del fornitore di energia elettrica** ⇐

~~Apertura del mercato e reciprocità~~

1. Gli Stati membri ~~provvedono affinché tra i clienti idonei rientrino:~~ ⇒ assicurano che tutti i clienti siano liberi di acquistare energia elettrica dal fornitore di loro scelta. ⇐

~~a) fino al 1° luglio 2004, i clienti idonei di cui all'articolo 19, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 96/92/CE. Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri pubblicano i criteri per la definizione dei suddetti clienti idonei;~~

~~b) a partire dal 1° luglio 2004, tutti i clienti non civili;~~

~~e) a partire dal 1° luglio 2007, tutti i clienti.~~

~~2. Per evitare squilibri nell'apertura dei mercati dell'energia elettrica:~~

~~a) i contratti di fornitura di energia elettrica conclusi con un cliente idoneo del sistema di un altro Stato membro non sono vietati se il cliente è considerato idoneo in entrambi i sistemi interessati; e~~

~~b) qualora le operazioni di cui alla lettera a) siano rifiutate in quanto il cliente è idoneo soltanto in uno dei due sistemi, la Commissione, tenendo conto della situazione del mercato e dell'interesse comune, può obbligare la parte che rifiuta ad eseguire la fornitura richiesta, su domanda dello Stato membro in cui è situato il cliente idoneo.~~

↓ nuovo

Articolo 5

Prezzi di fornitura basati sul mercato

1. I fornitori di energia elettrica hanno la facoltà di determinare il prezzo della fornitura di energia elettrica ai clienti. Gli Stati membri adottano provvedimenti opportuni per assicurare un'effettiva concorrenza tra i fornitori di energia elettrica.
2. Gli Stati membri assicurano la protezione dei clienti in condizioni di povertà energetica e dei clienti vulnerabili in modo mirato con mezzi diversi dagli interventi pubblici di fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri in cui al [OP: inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva] vigono interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica per i clienti civili in condizioni di povertà energetica o vulnerabili possono continuare ad applicare detti interventi pubblici fino al [OP: inserire la data - cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva]. Detti interventi pubblici perseguono un interesse economico generale, sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili e garantiscono la parità di accesso ai clienti da parte delle imprese di energia elettrica dell'Unione. Gli interventi non devono andare al di là di quanto è necessario per conseguire l'interesse economico generale perseguito, essere limitati nel tempo e proporzionati in considerazione dei beneficiari.
4. Dopo il [OP: inserire la data - cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri possono mantenere gli interventi pubblici di fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica per i clienti civili vulnerabili nella misura in cui ciò si riveli strettamente necessario per motivi di estrema urgenza. Tali interventi soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3.

Gli Stati membri notificano alla Commissione le misure adottate a norma del primo comma entro un mese dalla data di adozione e possono attuarle con effetto immediato. La notifica è corredata di una spiegazione dei motivi per cui altri strumenti non siano sufficienti per affrontare la situazione e del modo in cui sono stati determinati i beneficiari e la durata della misura. La notifica è ritenuta completa

se entro due mesi dalla sua ricezione, o dalla ricezione di ogni informazione supplementare richiesta, la Commissione non richiede ulteriori informazioni.

La Commissione può adottare una decisione per chiedere alle autorità nazionali di modificare o abrogare le misure entro due mesi dal ricevimento della notifica completa qualora ritenga non soddisfatti i requisiti di cui al primo comma. Il termine per l'adozione della decisione può essere prorogato con il consenso della Commissione e dello Stato membro interessato.

L'intervento pubblico attuato sulla base del presente paragrafo è considerato valido fintantoché la Commissione non abbia adottato una decisione in cui chiede alle autorità nazionali di modificare o abrogare la misura.

↓ 2009/72/CE (adattato)
⇒ nuovo

Articolo 6~~32~~ **Accesso di terzi**

1. Gli Stati membri garantiscono l'attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione e di distribuzione basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti ~~idonei~~, ed applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema. Gli Stati membri fanno sì che le tariffe, o i relativi metodi di calcolo, siano approvati prima della loro entrata in vigore conformemente all'articolo 59 ~~37~~ e che le tariffe e le metodologie, ove solo queste ultime siano state approvate, siano pubblicate prima della loro entrata in vigore.
2. Il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione può rifiutare l'accesso ove manchi della necessaria capacità. Il rifiuto ~~deve essere~~ ☒ è ☒ debitamente motivato, con particolare riguardo all'articolo 3 ~~9~~, e basato su criteri oggettivi e giustificati sul piano tecnico ed economico. ⇒ Gli Stati membri o, qualora gli Stati membri abbiano così disposto, le autorità di regolamentazione ☐ ~~Le autorità di regolamentazione, qualora gli Stati membri abbiano così disposto, o gli Stati membri~~ garantiscono che tali criteri siano applicati in modo coerente e che l'utente del sistema a cui sia stato negato l'accesso possa ricorrere a una procedura di risoluzione delle controversie. Ove opportuno, le autorità di regolamentazione provvedono altresì affinché, nel caso venga rifiutato l'accesso, il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione fornisca adeguate informazioni sulle misure necessarie per rafforzare la rete. ⇒ Tali informazioni sono fornite in tutti i casi in cui sia stato rifiutato l'accesso a punti di ricarica. ☐ La parte che richiede queste informazioni può essere tenuta a pagare una cifra ragionevole, corrispondente al costo del rilascio dell'informazione.

Articolo 7~~34~~ **Linee dirette**

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a consentire che:

- (a) tutti i produttori e le imprese fornitrici di energia elettrica stabiliti nel loro territorio riforniscano mediante una linea diretta i propri impianti, le società controllate e i clienti ~~idonei~~; e
 - (b) tutti i clienti ~~idonei~~ nel loro territorio ~~sono~~ siano riforniti mediante una linea diretta da un produttore e da imprese fornitrici.
2. Gli Stati membri stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di linee dirette nel proprio territorio. Tali criteri devono essere obiettivi e non discriminatori.
 3. La possibilità di approvvigionamento mediante una linea diretta di cui al paragrafo 1 ~~del presente articolo~~ lascia impregiudicata la possibilità di concludere contratti di fornitura di energia elettrica a norma dell'articolo ~~6 32~~.
 4. Gli Stati membri possono subordinare l'autorizzazione a costruire una linea diretta al diniego di accesso ai sistemi ai sensi dell'articolo ~~6 32~~ o, a seconda dei casi, all'avvio di una procedura di risoluzione delle controversie ai sensi dell'articolo ~~60 37~~.
 5. Gli Stati membri possono negare l'autorizzazione di una linea diretta qualora il rilascio di tale autorizzazione ostacoli l'applicazione ~~l'osservanza~~ delle disposizioni in materia di obblighi di servizio pubblico di cui all' ~~dell'articolo 9 3~~. Il rifiuto deve essere debitamente motivato.

Articolo ~~87~~

Procedura di autorizzazione per nuove capacità

1. Per la costruzione di nuovi impianti di generazione gli Stati membri adottano una procedura di autorizzazione informata a criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione.
2. Gli Stati membri stabiliscono i criteri di rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di impianti di generazione sul loro territorio. In fase di determinazione dei criteri opportuni, gli Stati membri tengono in considerazione:
 - (a) la sicurezza tecnica e fisica della rete elettrica, degli impianti e della relativa apparecchiatura;
 - (b) la protezione della salute e della sicurezza pubblica;
 - (c) la protezione dell'ambiente;
 - (d) l'assetto del territorio e la localizzazione;
 - (e) l'uso del suolo pubblico;
 - (f) l'efficienza energetica;
 - (g) la natura delle fonti primarie;
 - (h) le caratteristiche specifiche del richiedente quali la capacità tecnica, economica e finanziaria delle imprese;
 - (i) la conformità alle misure adottate in forza dell'articolo ~~9 3~~;
 - (j) il contributo della capacità di generazione al conseguimento dell'obiettivo generale ~~della Comunità~~ dell'Unione di una quota pari almeno al 20% di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia ~~della Comunità~~ dell'Unione nel 2020 di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva

2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ~~del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili~~⁴⁹; e

- (k) il contributo della capacità di generazione alla riduzione delle emissioni.
3. Gli Stati membri provvedono affinché sussistano procedure di autorizzazione specifiche per i piccoli impianti di generazione decentrata e/o distribuita che tengano conto della loro dimensione e del loro impatto potenziale limitati.
- Gli Stati membri possono fissare orientamenti per detta procedura di autorizzazione specifica. Le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità nazionali competenti, comprese le autorità per la pianificazione, riesaminano detti orientamenti e possono raccomandare delle modifiche.
- Qualora gli Stati membri abbiano stabilito particolari procedure di autorizzazione in merito all'assetto del territorio applicate ai maggiori progetti di nuove infrastrutture nella capacità di generazione, gli Stati membri, ove opportuno, includono la costruzione della nuova capacità di generazione nel campo di applicazione di dette procedure e le attuano in modo non discriminatorio secondo un calendario adeguato.
4. I criteri e le procedure di autorizzazione sono resi pubblici. I richiedenti sono informati dei motivi del rifiuto dell'autorizzazione. I motivi devono essere obiettivi e non discriminatori, debitamente fondati e adeguatamente documentati. Il richiedente dispone di procedure di ricorso.

↓ nuovo

Articolo 9

Obblighi di servizio pubblico

↓ 2009/72/CE articolo 3,
paragrafo 1

1. Gli Stati membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese elettriche, fatto salvo il paragrafo 2, siano gestite secondo i principi della presente direttiva, al fine di realizzare un mercato dell'energia elettrica concorrenziale, sicuro e sostenibile dal punto di vista ambientale, e si astengono da qualsiasi discriminazione tra le imprese riguardo ai loro diritti o obblighi.

↓ 2009/72/CE articolo 3,
paragrafo 2 (adattato)
⇒ nuovo

2. Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo ~~86~~ ~~106~~ ~~106~~, gli Stati membri possono, nell'interesse economico

⁴⁹ Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

generale, imporre alle imprese che operano nel settore dell'energia elettrica obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela dell'ambiente, compresa l'efficienza energetica, l'energia da fonti rinnovabili e la protezione del clima. Questi obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili, e garantiscono alle imprese della Comunità ~~☒~~ dell'Unione ~~☒~~ che operano nel settore dell'energia elettrica parità di accesso ai consumatori nazionali. ~~In materia di sicurezza dell'approvvigionamento, di efficienza energetica e di gestione della domanda e per il conseguimento degli obiettivi ambientali e degli obiettivi relativi all'energia da fonti rinnovabili di cui al presente paragrafo, gli Stati membri possono attuare una programmazione a lungo termine, tenendo conto della possibilità che terzi chiedano l'accesso al sistema.~~ ⇒ Gli obblighi di servizio pubblico relativi alla fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica si conformano ai requisiti di cui all'articolo 5. ⇐

| |
|--|
| ↓ 2009/72/CE articolo 3, paragrafo 6 (adattato) |
|--|

3. ~~6.~~ Se sono previste compensazioni finanziarie, altre forme di compensazione e diritti esclusivi che uno Stato concede per l'adempimento degli obblighi di cui ~~ai~~ ~~paragrafi 2 e 3~~ ~~☒~~ al paragrafo 2 o per la fornitura del servizio universale di cui all'articolo 27 ~~☒~~, ciò avviene in maniera trasparente e non discriminatoria.

| |
|---|
| ↓ 2009/72/CE articolo 3, paragrafo 15 (adattato) |
|---|

4. ~~15.~~ Nell'attuare la presente direttiva gli Stati membri informano la Commissione di tutte le misure adottate per adempiere agli obblighi ~~relativi al~~ ~~☒~~ di ~~☒~~ servizio universale e ~~ai~~ ~~☒~~ di ~~☒~~ servizio pubblico, compresa la tutela dei consumatori e dell'ambiente, ed in merito ai possibili effetti sulla concorrenza nazionale ed internazionale, a prescindere dal fatto che tali misure richiedano o meno una deroga alla presente direttiva. Successivamente essi informano ogni due anni la Commissione delle modifiche apportate a dette misure, a prescindere dal fatto che tali misure richiedano o meno una deroga alla presente direttiva.

| |
|---|
| ↓ 2009/72/CE articolo 3, paragrafo 14 (adattato) |
|---|

5. Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni degli articoli ~~6, 7 e 8~~ ~~7, 8, 32 e/o 34~~ nella misura in cui la loro applicazione osti all'adempimento, in diritto o in fatto, degli obblighi che incombono alle imprese elettriche nell'interesse economico generale e nella misura in cui lo sviluppo degli scambi non venga talmente compromesso da nuocere agli interessi ~~☒~~ dell'Unione ~~☒~~ ~~della Comunità~~. Gli interessi ~~della Comunità~~ ~~☒~~ dell'Unione ~~☒~~ comprendono, tra l'altro, la concorrenza nei confronti dei clienti ~~idonei~~ ai sensi della presente direttiva e dell'articolo ~~86~~ ~~☒~~ 106 ~~☒~~ del trattato.

↓ 2009/72/CE

~~CAPO III~~

~~GENERAZIONE~~

↓ 2009/72/CE

~~Articolo 8~~

~~Indizione di gare per nuove capacità~~

~~1. Gli Stati membri assicurano la possibilità, ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento, di prevedere nuove capacità o misure di efficienza energetica/gestione della domanda mediante una procedura di gara o qualsiasi altra procedura equivalente in termini di trasparenza e non discriminazione, sulla base di criteri pubblicati. Tuttavia è possibile avviare siffatte procedure soltanto se gli impianti di generazione in costruzione o le misure di efficienza energetica/gestione della domanda adottate in base alla procedura di autorizzazione non sono sufficienti a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento.~~

~~2. Gli Stati membri possono assicurare la possibilità, ai fini della tutela dell'ambiente e della promozione di nuove tecnologie nascenti, di bandire gare per nuove capacità sulla base di criteri pubblicati. Tali gare possono riguardare nuove capacità o misure di efficienza energetica/gestione della domanda. Tuttavia è possibile bandire una gara soltanto se gli impianti di generazione in costruzione o le misure adottate in base alla procedura di autorizzazione sono insufficienti a conseguire questi obiettivi.~~

~~3. La procedura di gara d'appalto per gli impianti di generazione e per le misure di efficienza energetica/gestione della domanda è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea almeno sei mesi prima del termine per la presentazione delle offerte.~~

~~Il capitolato d'oneri è messo a disposizione di qualsiasi impresa interessata stabilita nel territorio di uno Stato membro in modo da consentirle di disporre del tempo sufficiente per presentare un'offerta.~~

~~Per garantire la trasparenza e la non discriminazione, il capitolato d'oneri contiene una descrizione dettagliata delle condizioni contrattuali e della procedura che tutti gli offerenti devono seguire, nonché un elenco completo dei criteri di selezione dei candidati e di aggiudicazione dell'appalto, compresi gli incentivi previsti dalla gara, come i sussidi. Il capitolato può inoltre far riferimento agli aspetti indicati all'articolo 7, paragrafo 2.~~

~~4. Il bando di gara, per le capacità di generazione necessarie, deve tenere conto anche delle offerte di fornitura di energia elettrica garantite a lungo termine provenienti da unità di generazione esistenti, a condizione che queste ultime consentano di soddisfare il fabbisogno supplementare.~~

~~5. Gli Stati membri designano un'autorità o un organismo pubblico o privato, indipendente dalle attività di generazione, trasmissione, distribuzione e fornitura di~~

~~energia elettrica, che può essere l'autorità di regolamentazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, quale responsabile dell'organizzazione, della sorveglianza e del controllo della procedura di gara di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo. Il gestore del sistema di trasmissione che sia già pienamente indipendente sotto il profilo dell'assetto proprietario da altre attività non connesse al sistema di trasmissione può essere designato quale organismo responsabile dell'organizzazione, della sorveglianza e del controllo della procedura di gara. L'autorità o l'organismo di cui sopra adotta tutte le misure necessarie a garantire la riservatezza delle informazioni contenute nelle offerte.~~

↓ nuovo

CAPO III

RESPONSABILIZZAZIONE E TUTELA DEI CONSUMATORI

↓ 2009/72/CE (adattato)

Articolo 10~~3~~

⊗ Diritti contrattuali di base ⊗

1. ~~4.~~ Gli Stati membri provvedono a che tutti i clienti abbiano il diritto di essere riforniti di ~~elettricità~~ ⊗ energia elettrica ⊗ da un fornitore — ove questi accetti — a prescindere dallo Stato membro in cui il fornitore sia registrato, a condizione che il fornitore rispetti le norme applicabili in materia di scambi e bilanciamento. In detto ambito, gli Stati membri adottano ogni misura necessaria affinché le procedure amministrative non siano discriminatorie nei confronti delle imprese di fornitura già registrate in un altro Stato membro.

~~5. Gli Stati membri provvedono a che:~~

- (a) ~~qualora un cliente, nel rispetto delle condizioni contrattuali, intenda cambiare fornitore, l'operatore o gli operatori interessati effettuino tale cambiamento entro tre settimane; e~~
- (b) ~~i clienti abbiano il diritto di ricevere tutti i pertinenti dati di consumo.~~

~~Gli Stati membri provvedono inoltre affinché i diritti di cui alle lettere a) e b) siano riconosciuti a tutti i clienti in modo non discriminatorio per quanto riguarda i costi, gli oneri o il tempo.~~

↓ 2009/72/CE allegato I.1
(adattato)
⇒ nuovo

2. ~~1.~~ Fatte salve le norme ⊗ dell'Unione ⊗ comunitarie relative alla tutela dei consumatori, nella fattispecie ~~la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza,~~ ⇒ la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del

Consiglio⁵⁰ ⇐ e la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, ~~del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori~~⁽⁵¹⁾, ⇒ gli Stati membri assicurano ⇐ ~~le misure di cui all'articolo 3 consistono nel garantire~~ che i clienti:

- (a) abbiano diritto a un contratto con il loro fornitore del servizio di energia elettrica che specifichi:
- l'identità e l'indirizzo del fornitore,
 - i servizi forniti, i livelli di qualità del servizio offerti e la data dell'allacciamento iniziale,
 - i tipi di servizio di manutenzione offerti,
 - i mezzi per ottenere informazioni aggiornate su tutte le tariffe vigenti e gli addebiti per manutenzione,
 - la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi e del contratto, ~~e se sia consentito il recesso dal contratto senza oneri,~~
 - l'indennizzo e le modalità di rimborso applicabili se i livelli di qualità del servizio stipulati non sono raggiunti, anche in caso di fatturazione imprecisa e tardiva,
 - le modalità di avvio delle procedure di risoluzione delle controversie, conformemente all'articolo 26 alla lettera f),
 - informazioni sui diritti dei consumatori, incluse le informazioni sulla gestione dei reclami e su tutti gli aspetti di cui alla presente lettera, mediante la loro chiara indicazione sulla fattura o nei siti web delle imprese di energia elettrica.

Le condizioni devono essere eque e comunicate in anticipo. Dovrebbero comunque essere trasmesse prima della conclusione o della conferma del contratto. Qualora il contratto sia concluso mediante un intermediario, le informazioni concernenti gli aspetti di cui ~~al presente punto~~ ☒ alla presente lettera ☒ sono anch'esse comunicate prima della stipulazione del contratto;

- (b) ricevano adeguata comunicazione dell'intenzione di modificare le condizioni contrattuali e siano informati del loro diritto ~~di recesso~~ ⇒ di recedere dal contratto ⇐ al momento della comunicazione. I fornitori ~~di servizi~~ avvisano direttamente i loro ~~abbonati~~ ⇒ clienti ⇐ di eventuali ~~aumenti~~ ⇒ adeguamenti ⇐ ~~delle tariffe~~ ⇒ del prezzo di fornitura e dei motivi e prerequisiti di tale adeguamento e della sua entità ⇐, in tempo utile e comunque prima del termine del periodo di fatturazione normale che ~~segue~~ ⇒ precede ⇐ la data di applicazione ~~dell'aumento~~ ⇒ dell'adeguamento ⇐ in maniera trasparente e comprensibile. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti possano recedere dal contratto, in caso di rifiuto delle nuove condizioni ⇒ contrattuali o di adeguamenti del prezzo di fornitura ⇐ ~~notificate~~ ☒ notificati ☒ dal fornitore ~~del servizio~~ di energia elettrica;
- (c) ricevano informazioni trasparenti sui prezzi e sulle tariffe vigenti e sulle condizioni tipo per quanto riguarda l'accesso ai servizi di energia elettrica e l'uso dei medesimi;
- (d) dispongano di un'ampia gamma di metodi di pagamento, che non devono creare discriminazioni indebite tra i consumatori. ~~I sistemi di prepagamento devono essere equi e riflettere adeguatamente i probabili consumi.~~ Eventuali differenze ⇒ negli

⁵⁰ GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64.

⁵¹ GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29.

oneri relativi ai metodi di pagamento rispecchiano i costi corrispondenti a carico del fornitore ⇐ ~~nelle condizioni devono riflettere i costi dei diversi sistemi di pagamento per il fornitore;~~

(e) ~~I sistemi di prepagamento~~ ⇒ non siano messi in condizioni di svantaggio eccessivo rispetto al prezzo medio di mercato dai sistemi di prepagamento; ⇐

(f) ⇒ possano beneficiare di ⇐ ~~Le~~ condizioni generali ~~devono essere~~ eque e trasparenti. Le condizioni generali devono essere eque e trasparenti, specificate in un linguaggio chiaro e comprensibile, e non devono contenere ostacoli non contrattuali all'esercizio dei diritti dei consumatori, quali ad esempio un'eccessiva documentazione contrattuale. I clienti sono protetti dai metodi di vendita sleali o ingannevoli;

~~e) non debbano sostenere spese per cambiare fornitore;~~

(g) ~~f) beneficino di procedure trasparenti, semplici e poco onerose per l'esame dei reclami. In particolare, tutti i consumatori devono godere del diritto ad una prestazione di servizi di buon livello e alla gestione dei reclami da parte del proprio fornitore di energia elettrica. Tali procedure per la risoluzione extragiudiziale delle controversie devono consentire una equa e rapida soluzione delle controversie, preferibilmente entro un termine di tre mesi, affiancata dall'introduzione, ove garantito, di un sistema di rimborso e/o indennizzo. Esse dovrebbero conformarsi, nella misura del possibile, ai principi di cui alla raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo (3);~~ ⇒ abbiano diritto a un buon livello di prestazione dei servizi e gestione dei reclami da parte del proprio fornitore di energia elettrica. I fornitori di servizi di energia elettrica gestiscono i reclami in modo semplice, equo e rapido; ⇐

(h) nell'accedere al servizio universale ai sensi delle disposizioni adottate dagli Stati membri in applicazione dell'articolo ~~273, paragrafo 3~~, siano informati sui loro diritti in materia di servizio universale;

~~h) possano disporre dei propri dati di consumo e consentire a qualsiasi impresa di fornitura registrata di accedere, in base ad un accordo espresso e a titolo gratuito, ai dati relativi ai propri consumi. I responsabili della gestione dei dati hanno l'obbligo di trasmettere questi dati all'impresa. Gli Stati membri definiscono il formato dei dati e le modalità procedurali con le quali fornitori e consumatori possono accedere ai dati stessi. Per questo servizio il consumatore non deve sostenere alcuna spesa supplementare;~~

~~i) siano adeguatamente informati del consumo effettivo di energia elettrica e dei relativi costi, con frequenza tale da consentire loro di regolare il proprio consumo di energia elettrica. Tali informazioni sono fornite ad opportuni intervalli che tengano conto della capacità del contatore del cliente e del prodotto di energia elettrica in questione. Si tiene debitamente conto dell'efficienza in termini di costi di tali misure. Per questo servizio il consumatore non deve sostenere alcuna spesa supplementare.~~

(i) ⇒ ricevano informazioni adeguate sulle alternative alla disconnessione con sufficiente anticipo rispetto alla data prevista di interruzione della fornitura. Le alternative possono riferirsi a fonti di sostegno per evitare la disconnessione, a piani di pagamento alternativi, a consulenza per la gestione dell'indebitamento o a una moratoria della disconnessione e non dovrebbero comportare costi supplementari per i clienti; ⇐

- (j) ~~(i)~~ ricevano un conguaglio definitivo a seguito di un eventuale cambiamento del fornitore di energia elettrica non oltre sei settimane dopo aver effettuato il cambiamento di fornitore.
-

↓ nuovo

Articolo 11

Diritto a un contratto con prezzo dinamico

1. Gli Stati membri assicurano il diritto di ciascun cliente finale di poter sottoscrivere con il suo fornitore, su richiesta, un contratto con prezzo dinamico dell'energia elettrica.
2. Gli Stati membri assicurano che i clienti finali siano pienamente informati dai fornitori circa le opportunità e i rischi derivanti da tale contratto con prezzo dinamico dell'energia elettrica.
3. Gli Stati membri, attraverso le autorità nazionali di regolamentazione, monitorano i principali sviluppi relativi a tali contratti, per almeno dieci anni dopo la loro introduzione, e riferiscono in merito con periodicità annuale, prendendo in considerazione, fra l'altro, le offerte di mercato, l'impatto sulle bollette dei consumatori con particolare riguardo al livello di volatilità dei prezzi e la sensibilità dei consumatori al livello di rischio finanziario.

Articolo 12

Diritto di cambiare fornitore e norme sui relativi oneri

1. Gli Stati membri assicurano che i clienti che desiderano cambiare fornitore, nel rispetto delle condizioni contrattuali, abbiano diritto al cambio di fornitore entro tre settimane.
2. Gli Stati membri assicurano che i clienti non debbano pagare alcun onere per il cambio di fornitore.
3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono decidere di consentire ai fornitori l'applicazione di oneri di risoluzione del contratto ai clienti che scelgono di risolvere un contratto di fornitura a tempo determinato prima della scadenza. Tali oneri possono essere riscossi solo se i clienti derivano da tale contratto un beneficio dimostrabile. Inoltre, detti oneri non devono eccedere la perdita economica diretta incorsa dal fornitore del cliente che risolve il contratto, compresi i costi di eventuali pacchetti di investimenti o servizi già forniti al consumatore nell'ambito del contratto.
4. Gli Stati membri provvedono a che il diritto di cambiare fornitore sia riconosciuto ai clienti in modo non discriminatorio per quanto riguarda i costi, gli oneri o i tempi.

Articolo 13

Contratto con un aggregatore

1. Gli Stati membri assicurano che, qualora un cliente finale intenda stipulare un contratto con un aggregatore, ciò non richieda il consenso del fornitore del cliente finale.
2. Gli Stati membri assicurano che un cliente finale che desideri risolvere il contratto con un aggregatore, nel rispetto delle condizioni contrattuali, abbia diritto a farlo entro tre settimane.
3. Gli Stati membri garantiscono che ai clienti finali che risolvono un contratto a tempo determinato con un aggregatore prima della scadenza non siano addebitati oneri di risoluzione superiori alla perdita economica diretta subita dall'aggregatore, compreso il costo di eventuali pacchetti di investimenti o servizi già forniti al cliente finale nell'ambito del contratto.
4. Gli Stati membri provvedono affinché sia garantito ai clienti finali il diritto di ricevere, almeno una volta l'anno, tutti i pertinenti dati di gestione della domanda e quelli relativi all'energia elettrica fornita e venduta.
5. Gli Stati membri assicurano che i diritti di cui ai paragrafi da 1 a 4 siano riconosciuti a tutti i clienti finali in modo non discriminatorio per quanto riguarda i costi, gli oneri o i tempi.

Articolo 14

Strumenti di confronto

1. Gli Stati membri assicurano che i consumatori abbiano accesso gratuitamente ad almeno uno strumento di confronto delle offerte dei fornitori che soddisfi i criteri di certificazione di cui all'allegato I. Gli strumenti di confronto possono essere gestiti da qualsiasi soggetto, ivi inclusi le imprese e le autorità o gli enti pubblici. Occorre informare i clienti della disponibilità di tali strumenti.
2. Gli Stati membri designano un'autorità competente indipendente incaricata di certificare gli strumenti di confronto e di assicurare che gli strumenti di confronto certificati continuino a soddisfare i criteri di cui all'allegato I.
3. Gli Stati membri possono esigere che gli strumenti di confronto di cui al paragrafo 1 includano determinanti comparativi relativi alla natura dei servizi offerti dai fornitori.
4. Ogni strumento di confronto delle offerte dei fornitori è ammesso a richiedere la certificazione in conformità del presente articolo su base volontaria e non discriminatoria.

Articolo 15

Clienti attivi

1. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali:
 - (a) abbiano il diritto di produrre, immagazzinare, utilizzare e vendere energia elettrica autoprodotta in tutti i mercati organizzati individualmente o mediante aggregatori senza essere soggetti a procedure e oneri eccessivamente gravosi e che non rispecchiano i costi effettivi;

- (b) siano soggetti a oneri che rispecchiano i costi, sono trasparenti e non discriminatori e contabilizzano separatamente l'energia elettrica immessa in rete e quella assorbita dalla rete, in linea con l'articolo 59, paragrafo 8.
2. L'impianto di energia necessario per le attività del cliente attivo può essere gestito da un terzo per quanto riguarda l'installazione e il funzionamento, compresi la misurazione e la manutenzione.

Articolo 16

Collettività dell'energia locali

1. Gli Stati membri provvedono affinché le collettività dell'energia locali:
- (a) abbiano il diritto di possedere, istituire o locare reti collettive e di gestirle autonomamente;
 - (b) possano accedere a tutti i mercati organizzati direttamente o attraverso aggregatori o fornitori in modo non discriminatorio;
 - (c) godano di un trattamento non discriminatorio riguardo alle loro attività e ai loro diritti e obblighi in qualità di clienti finali, produttori, gestori dei sistemi di distribuzione o aggregatori;
 - (d) siano soggetti a procedure eque, proporzionate e trasparenti e a oneri correlati ai costi.
2. Gli Stati membri forniscono un quadro normativo in grado di assicurare che:
- (a) la partecipazione a una collettività dell'energia locale sia volontaria;
 - (b) gli azionisti o i soci di una collettività dell'energia locale non perdano i loro diritti di utenti civili o clienti attivi;
 - (c) gli azionisti o i soci siano autorizzati a uscire da una collettività dell'energia locale; in tali casi si applica l'articolo 12;
 - (d) alla capacità di generazione installata delle collettività dell'energia locali si applichi l'articolo 8, paragrafo 3, purché tale capacità possa essere considerata come capacità di generazione decentrata o distribuita ridotta;
 - (e) alle collettività dell'energia locali che svolgono attività di gestione del sistema di distribuzione si applichino le disposizioni del capo IV;
 - (f) ove pertinente, una collettività dell'energia locale possa concludere un accordo con il gestore del sistema di distribuzione a cui è collegata la sua rete, relativamente al funzionamento della rete collettiva;
 - (g) ove pertinente, gli utenti che non sono azionisti o soci della collettività dell'energia locale collegati alla rete di distribuzione gestita da una collettività dell'energia locale siano soggetti ad oneri di rete equi e correlati ai costi. Se detti utenti del sistema e le collettività dell'energia locali non giungono a un accordo sugli oneri di rete, entrambe le parti possono chiedere all'autorità di regolamentazione di fissare il livello degli oneri di rete in una decisione apposita;
 - (h) ove pertinente, le collettività dell'energia locali siano soggette ad adeguati oneri di rete nei punti di collegamento tra la rete collettiva e la rete di distribuzione al di fuori della collettività dell'energia stessa. Tali oneri di rete contabilizzano separatamente l'energia elettrica immessa nella rete di distribuzione e quella consumata dalla rete di

distribuzione al di fuori della collettività dell'energia locale, in linea con l'articolo 59, paragrafo 8.

Articolo 17

Gestione della domanda

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione incoraggino i clienti finali, compresi quelli che offrono la gestione della domanda mediante aggregatori, a partecipare insieme con i generatori, in modo non discriminatorio, a tutti i mercati organizzati.
2. Gli Stati membri assicurano che i gestori dei sistemi di trasmissione e dei sistemi di distribuzione, allorché acquistano servizi ausiliari, trattino i fornitori di gestione della domanda, compresi gli aggregatori indipendenti, in modo non discriminatorio, sulla base delle loro capacità tecniche.
3. Gli Stati membri assicurano che il loro quadro normativo incoraggi la partecipazione degli aggregatori al mercato al dettaglio e contenga almeno i seguenti elementi:
 - (a) il diritto di ogni aggregatore di entrare nel mercato senza il consenso di altri partecipanti al mercato;
 - (b) norme trasparenti che assegnino chiaramente ruoli e responsabilità a tutti i partecipanti al mercato;
 - (c) norme e procedure trasparenti per lo scambio di dati tra partecipanti al mercato, tali da assicurare un facile accesso ai dati su base paritaria e non discriminatoria, garantendo nel contempo la piena protezione dei dati commerciali;
 - (d) l'assenza dell'obbligo per gli aggregatori di indennizzare i fornitori o i produttori;
 - (e) un meccanismo per la risoluzione dei conflitti tra i partecipanti al mercato.
4. Per garantire che i costi e i benefici del bilanciamento prodotti dagli aggregatori siano equamente assegnati ai partecipanti al mercato, gli Stati membri possono, in via eccezionale, autorizzare pagamenti compensativi tra gli aggregatori e i responsabili del bilanciamento. Tali pagamenti compensativi devono limitarsi alle situazioni in cui un unico partecipante al mercato provochi squilibri a un altro partecipante al mercato, arrecando a quest'ultimo un onere finanziario.

Tali pagamenti compensativi eccezionali sono soggetti all'approvazione dell'autorità nazionale di regolamentazione e monitorati dall'Agenzia.
5. Gli Stati membri assicurano l'accesso alla gestione della domanda e promuovono la partecipazione alla stessa, anche mediante aggregatori indipendenti in tutti i mercati organizzati. Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali di regolamentazione o, se così richiesto dall'ordinamento nazionale, i gestori dei sistemi di trasmissione e dei sistemi di distribuzione, in stretta collaborazione con i fornitori di servizi su richiesta e con i clienti finali, definiscano le modalità tecniche della partecipazione della gestione della domanda a tali mercati, sulla base dei requisiti tecnici di detti mercati e delle capacità di gestione della domanda. Tali specifiche includono la partecipazione degli aggregatori.

Fatturazione e informazioni di fatturazione

1. Gli Stati membri assicurano che le bollette soddisfino i requisiti minimi per la fatturazione e le informazioni di fatturazione di cui all'allegato II. Le informazioni contenute nelle bollette sono corrette, chiare, concise e presentate in modo da facilitare i confronti da parte dei consumatori.
2. Gli Stati membri assicurano che i clienti finali ricevano tutte le loro bollette e informazioni sulla fatturazione per il consumo di energia elettrica gratuitamente e che le bollette siano chiare, accurate e di facile comprensione.
3. La fatturazione avviene sulla base del consumo effettivo almeno una volta l'anno. Le informazioni di fatturazione sono rese disponibili almeno ogni tre mesi, su richiesta o qualora i clienti finali abbiano optato per la fatturazione elettronica, e due volte l'anno negli altri casi.
Detto obbligo può essere soddisfatto con un sistema di autolettura periodica da parte dei clienti finali per mezzo del quale questi ultimi comunicano i dati dei propri contatori al fornitore. La fatturazione si basa sul consumo stimato o su un importo forfettario unicamente qualora il cliente finale non abbia comunicato la lettura del contatore per un determinato periodo di fatturazione.
4. Se i clienti finali dispongono di contatori che consentono all'operatore la lettura a distanza, informazioni di fatturazione accurate e basate sul consumo effettivo sono fornite almeno una volta al mese.
5. Gli Stati membri prescrivono che le informazioni relative alla fatturazione dell'energia elettrica e ai consumi storici, nella misura in cui sono disponibili, siano comunicate, su richiesta del cliente finale, a un fornitore o prestatore di servizi da questi designato conformemente al punto 3 dell'allegato II.
6. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali possano scegliere di ricevere le informazioni sulla fatturazione e le bollette in via elettronica e affinché ricevano, su richiesta, una spiegazione chiara e comprensibile del modo in cui la loro fattura è stata compilata, soprattutto se le fatture non sono basate sul consumo effettivo.
7. Gli Stati membri possono prevedere che, su richiesta del cliente finale, le informazioni contenute in dette fatture non siano considerate richieste di pagamento. In tali casi, gli Stati membri assicurano che i fornitori offrano soluzioni flessibili per i pagamenti.
8. Gli Stati membri prescrivono che siano fornite ai clienti finali informazioni e stime dei costi dell'energia elettrica su richiesta, tempestivamente e in un formato facilmente comprensibile.

↓ 2009/72/CE articolo 3,
paragrafo 10 (adattato)

~~10. Se del caso, gli Stati membri attuano misure per realizzare gli obiettivi della coesione economica e sociale e della tutela ambientale, comprese le misure di efficienza energetica/gestione della domanda e gli strumenti per combattere il cambiamento climatico, e della sicurezza dell'approvvigionamento. In particolare, queste misure possono comprendere la concessione di incentivi economici adeguati, facendo eventualmente ricorso a tutti gli~~

~~strumenti nazionali e comunitari esistenti, per la manutenzione e la costruzione della necessaria infrastruttura di rete, compresa la capacità di interconnessione.~~

↓ 2009/72/CE (adattato)
⇒ nuovo

Articolo ~~319~~

⊗ Misurazione intelligente ⊗

1. ~~11.~~ Allo scopo di promuovere l'efficienza energetica ⇒ e di responsabilizzare i clienti ⇐, gli Stati membri o, qualora lo Stato membro abbia così disposto, l'autorità di regolamentazione raccomandano fermamente alle imprese elettriche ⇒ e agli aggregatori ⇐ di ottimizzare l'uso dell'elettricità ⊗ energia elettrica ⊗, ~~ad esempio fra l'altro~~ fornendo servizi di gestione dell'energia, sviluppando formule tariffarie innovative o, ove opportuno, introducendo sistemi di misurazione e reti intelligenti ⇒ interoperabili ⇐.
-

↓ nuovo

2. Gli Stati membri assicurano l'introduzione nei loro territori di sistemi di misurazione intelligenti, che favoriscano la partecipazione attiva dei clienti al mercato dell'energia elettrica. Tale introduzione può essere soggetta a una valutazione costi-benefici da eseguire in base ai principi di cui all'allegato III.
3. Gli Stati membri che procedono a detta introduzione adottano e pubblicano i requisiti funzionali e tecnici minimi per i sistemi di misurazione intelligenti destinati ad essere introdotti nel loro territorio in linea con le disposizioni di cui all'articolo 20 e all'allegato III. Gli Stati membri assicurano l'interoperabilità di tali sistemi di misurazione intelligenti e la loro connettività con le piattaforme di gestione energetica dei consumatori. A tal fine, gli Stati membri tengono debitamente conto dell'applicazione delle pertinenti norme tecniche, comprese quelle che consentono l'interoperabilità, delle migliori prassi e dell'importanza dello sviluppo del mercato interno dell'energia elettrica.
4. Gli Stati membri che procedono all'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti assicurano che i clienti finali contribuiscano ai costi connessi all'introduzione in modo trasparente e non discriminatorio. Gli Stati membri controllano regolarmente la diffusione nei loro territori dei sistemi di misurazione intelligenti per seguire l'evoluzione dei costi e dei benefici per l'intera catena del valore, compresi i benefici netti per i consumatori.
5. Qualora l'introduzione dei contatori intelligenti sia valutata negativamente in seguito all'analisi costi-benefici di cui al paragrafo 2, gli Stati membri assicurano che tale valutazione sia riveduta periodicamente in risposta ai cambiamenti delle ipotesi di base e all'evoluzione della tecnologia e del mercato. Gli Stati membri comunicano tempestivamente ai competenti servizi della Commissione i risultati della loro valutazione economica aggiornata.

Articolo 20

Funzioni della misurazione intelligente

Qualora la misurazione intelligente sia valutata positivamente in seguito all'analisi costi-benefici di cui all'articolo 19, paragrafo 2, oppure sia sistematicamente introdotta, gli Stati membri applicano sistemi di misurazione intelligenti in conformità alle norme tecniche europee, alle disposizioni dell'allegato III e ai seguenti principi:

- (a) i sistemi di misurazione misurano accuratamente il consumo effettivo di energia elettrica e forniscono ai clienti finali informazioni sul tempo effettivo d'uso. Tali informazioni sono rese facilmente accessibili e visualizzabili ai clienti finali, senza costi aggiuntivi e in tempo quasi reale, a sostegno dei programmi di efficienza energetica automatizzata, della gestione della domanda e di altri servizi;
- (b) la sicurezza dei sistemi di misurazione intelligenti e della comunicazione dei dati è garantita in conformità alla pertinente legislazione dell'Unione in materia di sicurezza, tenendo debitamente conto delle migliori tecniche disponibili per garantire il più alto livello di protezione informatica;
- (c) la riservatezza e la protezione dei dati dei clienti finali è garantita in conformità alla pertinente legislazione dell'Unione sulla protezione dei dati e della vita privata;
- (d) gli operatori assicurano che il contatore o i contatori dei clienti attivi che producono autonomamente energia elettrica possano registrare l'energia immessa nella rete dai locali dei clienti attivi;
- (e) se il cliente finale lo richiede, i dati del contatore relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica sono messi a sua disposizione attraverso un'interfaccia di comunicazione standardizzata locale e/o mediante l'accesso a distanza, oppure comunicati a un terzo che lo rappresenta, in un formato facilmente comprensibile, a norma dell'articolo 24, in modo da permettergli di raffrontare offerte comparabili;
- (f) al momento dell'installazione del contatore intelligente si forniscono al cliente finale consulenza e informazioni adeguate, in particolare riguardo al pieno potenziale del dispositivo in termini di gestione della lettura e di monitoraggio del consumo energetico, nonché riguardo alla raccolta e al trattamento dei dati personali a norma della pertinente legislazione dell'Unione in materia di protezione dei dati;
- (g) i sistemi di misurazione intelligenti consentono la misurazione e il conguaglio per i clienti finali con la stessa risoluzione temporale utilizzata per il periodo di sbilanciamento nel mercato nazionale.

Articolo 21

Diritto a un contatore intelligente

1. Qualora la misurazione intelligente sia valutata negativamente in seguito all'analisi costi-benefici di cui all'articolo 19, paragrafo 2, e non sia sistematicamente introdotta, gli Stati membri assicurano che ciascun cliente finale abbia diritto all'installazione o, se del caso, all'adattamento, dietro richiesta e a condizioni eque e ragionevoli, di un contatore intelligente che soddisfi i seguenti requisiti:
 - (a) sia dotato, ove tecnicamente possibile, delle funzioni di cui all'articolo 20 o di una serie minima di funzioni da definire e pubblicare a cura degli Stati membri a livello nazionale e in linea con le disposizioni di cui all'allegato III;
 - (b) sia interoperabile e in grado di realizzare l'auspicata connettività delle infrastrutture di misurazione con i sistemi di gestione dell'energia dei consumatori in tempo quasi reale.
2. Nel contesto della richiesta di un cliente relativa all'installazione di un contatore intelligente di cui al paragrafo 1, lo Stato membro o, qualora lo Stato membro abbia così disposto, l'autorità competente designata:
 - (a) assicura che il cliente finale che richiede l'installazione di un contatore intelligente riceva un'offerta che espliciti e descriva chiaramente:
 - le funzioni e l'interoperabilità supportate dal contatore intelligente e i servizi realizzabili, così come i vantaggi realisticamente conseguibili grazie al contatore intelligente in quel momento specifico;
 - eventuali costi connessi a carico del cliente finale;
 - (b) assicura che il contatore sia installato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro tre mesi dalla richiesta del cliente;
 - (c) periodicamente, e almeno ogni due anni, rivede e rende pubblici i costi connessi e ne traccia l'evoluzione a seguito degli sviluppi tecnologici e dei potenziali adeguamenti del sistema di misurazione.

Articolo 22

Contatori convenzionali

1. Qualora i clienti finali non dispongano di contatori intelligenti, gli Stati membri assicurano che siano dotati di contatori convenzionali individuali in grado di misurare con precisione il consumo effettivo.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali possano leggere facilmente i loro contatori convenzionali, direttamente o indirettamente mediante un'interfaccia online o un'altra interfaccia idonea.

Articolo 23

Gestione dei dati

1. Al momento di definire le regole per la gestione e lo scambio dei dati, gli Stati membri o, qualora lo Stato membro abbia così disposto, l'autorità competente designata indicano i soggetti ammessi ad avere accesso ai dati del cliente finale con il consenso esplicito di quest'ultimo a norma del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵². Ai fini della presente direttiva, i dati comprendono quelli di misurazione e di consumo nonché i dati richiesti quando il consumatore cambia fornitore. I soggetti ammessi comprendono almeno i clienti, i fornitori, i gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione, gli aggregatori, le società di servizi energetici e altri soggetti che forniscono energia o altri servizi ai clienti.
2. Gli Stati membri organizzano la gestione dei dati in modo tale che l'accesso ai dati e lo scambio degli stessi sia efficiente. Indipendentemente dal modello utilizzato per la gestione dei dati in uno Stato membro, il soggetto o i soggetti responsabili della gestione dei dati forniscono a qualsiasi soggetto ammesso, con il consenso esplicito del cliente finale, l'accesso ai dati di quest'ultimo. I dati richiesti dovrebbero essere messi a disposizione dei soggetti ammessi in modo non discriminatorio e simultaneo. L'accesso ai dati è facile e le procedure attinenti sono pubblicamente disponibili.
3. Gli Stati membri o, qualora uno Stato membro abbia disposto in tal senso, l'autorità competente designata autorizzano e certificano i soggetti che gestiscono i dati per garantirne la conformità ai requisiti della presente direttiva. Fatti salvi i compiti dei responsabili della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) n. 2016/679, gli Stati membri hanno la facoltà di richiedere ai soggetti che gestiscono i dati la designazione di un responsabile della conformità, incaricato di controllare l'attuazione delle misure adottate dai soggetti interessati per assicurare un accesso non discriminatorio ai dati e la conformità ai requisiti della presente direttiva. I responsabili della conformità o gli organismi a ciò preposti di cui all'articolo 35, paragrafo 2, lettera d), possono essere tenuti ad adempiere agli obblighi del presente paragrafo.
4. Ai clienti finali non è addebitato alcun costo supplementare per l'accesso ai loro dati. Gli Stati membri sono responsabili della fissazione dei costi per l'accesso ai dati da parte dei soggetti ammessi. I soggetti regolamentati che forniscono servizi di dati non traggono alcun profitto da tale attività.

Articolo 24

Formato dei dati

1. Gli Stati membri definiscono un formato comune dei dati e una procedura trasparente per l'accesso, da parte dei soggetti ammessi, ai dati elencati all'articolo 23, paragrafo

⁵² Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

1, al fine di promuovere la concorrenza nel mercato al dettaglio ed evitare costi amministrativi eccessivi per detti soggetti.

2. La Commissione, mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 68, stabilisce un formato di dati europeo comune e procedure trasparenti e non discriminatorie per l'accesso ai dati, di cui all'articolo 23, paragrafo 1, che sostituiranno il formato di dati nazionale e la procedura adottati dagli Stati membri conformemente al paragrafo 1. Gli Stati membri provvedono affinché i partecipanti al mercato applichino un formato di dati europeo comune.

↓ 2009/72/CE (adattato)

Articolo 25

⊗ Sportelli unici ⊗

~~12.~~ Gli Stati membri si accertano che vengano istituiti sportelli unici al fine di fornire ai ⊗ clienti ⊗ ~~consumatori~~ tutte le informazioni necessarie concernenti i loro diritti, la legislazione in vigore e le modalità di ricorso a loro disposizione in caso di controversia. Tali sportelli unici possono far parte di sportelli generali di informazione dei consumatori.

↓ 2009/72/CE (adattato)

~~16. La Commissione elabora, in consultazione con i soggetti interessati, tra cui gli Stati membri, le autorità nazionali di regolamentazione, le organizzazioni dei consumatori, le imprese elettriche e le parti sociali, e sulla base dei progressi sinora conseguiti, una lista di controllo per i consumatori di energia chiara e concisa contenente informazioni pratiche sui loro diritti. Gli Stati membri provvedono a che i fornitori di energia elettrica o i gestori dei sistemi di distribuzione, in collaborazione con l'autorità di regolamentazione, adottino le necessarie misure per trasmettere a tutti i loro consumatori una copia della lista di controllo per i consumatori di energia e garantiscono che essa sia resa pubblica.~~

↓ 2009/72/CE (adattato)

⇒ nuovo

Articolo 26

⊗ Diritto alla risoluzione extragiudiziale delle controversie ⊗

~~13.~~ Gli Stati membri garantiscono che ~~sia predisposto un meccanismo indipendente quale un Mediatore dell'energia o un organismo dei consumatori ai fini di un trattamento efficiente dei reclami e della risoluzione extragiudiziale delle controversie.~~ ⇒ i clienti abbiano accesso a procedure semplici, eque, trasparenti, indipendenti, efficaci ed efficienti di risoluzione extragiudiziale delle controversie concernenti i diritti e gli obblighi stabiliti ai sensi della presente direttiva. Laddove il cliente sia un consumatore ai sensi della direttiva 2013/11/UE

del Parlamento europeo e del Consiglio⁵³ tali procedure di risoluzione extragiudiziale sono conformi ai requisiti di qualità stabiliti dalla direttiva 2013/11/UE e prevedono, ove garantito, un sistema di rimborso e/o indennizzo ↵.

↓ 2009/72/CE (adattato)

Articolo ~~3~~ 27

⊗ **Servizio universale** ⊗

1. ~~3.~~ Gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengono necessario, le piccole imprese (aventi cioè meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di EUR) usufruiscano nel rispettivo territorio del servizio universale, vale a dire del diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi ⊗ competitivi ⊗ ~~ragionevoli~~, facilmente e chiaramente comparabili, trasparenti e non discriminatori. Per garantire la fornitura del servizio universale, gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza. Gli Stati membri impongono alle società di distribuzione l'obbligo di collegare i clienti alla rete alle condizioni e alle tariffe stabilite secondo la procedura di cui all'~~articolo 59, paragrafo 6~~ ~~articolo 37, paragrafo 6~~. Le disposizioni della presente direttiva non ostano a che gli Stati membri rafforzino la posizione di mercato dei clienti civili e della piccola e media utenza promuovendo la possibilità di associazione su base volontaria ai fini della rappresentanza di tale categoria di utenti.
2. Il ~~primo comma~~ ~~paragrafo 1~~ è attuato in maniera trasparente e non discriminatoria e non ostacola ~~l'apertura del mercato~~ ⊗ la libertà di scegliere il fornitore ⊗ prevista dall'articolo ~~4~~ ~~33~~.

↓ 2009/72/CE (adattato)

Articolo ~~3~~ 28

⊗ **Clienti vulnerabili** ⊗

1. ~~7.~~ Gli Stati membri adottano misure appropriate per tutelare i clienti ~~finali~~ ed assicurano in particolare ai clienti vulnerabili un'adeguata protezione. In questo contesto, ciascuno Stato membro definisce il concetto di cliente vulnerabile che può fare riferimento alla povertà energetica e, tra le altre cose, al divieto di interruzione della fornitura di ~~elettricità~~ ⊗ energia elettrica ⊗ a detti clienti nei periodi critici. Gli Stati membri garantiscono che siano applicati i diritti e gli obblighi relativi ai clienti vulnerabili. In particolare, essi adottano misure di tutela dei clienti nelle zone isolate. Essi garantiscono un elevato livello di tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni di contratto, alle informazioni generali ed ai meccanismi di risoluzione delle controversie. ~~Gli Stati membri provvedono affinché i clienti idonei possano effettivamente cambiare fornitore con facilità. Per quanto riguarda almeno i clienti civili, queste misure comprendono quelle che figurano nell'allegato I.~~

⁵³

GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63.

2. ~~8.~~ Gli Stati membri adottano misure adeguate, quali la formulazione di piani di azione nazionali in materia di energia, le prestazioni a titolo dei regimi previdenziali volte a garantire il necessario approvvigionamento di ~~elettricità~~ energia elettrica ai clienti vulnerabili o un sostegno ai miglioramenti in termini di efficienza energetica, al fine di affrontare la povertà energetica ove riscontrata, compreso nel contesto più ampio di povertà. Tali misure non ostacolano l'apertura del mercato prevista all'articolo ~~433~~ e il funzionamento del mercato e vengono notificate alla Commissione, se del caso, in conformità delle disposizioni ~~dell'articolo 9, paragrafo 415 del presente articolo~~. Detta notifica può altresì comprendere le misure avviate nell'ambito del sistema di previdenza sociale generale.

↓ nuovo

Articolo 29

Povertà energetica

Gli Stati membri stabiliscono una serie di criteri per misurare la povertà energetica. Gli Stati membri monitorano costantemente il numero delle famiglie in condizioni di povertà energetica e, ogni due anni, riferiscono alla Commissione in merito all'evoluzione della povertà energetica e alle misure adottate per prevenirla, nel contesto delle rispettive relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima a norma dell'articolo 21 del [regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia, proposta COM(2016) 759].

↓ 2009/72/CE (adattato)

⇒ nuovo

Articolo 4

Controllo della sicurezza degli approvvigionamenti

~~Gli Stati membri garantiscono il controllo della sicurezza degli approvvigionamenti. Se lo ritengono opportuno, gli Stati membri possono delegare questo compito alle autorità di regolamentazione di cui all'articolo 35. Il controllo riguarda, in particolare, l'equilibrio tra domanda e offerta sul mercato nazionale, il livello della domanda attesa in futuro e la prevista capacità addizionale in corso di programmazione o costruzione, la qualità e il livello di manutenzione delle reti, nonché le misure per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze delle forniture di uno o più fornitori. Ogni due anni, entro il 31 luglio, le autorità competenti pubblicano un rapporto sui risultati dei controlli e le eventuali misure adottate o previste in materia e lo trasmettono immediatamente alla Commissione.~~

Articolo 5

Norme tecniche

~~Le autorità di regolamentazione, qualora gli Stati membri abbiano così disposto, o gli Stati membri provvedono affinché siano definiti criteri tecnici di sicurezza e siano elaborate e rese pubbliche norme tecniche che stabiliscano i requisiti tecnici minimi di progettazione e di funzionamento per la connessione alla rete degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature dei clienti direttamente connesse, dei circuiti di~~

~~interconnessione e delle linee dirette Tali norme tecniche garantiscono l'interoperabilità dei sistemi e sono obiettive e non discriminatorie. Se del caso, l'Agenzia può formulare raccomandazioni appropriate volte a conseguire la compatibilità di dette norme. Le norme sono notificate alla Commissione, a norma dell'articolo 8 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione. (16).~~

~~Articolo 6~~

~~Promozione della cooperazione regionale~~

- ~~1. Gli Stati membri così come le autorità di regolamentazione cooperano tra di loro per l'integrazione dei mercati nazionali a uno o più livelli regionali, quale primo passo verso la creazione di un mercato interno pienamente liberalizzato. In particolare, le autorità di regolamentazione, qualora gli Stati membri abbiano così disposto, o gli Stati membri promuovono e facilitano la cooperazione dei gestori dei sistemi di trasmissione a livello regionale, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere, con lo scopo di creare un mercato interno competitivo dell'elettricità, favoriscono la coerenza fra le loro legislazioni, regolamentazioni e i quadri tecnici e agevolano l'integrazione dei sistemi isolati che costituiscono le isole energetiche tuttora esistenti nella Comunità. Lo spazio geografico coperto da questa cooperazione regionale include la cooperazione nelle aree geografiche definite a norma dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 714/2009. Tale cooperazione può inoltre coprire altre aree geografiche.~~
- ~~2. L'Agenzia coopera con le autorità nazionali di regolamentazione e con i gestori del sistema di trasmissione per garantire la compatibilità delle regolamentazioni tra le regioni, allo scopo di creare un mercato interno competitivo dell'elettricità. Qualora ritenga che siano necessarie norme vincolanti per tale cooperazione, l'Agenzia formula le opportune raccomandazioni.~~
- ~~3. Gli Stati membri assicurano, mediante l'applicazione della presente direttiva, che i gestori dei sistemi di trasmissione dispongano di uno o più sistemi integrati a livello regionale relativi a due o più Stati membri per l'assegnazione della capacità e per il controllo della sicurezza della rete.~~
- ~~4. In caso di partecipazione di gestori di sistemi di trasmissione verticalmente integrati a un'impresa comune istituita per attuare detta cooperazione, l'impresa comune stabilisce e attua un programma di adempimenti contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e anticoncorrenziali. Tale programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere l'obiettivo di escludere comportamenti discriminatori e anticoncorrenziali. Esso è soggetto all'approvazione dell'Agenzia. La conformità al programma è controllata in modo indipendente dai responsabili della conformità dei gestori di sistemi di trasmissione verticalmente integrati.~~

CAPO ~~IV~~^{VI}

GESTIONE DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE

Articolo ~~30~~²⁴

Designazione dei gestori ~~dei sistemi del sistema~~ di distribuzione

Gli Stati membri designano o impongono alle imprese che possiedono o sono responsabili dei sistemi di distribuzione di designare, per un periodo di tempo da determinarsi da parte degli Stati membri tenuto conto di considerazioni di efficienza ed equilibrio economico, uno o più gestori del sistema di distribuzione. ~~Gli Stati membri provvedono affinché i gestori del sistema di distribuzione agiscano a norma degli articoli da 25, 26 e 27.~~

Articolo ~~31~~²⁵

Compiti dei gestori ~~dei sistemi del sistema~~ di distribuzione

1. Il gestore del sistema di distribuzione ha la responsabilità di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare una domanda ragionevole di distribuzione di energia elettrica, nonché di gestire, mantenere e sviluppare nella sua zona, a condizioni economiche accettabili, un sistema di distribuzione di energia elettrica sicuro, affidabile ed efficiente, nel rispetto dell'ambiente e dell'efficienza energetica.
2. In ogni caso egli non deve porre in essere discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore delle sue società collegate.
3. Il gestore del sistema di distribuzione fornisce agli utenti le informazioni di cui hanno bisogno per un accesso efficiente al sistema, compreso l'utilizzo di quest'ultimo.
4. Lo Stato membro può imporre al gestore del sistema di distribuzione che effettua il dispacciamento degli impianti di generazione l'obbligo di dare la precedenza agli impianti di generazione che impiegano fonti energetiche ~~o rifiuti~~ rinnovabili, ovvero che assicurano la produzione mista di calore e di energia elettrica, ⇒ a norma dell'articolo 11 [rifusione del regolamento n. 714/2009, proposta COM(2016) 861/2] ⇐.
5. Ciascun gestore del sistema di distribuzione acquisisce l'energia che utilizza per coprire le perdite di energia e ~~la capacità di riserva~~ ⇒ i servizi ausiliari non relativi alla frequenza ⇐ del proprio sistema secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato, quando svolge tale funzione. ~~Questa disposizione non pregiudica la possibilità di usare l'energia elettrica acquisita in base ai contratti conclusi anteriormente al 1° gennaio 2002.~~ ⇒ Salvo in casi giustificati da un'analisi costi/benefici, l'acquisizione di servizi ausiliari non relativi alla frequenza da parte di un gestore del sistema di distribuzione è trasparente, non discriminatoria e basata su criteri di mercato, e assicura quindi la partecipazione effettiva di tutti i partecipanti al mercato compresi le fonti energetiche rinnovabili, la gestione della domanda, gli impianti di stoccaggio e gli aggregatori di energia; in particolare le autorità di regolamentazione o i gestori dei sistemi di distribuzione sono tenuti a definire, in stretta cooperazione con tutti i partecipanti al mercato, le modalità di partecipazione a tali mercati sulla base dei requisiti tecnici di questi ultimi e della capacità di tutti i partecipanti al mercato ⇐.

~~6. Nel caso in cui un gestore di un sistema di distribuzione sia responsabile del bilanciamento di quest'ultimo, le regole da esso adottate a tal fine, comprese le regole per addebitare agli utenti del sistema lo sbilanciamento energetico, sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di prestazione di questi servizi da parte del gestore di un sistema di distribuzione, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite a norma dell'articolo 37, paragrafo 6, in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, e sono pubblicate.~~

~~7. In fase di pianificazione dello sviluppo del sistema di distribuzione, il gestore del sistema di distribuzione prende in considerazione misure di efficienza energetica/gestione della domanda e/o generazione distribuita che possano supplire alla necessità di incrementare o sostituire la capacità.~~

↓ nuovo

Articolo 32

Compiti dei gestori dei sistemi di distribuzione riguardo all'impiego della flessibilità

1. Gli Stati membri definiscono il quadro normativo necessario per mettere in grado e incentivare i gestori dei sistemi di distribuzione ad acquisire servizi al fine di gestire e sviluppare in modo più efficiente il sistema di distribuzione, compresa la gestione della congestione a livello locale. In particolare, i quadri normativi consentono ai gestori dei sistemi di distribuzione di procurarsi servizi da risorse quali la generazione distribuita, la gestione della domanda o lo stoccaggio e tengono conto di misure di efficienza energetica capaci di sopperire alla necessità di incrementare o sostituire la capacità di energia elettrica e di favorire il funzionamento efficiente e sicuro del sistema di distribuzione. I gestori dei sistemi di distribuzione acquisiscono tali servizi secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato.

I gestori dei sistemi di distribuzione definiscono prodotti di mercato standardizzati per i servizi acquisiti, garantendo l'effettiva partecipazione di tutti i partecipanti al mercato, tra cui le fonti di energia rinnovabili, la gestione della domanda e gli aggregatori. I gestori dei sistemi di distribuzione si scambiano tutte le informazioni necessarie e si coordinano con i gestori dei sistemi di trasmissione per assicurare l'uso ottimale delle risorse, garantire il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema e incentivare lo sviluppo del mercato. I gestori dei sistemi di distribuzione sono adeguatamente remunerati per la fornitura di tali servizi al fine di recuperare almeno le spese corrispondenti, comprese le spese necessarie per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, tra cui le spese per la necessaria infrastruttura di informazione e comunicazione.

2. Lo sviluppo di un sistema di distribuzione è basato su un piano trasparente di sviluppo della rete, che gli operatori dei sistemi di distribuzione presentano ogni due anni all'autorità di regolamentazione. Il piano di sviluppo della rete specifica gli investimenti programmati per i successivi cinque-dieci anni, e in particolare le principali infrastrutture di distribuzione necessarie per collegare nuova capacità di generazione e nuovi carichi inclusi i punti di ricarica per i veicoli elettrici. Il piano di sviluppo della rete indica inoltre come sono stati impiegati la gestione della

domanda, l'efficienza energetica, gli impianti di stoccaggio dell'energia o le altre risorse cui il gestore del sistema di distribuzione ricorre in alternativa all'espansione del sistema.

L'autorità di regolamentazione consulta tutti gli utenti effettivi o potenziali del sistema in merito al piano di sviluppo della rete. L'autorità di regolamentazione rende pubblici i risultati della procedura consultiva sugli investimenti proposti.

Gli Stati membri possono decidere di non applicare tale obbligo alle imprese integrate che riforniscono meno di 100 000 consumatori allacciati o che riforniscono sistemi isolati.

Articolo 33

Integrazione dell'elettromobilità nella rete elettrica

1. Gli Stati membri definiscono il quadro normativo necessario per agevolare la connessione dei punti di ricarica, sia pubblicamente accessibili sia privati, alle reti di distribuzione. Gli Stati membri provvedono a che i gestori dei sistemi di distribuzione cooperino su base non discriminatoria con qualsiasi impresa che possiede, sviluppa, esercisce o gestisce i punti di ricarica per i veicoli elettrici, anche per quanto riguarda la connessione alla rete.
2. Gli Stati membri possono autorizzare i gestori dei sistemi di distribuzione a possedere, sviluppare, esercire o gestire punti di ricarica per i veicoli elettrici soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - (a) a seguito di una procedura di appalto aperta e trasparente, parti terze non hanno espresso interesse a possedere, sviluppare, esercire o gestire punti di ricarica per i veicoli elettrici;
 - (b) l'autorità di regolamentazione ha concesso la sua approvazione.
3. Gli articoli 35 e 56 si applicano ai gestori dei sistemi di distribuzione coinvolti nella proprietà, nello sviluppo, nell'esercizio o nella gestione di punti di ricarica.
4. Gli Stati membri effettuano, a intervalli regolari e almeno ogni cinque anni, una consultazione pubblica al fine di valutare nuovamente il potenziale interesse dei partecipanti al mercato a possedere, sviluppare, esercire o gestire punti di ricarica per i veicoli elettrici. Se dalla consultazione pubblica emerge che parti terze sono in grado di possedere, sviluppare, esercire o gestire tali punti di ricarica, gli Stati membri provvedono affinché le attività svolte in questi ambiti dai gestori dei sistemi di distribuzione siano progressivamente dismesse.

Articolo 34

Compiti dei gestori dei sistemi di distribuzione riguardo alla gestione dei dati

Gli Stati membri assicurano che tutte le parti idonee godano di un accesso non discriminatorio ai dati secondo termini chiari e in condizioni di parità. Negli Stati membri che hanno introdotto sistemi di misurazione intelligenti, conformemente all'articolo 19, e in cui i gestori dei sistemi di distribuzione partecipano alla gestione dei dati, i programmi di adempimenti di cui all'articolo 35, paragrafo 2, lettera d), comprendono misure specifiche atte ad escludere l'accesso discriminatorio ai dati provenienti da parti che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 23. Qualora ai gestori dei sistemi di distribuzione non si applichi l'articolo 35,

paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che l'impresa verticalmente integrata non goda di un accesso privilegiato ai dati necessari allo svolgimento della sua attività di fornitura.

↓ 2009/72/CE

Articolo ~~35~~ 26

Separazione dei gestori dei sistemi ~~del sistema~~ di distribuzione

1. Il gestore del sistema di distribuzione, qualora faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, è indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, da altre attività non connesse alla distribuzione. Tali norme non comportano l'obbligo di separare la proprietà dei mezzi del gestore del sistema di distribuzione dall'impresa verticalmente integrata.
2. In aggiunta ai requisiti di cui al paragrafo 1, qualora il gestore del sistema di distribuzione sia parte di un'impresa verticalmente integrata, egli è indipendente da altre attività non connesse alla distribuzione per quanto riguarda l'organizzazione e l'adozione di decisioni. Al fine di conseguire tale indipendenza, si applicano i seguenti criteri minimi:
 - (a) i responsabili della direzione del gestore del sistema di trasmissione non devono far parte di strutture dell'impresa elettrica integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di generazione, trasmissione o fornitura di energia elettrica;
 - (b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili dell'amministrazione del gestore del sistema di distribuzione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;
 - (c) il gestore del sistema di distribuzione deve disporre di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa elettrica integrata, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo della rete. Ai fini dello svolgimento di tali compiti, il gestore del sistema di distribuzione dispone delle risorse necessarie, comprese le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie. Ciò non dovrebbe ostare all'esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e amministrativa della società madre per quanto riguarda la redditività degli investimenti disciplinata indirettamente ai sensi dell'articolo ~~37~~ 59, paragrafo 6, in una società controllata. Ciò consente in particolare alla società madre di approvare il piano finanziario annuale, o qualsiasi strumento equivalente, del gestore del sistema di distribuzione e di introdurre limiti globali ai livelli di indebitamento della sua società controllata. Non è consentito alla società madre dare istruzioni, né per quanto riguarda le operazioni giornaliere, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento delle linee di distribuzione, che non eccedano i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente; e
 - (d) il gestore del sistema di distribuzione deve predisporre un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori, e garantire che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il

programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere questo obiettivo. La persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti, il responsabile della conformità del gestore del sistema di distribuzione, presenta ogni anno all'autorità di regolamentazione di cui all'articolo ~~35~~ 57, paragrafo 1, una relazione sulle misure adottate; tale relazione è pubblicata. Il responsabile della conformità del gestore del sistema di distribuzione è pienamente indipendente e deve poter accedere, per lo svolgimento della sua missione, a tutte le informazioni necessarie in possesso del gestore del sistema di distribuzione e di ogni impresa collegata.

3. Se il gestore del sistema di distribuzione fa parte di un'impresa verticalmente integrata, gli Stati membri provvedono affinché le sue attività vengano controllate da autorità di regolamentazione o da altri organismi competenti in modo che esso non possa trarre vantaggio dalla sua integrazione verticale per falsare la concorrenza. In particolare, ai gestori di sistemi di distribuzione verticalmente integrati è fatto divieto di creare confusione, nella loro politica di comunicazione e di marchio, circa l'identità distinta del ramo "fornitura" dell'impresa verticalmente integrata.
4. Gli Stati membri possono decidere di non applicare i paragrafi 1, 2 e 3 alle imprese elettriche integrate che riforniscono meno di 100 000 consumatori allacciati o che riforniscono piccoli sistemi isolati.

↓ nuovo

Articolo 36

Proprietà degli impianti di stoccaggio

1. I gestori dei sistemi di distribuzione non sono autorizzati a possedere, sviluppare, gestire o esercire impianti di stoccaggio dell'energia.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare i gestori dei sistemi di distribuzione a possedere, sviluppare, gestire o esercire impianti di stoccaggio soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - (a) a seguito di una procedura di appalto aperta e trasparente, parti terze non hanno espresso interesse a possedere, sviluppare, gestire o esercire impianti di stoccaggio;
 - (b) detti impianti sono necessari affinché i gestori dei sistemi di distribuzione possano adempiere agli obblighi previsti dalla presente direttiva in materia di funzionamento efficiente, affidabile e sicuro del sistema di distribuzione;
 - (c) l'autorità di regolamentazione ha valutato la necessità di detta deroga, tenendo conto delle condizioni di cui alle lettere a) e b), e l'ha approvata.
3. Gli articoli 35 e 56 si applicano ai gestori dei sistemi di distribuzione che posseggono, sviluppano, eserciscono o gestiscono impianti di stoccaggio dell'energia.
4. Le autorità di regolamentazione effettuano, a intervalli regolari e almeno ogni cinque anni, una consultazione pubblica al fine di valutare nuovamente il potenziale interesse dei partecipanti al mercato a investire, sviluppare, esercire o gestire impianti di stoccaggio. Se dalla consultazione pubblica emerge che parti terze sono in grado di possedere, sviluppare, esercire o gestire tali impianti, gli Stati membri

provvedono affinché le attività svolte in questi ambiti dai gestori dei sistemi di distribuzione siano progressivamente dismesse.

↓ 2009/72/CE (adattato)
⇒ nuovo

Articolo ~~37~~ 27

Obbligo di riservatezza dei gestori ~~dei sistemi~~ del sistema di distribuzione

Fatto salvo l'articolo ~~55~~ 30 o qualsiasi altro obbligo di divulgare informazioni, il gestore del sistema di distribuzione deve mantenere la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività, e deve impedire che le informazioni concernenti le proprie attività, che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, vengano divulgate in modo discriminatorio.

Articolo ~~38~~ 28

Sistemi di distribuzione chiusi

1. Gli Stati membri possono stabilire che le autorità nazionali di regolamentazione o altre autorità competenti classifichino come sistema di distribuzione chiuso un sistema che distribuisce energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e, fatto salvo il paragrafo 4, non rifornisce clienti civili, se:
 - (a) per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti di tale sistema sono integrati oppure
 - (b) il sistema distribuisce energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate.
2. Gli Stati membri possono stabilire che le autorità nazionali di regolamentazione esentino il gestore di un sistema di distribuzione chiuso:
 - (a) ~~dal requisito~~ ☒ dall'obbligo ☒ di cui all'articolo ~~31~~ 25, paragrafo 5, di acquisire l'energia che utilizza per coprire le perdite di energia e ~~la capacità di riserva~~ ⇒ i servizi ausiliari non di frequenza ⇐ del proprio sistema secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato;
 - (b) ~~dal requisito~~ ☒ dall'obbligo ☒ di cui all'articolo ~~6~~ 32, paragrafo 1, di far sì che le tariffe, o le metodologie di calcolo delle stesse, siano approvate prima della loro entrata in vigore conformemente all'articolo ~~59~~ 37, paragrafo 1.
3. Quando è concessa un'esenzione a norma del paragrafo 2, le tariffe applicabili, o le metodologie di calcolo delle stesse, sono rivedute e approvate conformemente all'articolo 59, paragrafo 137, su richiesta di un utente del sistema di distribuzione chiuso.
4. L'uso accidentale da parte di un numero limitato di nuclei familiari assunti dal proprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest'ultimo da un vincolo simile, e situati nell'area servita da un sistema di distribuzione chiuso non pregiudica la concessione delle esenzioni di cui al paragrafo 2.

↓ nuovo

5. Ai fini della presente direttiva i sistemi di distribuzione chiusi sono considerati sistemi di distribuzione.

↓ 2009/72/CE (adattato)
⇒ nuovo

Articolo ~~39~~ ~~29~~

Gestore di un sistema combinato

L'articolo ~~26~~ ~~35~~, paragrafo 1, non osta alla gestione di un sistema combinato di trasmissione e distribuzione da parte di un gestore, a condizione che il gestore ottemperi ~~agli articoli 9~~ all'articolo 43, paragrafo 1, o ~~agli articoli 44~~ ~~43~~ e 45 ~~44~~ o al disposto del capo VI, sezione 3, ~~Capo V~~ o rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo ~~44~~ ~~66~~, paragrafo 2.

CAPO ~~IV~~ ~~V~~

~~⊗~~ ~~NORME GENERALI APPLICABILI~~ ~~⊗~~ ~~ALLA GESTIONE~~ ~~⊗~~ ~~AL GESTORE~~ ~~⊗~~ ~~DEL SISTEMA DI TRASMISSIONE~~

Articolo ~~40~~ ~~42~~

Compiti dei gestori ~~dei sistemi~~ ~~del sistema~~ di trasmissione

1. Ciascun gestore del sistema di trasmissione è tenuto a:
 - (a) garantire la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica, ~~operare~~ ~~⊗~~ ~~esercire~~ ~~⊗~~, ~~mantenere~~ ~~⊗~~ ~~gestire~~ ~~⊗~~ e sviluppare, a condizioni economiche di mercato, sistemi di trasmissione sicuri, affidabili ed efficienti, tenendo nella debita considerazione l'ambiente ~~⇒~~, in stretta collaborazione con i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione limitrofi ~~⇐~~;
 - (b) garantire mezzi adeguati ~~e~~ ~~per~~ rispondere ~~agli~~ ~~⊗~~ ai propri ~~⊗~~ obblighi ~~service~~;
 - (c) contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento mediante un'adeguata capacità di trasmissione e affidabilità del sistema;
 - (d) gestire i flussi di ~~elettricità~~ ~~⊗~~ energia elettrica ~~⊗~~ sul sistema, tenendo conto degli scambi con altri sistemi interconnessi. A tal fine il gestore del sistema di trasmissione è responsabile della sicurezza, affidabilità ed efficienza della rete elettrica e in tale contesto deve assicurare la disponibilità di tutti i servizi ausiliari necessari, inclusi quelli forniti ~~in risposta alla domanda~~ ~~⊗~~ dalla gestione della domanda ~~⊗~~ ~~⇒~~ e dallo stoccaggio dell'energia ~~⇐~~, nella misura in cui tale disponibilità sia indipendente da ogni altro sistema di trasmissione con cui il suo sistema sia interconnesso;

- (e) fornire, al gestore di ogni altro sistema interconnesso con il proprio, informazioni sufficienti a garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilità del sistema interconnesso;
- (f) assicurare la non discriminazione tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore delle sue imprese collegate;
- (g) fornire agli utenti del sistema le informazioni necessarie ad un efficiente accesso al sistema; e
- (h) riscuotere le rendite ~~da~~ di congestione e i pagamenti nell'ambito del meccanismo di compensazione fra gestori dei sistemi di trasmissione conformemente all'articolo ~~46~~ ~~43~~ della [rifusione del regolamento 714/2009, proposta COM(2016) 861/2], concedendo l'accesso a terzi e gestendolo nonché fornendo spiegazioni motivate qualora tale accesso sia negato, sotto il controllo delle autorità di regolamentazione nazionali; nell'espletamento dei loro compiti ai sensi del presente articolo i gestori dei sistemi di trasmissione si adoperano in primo luogo per promuovere l'integrazione del mercato; ;

- (i) acquistare servizi ausiliari dai partecipanti al mercato per assicurare la sicurezza operativa;
 - (j) adottare un quadro per la cooperazione e il coordinamento tra centri operativi regionali.
2. Gli Stati membri possono stabilire che uno o più obblighi elencati al paragrafo 1, lettere da a) a j), siano assegnati a un gestore del sistema di trasmissione diverso da quello che possiede il sistema e al quale si applicano altrimenti gli obblighi in questione. Il gestore del sistema di trasmissione al quale sono assegnati tali obblighi certifica la separazione proprietaria e soddisfa i requisiti di cui all'articolo 43, ma non ha l'obbligo di possedere il sistema di trasmissione di cui è responsabile. Il gestore del sistema di trasmissione che possiede il sistema di trasmissione soddisfa i requisiti di cui al capo VI ed è certificato conformemente all'articolo 43.
3. Nell'esecuzione dei compiti di cui al paragrafo 1, il gestore del sistema di trasmissione tiene conto delle funzioni svolte dai centri operativi regionali e coopera, se necessario, con i gestori dei sistemi di trasmissione limitrofi.
4. Nell'esecuzione dei compiti di cui al paragrafo 1, lettera i), il gestore del sistema di trasmissione assicura che l'acquisto di servizi di bilanciamento e, salvo se giustificato da un'analisi costi/benefici, l'acquisto di servizi ausiliari non relativi alla frequenza siano:
- (a) trasparenti, non discriminatori e basati su criteri di mercato;
 - (b) assicurino la partecipazione effettiva di tutti i partecipanti al mercato, incluse le fonti energetiche rinnovabili, la gestione della domanda, gli impianti di stoccaggio e gli aggregatori di energia, in particolare chiedendo alle autorità di regolamentazione o ai gestori dei sistemi di trasmissione di definire, in stretta cooperazione con tutti i partecipanti al mercato, le modalità di partecipazione ai mercati sulla base dei requisiti tecnici di questi ultimi e delle capacità di tutti i partecipanti al mercato.

5. I gestori dei sistemi di trasmissione non possiedono mezzi che forniscono servizi ausiliari, tranne che alle condizioni di cui all'articolo 54.

~~Articolo 15~~

~~Dispacciamento e bilanciamento~~

- ~~1. Fatta salva la fornitura di energia elettrica in base ad obblighi contrattuali, compresi quelli derivanti dalle condizioni del bando di gara d'appalto, il gestore del sistema di trasmissione è responsabile, quando svolge questa funzione, del dispacciamento degli impianti di generazione situati nella sua zona e dell'impiego degli interconnector con altri sistemi.~~
- ~~2. Il dispacciamento degli impianti di generazione e l'impiego di interconnector avviene sulla base di criteri che sono approvati dalle autorità nazionali di regolamentazione, qualora competenti, e che devono essere obiettivi, pubblicati e applicati in maniera non discriminatoria, per assicurare un buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica. I criteri tengono conto della priorità economica dell'energia elettrica proveniente dagli impianti di generazione disponibili o dai trasferimenti mediante interconnector, nonché dei vincoli tecnici del sistema.~~
- ~~3. Uno Stato membro impone ai gestori della rete che effettuano il dispacciamento degli impianti di generazione usando le fonti di energia rinnovabile l'obbligo di agire in conformità all'articolo 16 della direttiva 2009/28/CE. Può altresì imporre al gestore della rete che effettua il dispacciamento degli impianti di generazione l'obbligo di dare la precedenza agli impianti che assicurano la produzione mista di calore e di energia elettrica.~~
- ~~4. Per motivi di sicurezza degli approvvigionamenti, uno Stato membro può ordinare di dare la priorità al dispacciamento di impianti di generazione alimentati con fonti nazionali di energia combustibile primaria, con un limite del 15 % di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata nello Stato membro interessato in ogni anno civile.~~
- ~~5. Le autorità di regolamentazione, qualora gli Stati membri abbiano così disposto, o gli Stati membri impongono ai gestori del sistema di trasmissione il rispetto delle norme minime per la manutenzione e lo sviluppo del sistema di trasmissione, compresa la capacità di interconnessione.~~
- ~~6. I gestori del sistema di trasmissione acquisiscono l'energia che utilizzano per coprire le perdite di energia e la capacità di riserva del loro sistema secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato, quando svolgono questa funzione.~~
- ~~7. Le regole di bilanciamento della rete elettrica adottate dai gestori del sistema di trasmissione, comprese le regole per addebitare agli utenti della loro rete lo sbilanciamento energetico, sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di prestazione di questi servizi da parte dei gestori del sistema di trasmissione, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, secondo una metodologia compatibile con l'articolo 37, paragrafo 6, e sono oggetto di pubblicazione.~~

Articolo ~~41~~ ~~16~~

Obbligo di riservatezza ~~⊗~~ e di trasparenza ~~⊗~~ dei gestori e dei proprietari dei sistemi ~~del sistema~~ di trasmissione

1. Fatto salvo l'articolo ~~55~~ ~~30~~ o qualsiasi altro obbligo di divulgare informazioni, ciascun gestore di sistema di trasmissione e ciascun proprietario di sistema di trasmissione mantiene la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività e impedisce che le informazioni concernenti le proprie attività, che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, vengano divulgate in modo discriminatorio. In particolare, esso non divulga alcuna informazione commercialmente sensibile alle altre parti dell'impresa, salvo che ciò risulti necessario per effettuare una operazione commerciale. Al fine di garantire la piena osservanza delle norme sulla separazione delle informazioni, gli Stati membri assicurano che il proprietario del sistema di trasmissione e la restante parte dell'impresa non utilizzino servizi comuni, quali uffici legali comuni, ad eccezione delle funzioni meramente amministrative o dei servizi informatici.
2. Nell'ambito di operazioni di compravendita da parte di imprese collegate, è fatto divieto ai gestori dei sistemi di trasmissione di fare uso abusivo delle informazioni commercialmente sensibili acquisite da terzi nel fornire o nel negoziare l'accesso al sistema.
3. Le informazioni necessarie per un'effettiva concorrenza e l'efficiente funzionamento del mercato sono rese pubbliche. Tale obbligo lascia impregiudicato il mantenimento della riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

Articolo ~~42~~ ~~3~~

Poteri decisionali in materia di connessione di nuove centrali elettriche al sistema di trasmissione

1. Il gestore del sistema di trasmissione instaura e rende pubbliche procedure trasparenti ed efficienti per la connessione non discriminatoria di nuove centrali elettriche ⇒ e nuovi impianti di stoccaggio dell'energia ⇐ al sistema di trasmissione. Tali procedure sono soggette all'approvazione delle autorità nazionali ~~nazionale~~ di regolamentazione.
2. Il gestore del sistema di trasmissione non ha il diritto di rifiutare la connessione di una nuova centrale elettrica ⇒ o di un nuovo impianto di stoccaggio dell'energia ⇐ a motivo di eventuali future limitazioni delle capacità di rete disponibili, per esempio a motivo di una congestione in punti distanti del sistema di trasmissione ~~trasporto~~. Il gestore del sistema di trasmissione comunica le necessarie informazioni.
3. Il gestore del sistema di trasmissione non ha il diritto di rifiutare un nuovo punto di connessione adducendo il motivo che comporterà costi supplementari collegati ~~collegate~~ alla necessità di aumentare la capacità di elementi del sistema nelle immediate vicinanze del punto di connessione.

⊗ **Capo VI** **SEPARAZIONE DEI GESTORI DEI SISTEMI DI** **TRASMISSIONE** ⊗

⊗ **SEZIONE 1** **SEPARAZIONE PROPRIETARIA** ⊗

Articolo 43 ~~9~~

Separazione ⊗ **proprietaria** ⊗ **dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di** **trasmissione**

1. Gli Stati membri provvedono affinché, ~~a decorrere dal 3 marzo 2012:~~
 - (a) ciascuna impresa proprietaria di un sistema di trasmissione agisca in qualità di gestore del sistema di trasmissione;
 - (b) la stessa persona o le stesse persone non siano autorizzate:
 - ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura e a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti su un gestore di sistemi di trasmissione o su un sistema di trasmissione; oppure
 - ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un gestore di sistemi di trasmissione o su un sistema di trasmissione e a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti su un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura;
 - (c) la stessa persona o le stesse persone non siano autorizzate a nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa all'interno di un gestore di sistemi di trasmissione o di un sistema di trasmissione e a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti su un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura; e
 - (d) la stessa persona non sia autorizzata ad essere membro del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente un'impresa, sia all'interno di un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura sia all'interno di un gestore di sistemi di trasmissione o di un sistema di trasmissione.
2. I diritti di cui alle lettere b) e c) del paragrafo 1 comprendono, in particolare:
 - (a) il potere di esercitare diritti di voto;
 - (b) il potere di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa; oppure
 - (c) la detenzione di una quota di maggioranza.

3. Ai fini della lettera b) del paragrafo 1, l'espressione "impresa che esercita attività di generazione o attività di fornitura" comprende la nozione di "impresa che effettua le funzioni di produzione e/o fornitura" ai sensi della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ~~del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale~~⁵⁴, e le espressioni "gestore di sistemi di trasmissione" e "sistema di trasmissione" comprendono le nozioni di "gestore del sistema di trasporto" e "sistema di trasporto" ai sensi di detta direttiva.
- ~~4. Gli Stati membri possono concedere deroghe in relazione alle lettere b) e c) del paragrafo 1 fino al 3 marzo 2013, a condizione che i gestori dei sistemi di trasmissione non facciano parte di un'impresa verticalmente integrata.~~
4. ~~5.~~ L'obbligo di cui alla lettera a) del paragrafo 1 si presume osservato qualora due o più imprese proprietarie di sistemi di trasmissione abbiano costituito un'impresa comune operante in qualità di gestore dei sistemi di trasmissione in due o più Stati membri per i rispettivi sistemi di trasmissione. Nessun'altra impresa può partecipare all'impresa comune se non è stata riconosciuta ufficialmente come gestore di ~~sistemi~~ sistema indipendente ai sensi dell'articolo ~~44~~ ~~13~~ o come gestore ~~di sistema~~ ~~di sistemi~~ di trasmissione indipendente ai fini della sezione 3 del capo V.
5. ~~6.~~ Ai fini dell'applicazione del presente articolo, qualora la persona di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo 1, sia lo Stato membro o un altro ente pubblico, due enti pubblici separati che esercitano un controllo su un gestore di ~~sistemi~~ sistema di trasmissione o su un sistema di trasmissione, da una parte, e su un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura, dall'altra, non sono ritenute essere la stessa persona o le stesse persone.
6. ~~7.~~ Gli Stati membri provvedono affinché né le informazioni commercialmente sensibili di cui all'articolo ~~41~~ ~~16~~, acquisite da un gestore ~~di sistema~~ ~~di sistemi~~ di trasmissione che ha fatto parte di un'impresa verticalmente integrata, né il personale di tale gestore vengano trasferiti ad imprese che esercitano attività di generazione o attività di fornitura.
7. ~~8.~~ Se il 3 settembre 2009 il sistema di trasmissione appartiene ad un'impresa verticalmente integrata uno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1.
- In tal caso, lo Stato membro interessato:
- (a) designa un gestore ~~di sistema~~ ~~di sistemi~~ indipendente a norma dell'articolo ~~44~~ ~~13~~; oppure
- (b) si conforma alle disposizioni della sezione 3 del capo V.
8. ~~9.~~ Se il 3 settembre 2009 il sistema di trasmissione appartiene ad un'impresa verticalmente integrata e sono state adottate misure che garantiscano un'indipendenza più effettiva del gestore ~~del sistema~~ ~~di sistemi~~ di trasmissione rispetto alle disposizioni della sezione 3 del capo V, uno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1.
9. ~~10.~~ Prima che un'impresa sia approvata e designata come gestore di un sistema di trasmissione ai sensi del paragrafo ~~8~~ ~~9 del presente articolo~~, essa è certificata secondo le procedure di cui all'articolo ~~1052~~, paragrafi 4, 5 e 6, della presente

⁵⁴ Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94)~~136~~.

direttiva e all'articolo ~~3-48~~ della [rifusione del regolamento 714/2009, proposta COM(2016) 861/2], a norma delle quali la Commissione verifica che le misure adottate garantiscano chiaramente un'indipendenza più effettiva del gestore dei sistemi di trasmissione rispetto alle disposizioni della sezione 3 del capo V.

10. ~~11~~ A imprese verticalmente integrate proprietarie di un sistema di trasmissione non ~~deve~~ è in alcun caso ~~essere~~ impedito di prendere le iniziative necessarie per conformarsi al paragrafo 1.
11. ~~12~~ Le imprese che svolgono una funzione di generazione o di fornitura non ~~devono~~ possono in nessun caso ~~potere~~, direttamente o indirettamente, assumere il controllo o esercitare diritti su gestori di sistemi di trasmissione separati in Stati membri che applicano il paragrafo 1.

SEZIONE 2

GESTORE DI SISTEMA ~~SISTEMI~~ INDIPENDENTE

Articolo ~~44-43~~

Gestore di sistema ~~sistemi~~ indipendente

1. Se il 3 settembre 2009 il sistema di trasmissione appartiene ad un'impresa verticalmente integrata gli Stati membri possono decidere di non applicare l'articolo ~~43~~ 9, paragrafo 1, e designare un gestore di sistema ~~sistemi~~ indipendente su proposta del proprietario del sistema di trasmissione. Tale designazione è soggetta all'approvazione della Commissione.
2. Lo Stato membro può approvare e designare un gestore di sistema indipendente solo se risultano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - (a) il gestore candidato ha dimostrato di soddisfare le prescrizioni dell'articolo ~~43~~ 9, paragrafo 1, lettere b), c) e d);
 - (b) il gestore candidato ha dimostrato di disporre delle risorse finanziarie, tecniche, materiali ed umane necessarie per svolgere i compiti di cui all'articolo ~~40-42~~;
 - (c) il gestore candidato si è impegnato a rispettare un piano decennale di sviluppo della rete controllato dall'autorità di regolamentazione;
 - (d) il proprietario del sistema di trasmissione ha dimostrato di essere in grado di ottemperare agli obblighi di cui al paragrafo 5. A tal fine, mette a disposizione tutti i progetti di accordi contrattuali stipulati con l'impresa candidata e con qualsiasi ~~altra~~ entità altro ente pertinente; e
 - (e) il gestore candidato ha dimostrato di essere in grado di ottemperare agli obblighi impostigli dalla [rifusione del regolamento 714/2009, proposta COM(2016)861/2] anche in ordine alla cooperazione tra gestori dei sistemi di trasmissione a livello europeo e regionale.
3. Le imprese che sono state certificate dall'autorità di regolamentazione in quanto conformi alle disposizioni di cui all'articolo ~~53~~ 11 e al paragrafo 2 del presente articolo sono approvate e designate dagli Stati membri come gestori di sistemi indipendenti. Si applica la procedura di certificazione di cui all'articolo ~~52~~ 10 della presente direttiva e all'articolo ~~48-3~~ della [rifusione del regolamento 714/2009, proposta COM(2016)861/2] o all'articolo ~~53~~ 11 della presente direttiva.
4. Ogni gestore di ~~sistemi~~ sistema indipendente è responsabile della concessione e della gestione dell'accesso dei terzi, compresa la riscossione dei corrispettivi per

l'accesso, dei corrispettivi della congestione, dei pagamenti nell'ambito del meccanismo di compensazione fra gestori dei sistemi di trasmissione di cui all'articolo ~~46~~ ~~13~~ della [rifusione del regolamento 714/2009, proposta COM(2016) 861/2], nonché del funzionamento, del mantenimento e dello sviluppo del sistema di trasmissione e della capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli, tramite l'adeguata programmazione degli investimenti. Nello sviluppare il sistema di trasmissione il gestore di ~~sistema sistemi~~ indipendente è responsabile della pianificazione (compresa la procedura di autorizzazione), della costruzione e dell'entrata in servizio della nuova infrastruttura. A tal fine il gestore di ~~sistemi~~ ~~di~~ sistema ~~di~~ indipendente agisce in qualità di gestore di sistema di trasmissione secondo le disposizioni della presente sezione ~~del presente capo~~. Il proprietario ~~del sistema dei sistemi~~ di trasmissione non è responsabile della concessione né della gestione dell'accesso dei terzi né della programmazione degli investimenti.

5. Se è stato designato un gestore di ~~sistema sistemi~~ indipendente, il proprietario del sistema di trasmissione deve:
 - (a) fornire ogni opportuna cooperazione e ausilio al gestore di ~~sistema sistemi~~ indipendente nell'espletamento dei suoi compiti e, in particolare, fornirgli tutte le informazioni pertinenti;
 - (b) finanziare gli investimenti decisi dal gestore di ~~sistema sistemi~~ indipendente e approvati dall'autorità di regolamentazione, ovvero dare il proprio assenso al finanziamento ad opera di altri soggetti interessati, compreso lo stesso gestore indipendente. I meccanismi di finanziamento all'uopo necessari sono soggetti all'approvazione dell'autorità di regolamentazione. Prima di decidere in merito, quest'ultima consulta il proprietario del sistema di trasmissione e le altre parti interessate;
 - (c) garantire la copertura della responsabilità civile afferente gli attivi della rete, ad esclusione della responsabilità collegata all'esercizio delle attività del gestore di ~~sistema sistemi~~ indipendente; e
 - (d) fornire le garanzie necessarie per facilitare il finanziamento di eventuali espansioni di rete, ad eccezione degli investimenti per i quali, ai sensi della lettera b), ha dato l'assenso a finanziamenti da parte di altri soggetti interessati, compreso il gestore di ~~sistemi~~ ~~di~~ sistema ~~di~~ indipendente.
6. In stretta cooperazione con l'autorità di regolamentazione, l'autorità nazionale preposta alla tutela della concorrenza è dotata di tutti i poteri necessari per controllare efficacemente l'osservanza, da parte del proprietario del sistema di trasmissione, degli obblighi che ad esso incombono a norma del paragrafo 5.

Articolo ~~45~~ ~~14~~

Separazione dei proprietari dei sistemi di trasmissione

1. Qualora sia stato nominato un gestore di ~~sistema sistemi~~ indipendente, un proprietario ~~del~~ ~~di~~ ~~di~~ sistema di trasmissione che fa parte di un'impresa verticalmente integrata è indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla trasmissione.

2. Per garantire l'indipendenza del proprietario del sistema di trasmissione di cui al paragrafo 1, si applicano i seguenti criteri minimi:
- (a) i responsabili della direzione dell'impresa proprietaria del sistema di trasmissione ~~non devono far~~ fanno parte di strutture dell'impresa elettrica integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di generazione, distribuzione e fornitura di energia elettrica;
 - (b) sono adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili della direzione dell'impresa proprietaria del sistema di trasmissione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente; e
 - (c) il proprietario del sistema di trasmissione predispone un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e garantire che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere tali obiettivi. La persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti presenta ogni anno all'autorità di regolamentazione una relazione sulle misure adottate; tale relazione viene pubblicata.

~~3. La Commissione può adottare orientamenti per garantire la piena ed effettiva osservanza del paragrafo 2 del presente articolo da parte del proprietario del sistema di trasmissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 46, paragrafo 2.~~

CAPO V Sezione 3

GESTORE DI TRASMISSIONE INDIPENDENTE

Articolo ~~46~~ 47

Beni, apparecchiature, personale e identità

1. I gestori dei sistemi di trasmissione sono dotati di tutte le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie necessarie per assolvere gli obblighi che incombono loro a norma della presente direttiva e per svolgere l'attività di trasmissione di energia elettrica, in particolare:
- (a) i beni necessari per l'attività di trasmissione di energia elettrica, compreso il sistema di trasmissione, sono proprietà del gestore del sistema di trasmissione;
 - (b) il personale necessario per l'attività di trasmissione di energia elettrica, compresa l'effettuazione di tutti i compiti dell'impresa, è assunto dal gestore del sistema di trasmissione;
 - (c) il leasing di personale e la prestazione di servizi a favore o da parte di altre parti dell'impresa verticalmente integrata sono vietati. Un gestore di sistema di sistemi di trasmissione può, tuttavia, prestare servizi all'impresa verticalmente integrata a condizione che:
 - la prestazione di tali servizi non crei discriminazioni tra gli utenti del sistema, sia disponibile a tutti gli utenti del sistema alle stesse condizioni e non limiti, distorca o impedisca la concorrenza nella produzione o nella fornitura; e

- la prestazione di tali servizi abbia luogo in osservanza di condizioni approvate dall'autorità di regolamentazione;
 - (d) fatte salve le decisioni dell'organo di vigilanza di cui all'articolo ~~49~~ 20, le opportune risorse finanziarie per progetti d'investimento futuri e/o per la sostituzione di beni esistenti sono messe a disposizione, a tempo debito, del gestore del sistema di trasmissione dall'impresa verticalmente integrata a seguito di una richiesta appropriata dello stesso.
2. L'attività di trasmissione di energia elettrica include almeno i seguenti compiti oltre a quelli elencati all'articolo ~~40~~ 12:
 - (a) la rappresentanza del gestore del sistema di trasmissione e i contatti con i terzi e con le autorità di regolamentazione;
 - (b) la rappresentanza del gestore del sistema di trasmissione nell'ambito della rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione per l'energia elettrica (l'ENTSO per l'energia elettrica);
 - (c) la concessione e la gestione dell'accesso a terzi in modo non discriminatorio tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema;
 - (d) la riscossione di tutti i corrispettivi collegati al sistema di trasmissione, compresi i corrispettivi per l'accesso, ~~oneri di bilanciamento per servizi ausiliari quali l'acquisto di servizi (costi di bilanciamento, energia per compensare le perdite)~~ e i corrispettivi per i servizi ausiliari
 - (e) la gestione, la manutenzione e lo sviluppo di un sistema di trasmissione sicuro, efficiente ed economico;
 - (f) la programmazione degli investimenti per assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare una domanda ragionevole e di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;
 - (g) la costituzione di appropriate imprese comuni, anche con uno o più gestori di sistemi di trasmissione, borse dell'energia ed altri attori interessati, al fine di sviluppare la creazione di mercati regionali o agevolare il processo di liberalizzazione; e
 - (h) tutti i servizi all'impresa, compresi i servizi giuridici, la contabilità e i servizi ~~informatici~~.
 3. I gestori dei sistemi di trasmissione sono organizzati in una forma giuridica di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁵ ~~direttiva del consiglio 68/151/CEE~~ .
 4. Al gestore del sistema di trasmissione è fatto divieto, per quanto riguarda l'identità dell'impresa, la politica di comunicazione e di marchio nonché i locali, di creare confusione circa l'identità distinta dell'impresa verticalmente integrata o di una parte di essa.
 5. Al gestore del sistema di trasmissione è fatto divieto di condividere sistemi e attrezzature informatici, locali e sistemi di accesso di sicurezza con una parte

⁵⁵ Direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 258 dell'1.10.2009, pag. 11) ~~19~~.

dell'impresa verticalmente integrata e di utilizzare gli stessi consulenti o contraenti esterni per sistemi e attrezzature informatici e sistemi di accesso di sicurezza.

6. I conti dei gestori dei sistemi di trasmissione sono controllati da un revisore contabile diverso da quello che controlla l'impresa verticalmente integrata o parte di essa.

Articolo ~~47~~ ~~48~~

Indipendenza del gestore del sistema di trasmissione

1. Fatte salve le decisioni dell'organo di vigilanza ai sensi dell'articolo ~~49~~ ~~20~~, il gestore del sistema di trasmissione dispone:
 - (a) di poteri decisionali effettivi, indipendenti dall'impresa verticalmente integrata, per quanto riguarda i beni necessari alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo del sistema di trasmissione; e
 - (b) del potere di ~~riunire~~ raccogliere fondi sul mercato dei capitali in particolare mediante un prestito o un aumento di capitale.
2. Il gestore del sistema di trasmissione opera in ogni momento in modo da assicurarsi la disponibilità delle risorse necessarie per svolgere l'attività di trasmissione in maniera corretta ed efficiente e sviluppare e mantenere un sistema di ~~trasporto~~ trasmissione efficiente, sicuro ed economico.
3. ~~Le affiliate dell'impresa verticalmente integrata~~ L'impresa verticalmente integrata e le sue affiliate aventi funzioni di produzione o di fornitura non detengono una partecipazione azionaria diretta o indiretta nel gestore del sistema di trasmissione. Quest'ultimo non detiene una partecipazione azionaria diretta o indiretta in alcuna affiliata dell'impresa verticalmente integrata avente funzioni di produzione o di fornitura, né riceve dividendi o qualsiasi altro vantaggio finanziario da tale affiliata.
4. La struttura generale di gestione e gli statuti societari del gestore del sistema di trasmissione assicurano un'indipendenza effettiva di quest'ultimo conformemente ~~al presente capo~~ alla presente sezione . L'impresa verticalmente integrata non determina direttamente o indirettamente il comportamento concorrenziale del gestore del sistema di trasmissione per quanto riguarda le attività quotidiane di quest'ultimo e la gestione della rete, o per quanto concerne le attività necessarie per l'elaborazione del piano decennale di sviluppo della rete a norma dell'articolo ~~51~~ ~~22~~.
5. Nell'espletamento dei compiti di cui all'articolo ~~40~~ ~~12~~ e all'articolo ~~46~~ ~~17~~, paragrafo 2, della presente direttiva e nell'osservanza degli obblighi di cui agli degli articoli 14, ~~15~~, 16, 17 e 47 del [rifusione del regolamento 714/2009, proposta COM(2016) 861/2], i gestori ~~del sistema~~ dei sistemi di trasmissione non operano discriminazioni tra persone o ~~entità diverse~~ enti diversi e non limitano, distorcono o impediscono la concorrenza nella ~~produzione~~ generazione o nella fornitura.
6. Tutte le relazioni commerciali e finanziarie tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasmissione, compresi i prestiti concessi da quest'ultimo all'impresa verticalmente integrata, sono conformi alle condizioni del mercato. Il gestore del sistema di trasmissione tiene registri particolareggiati di tali relazioni commerciali e finanziarie e li mette a disposizione dell'autorità di regolamentazione su richiesta.

7. Il gestore del sistema di trasmissione sottopone all'approvazione dell'autorità di regolamentazione tutti gli accordi commerciali e finanziari conclusi con l'impresa verticalmente integrata.
8. Il gestore del sistema di trasmissione informa l'autorità di regolamentazione delle risorse finanziarie, di cui all'articolo ~~46~~ ~~47~~, paragrafo 1, lettera d), disponibili per progetti d'investimento futuri e/o per la sostituzione di beni esistenti.
9. L'impresa verticalmente integrata si astiene da qualsiasi azione che impedisca al gestore del sistema di trasmissione di ottemperare agli obblighi di cui al presente capo o ne pregiudichi l'operato al riguardo e non impone al gestore del sistema di trasmissione di chiederle l'autorizzazione di osservare tali obblighi.
10. Un'impresa certificata come conforme ai requisiti del presente capo dall'autorità di regolamentazione è approvata e designata dallo Stato membro interessato come gestore del sistema di trasmissione. Si applica la procedura di certificazione di cui all'articolo ~~52~~ ~~40~~ della presente direttiva e all'[articolo ~~348~~ del regolamento 714/2009, proposta COM(2016) 861/2] o all'articolo ~~53~~ ~~44~~ della presente direttiva.

Articolo ~~48~~ ~~49~~

Indipendenza del personale e della gestione del gestore del sistema di trasmissione

1. Le decisioni riguardanti la nomina e il rinnovo, le condizioni di lavoro compresa la retribuzione e la cessazione del mandato delle persone responsabili della gestione e/o dei membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasmissione sono adottate dall'organo di sorveglianza del gestore del sistema di trasmissione nominato a norma dell'articolo ~~49~~ ~~20~~.
2. L'identità e le condizioni che disciplinano i termini, la durata e la scadenza del mandato delle persone designate dall'organo di sorveglianza per la nomina o il rinnovo in quanto persone responsabili della gestione esecutiva e/o in quanto membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasmissione, e le ragioni di qualsiasi decisione proposta per porre fine al mandato, sono notificate all'autorità di regolamentazione. Tali condizioni e le decisioni di cui al paragrafo 1 diventano vincolanti solo se, entro tre settimane dalla notifica, l'autorità di regolamentazione non ha formulato obiezioni al riguardo.
L'autorità di regolamentazione può formulare un'obiezione per quanto concerne le decisioni di cui al paragrafo 1:
 - (a) se sorgono dubbi circa l'indipendenza professionale di una persona nominata responsabile della gestione e/o di un membro degli organi amministrativi; oppure
 - (b) in caso di cessazione anticipata di un mandato, esistono dubbi circa la motivazione di una tale cessazione anticipata.
3. Non è esercitata alcuna posizione o responsabilità professionale, né interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, con l'impresa verticalmente integrata o parte di essa o con i suoi azionisti di controllo diversi dal gestore del sistema di trasmissione per un periodo di tre anni prima della nomina delle persone responsabili della gestione e/o dei membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasmissione soggetti alle disposizioni di cui al presente paragrafo.

4. Le persone responsabili della gestione e/o i membri degli organi amministrativi e i dipendenti del gestore del sistema di trasmissione non hanno nessun'altra posizione o responsabilità professionali, né interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, in alcuna o con alcuna altra parte dell'impresa verticalmente integrata o con i suoi azionisti di controllo.
5. Le persone responsabili della gestione e/o i membri degli organi amministrativi e i dipendenti del gestore del sistema di trasmissione non detengono interessi né ricevono vantaggi finanziari, direttamente o indirettamente, in alcuna o da alcuna parte dell'impresa verticalmente integrata diversa dal gestore del sistema di trasmissione. La loro retribuzione non dipende da attività o risultati dell'impresa verticalmente integrata diversi da quelli del gestore del sistema di trasmissione.
6. Sono garantiti diritti effettivi di impugnazione dinanzi all'autorità di regolamentazione in caso di reclami di persone responsabili della gestione e/o di membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasmissione che contestano la cessazione anticipata del loro mandato.
7. Dopo la cessazione del loro mandato presso il gestore del sistema di trasmissione, le persone responsabili della sua gestione e/o i membri dei suoi organi amministrativi non hanno alcuna posizione o responsabilità professionale, né interessi o relazioni commerciali in alcuna o con alcuna parte dell'impresa verticalmente integrata diversa dal gestore del sistema di trasmissione né con i suoi azionisti di controllo per un periodo non superiore a quattro anni.
8. Il paragrafo 3 si applica alla maggioranza delle persone responsabili della gestione e/o dei membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di ~~trasporto~~ trasmissione .

Le persone responsabili della gestione e/o i membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasmissione, che non sono soggetti al paragrafo 3, non ~~devono~~ ~~aver~~ hanno esercitato attività di gestione o altre attività pertinenti nell'impresa verticalmente integrata per un periodo di almeno sei mesi prima della loro nomina.

Il primo comma del presente paragrafo e i paragrafi da 4 a 7 si applicano a tutte le persone appartenenti alla gestione esecutiva e a quelle che riferiscono loro direttamente questioni connesse alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo della rete.

Articolo ~~49~~ 20
Organo di sorveglianza

1. Il gestore del sistema di trasmissione ha un organo di sorveglianza incaricato di assumere decisioni che possono avere un impatto significativo sul valore delle attività degli azionisti in seno al gestore del sistema di trasmissione, in particolare le decisioni riguardanti l'approvazione dei piani finanziari annuali e a più lungo termine, il livello di indebitamento del gestore del sistema di trasmissione e l'ammontare dei dividendi distribuiti agli azionisti. Dalle decisioni che rientrano nel mandato dell'organo di sorveglianza sono escluse quelle connesse alle attività quotidiane del gestore del sistema di trasmissione e alla gestione della rete, e alle attività necessarie all'elaborazione del piano decennale di sviluppo della rete ai sensi dell'articolo ~~51~~ 22.

2. L'organo di sorveglianza si compone di membri che rappresentano l'impresa verticalmente integrata, membri che rappresentano azionisti terzi e, se così dispone la pertinente legislazione di uno Stato membro, membri che rappresentano altri soggetti interessati, quali i dipendenti del gestore del sistema di trasmissione.
3. Ad almeno la metà meno uno dei membri dell'organo di sorveglianza si applica l'articolo ~~4819~~, paragrafo 2, primo comma, e l'articolo ~~4819~~, paragrafi da 3 a 7.

A tutti i membri dell'organo di sorveglianza si applica l'articolo ~~4819~~, paragrafo 2, secondo comma, lettera b).

Articolo ~~50~~ ~~21~~

Programma di adempimenti e responsabile della conformità

1. Gli Stati membri provvedono a che i gestori dei sistemi di trasmissione elaborino ed attuino un programma di adempimenti in cui sono espone le misure adottate per assicurare che sia esclusa la possibilità di comportamenti discriminatori, e provvedono a che sia adeguatamente controllata la conformità a tale programma. Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere tali obiettivi. Esso è subordinato all'approvazione dell'autorità di regolamentazione. Fatte salve le competenze dell'autorità nazionale di regolamentazione, un responsabile della conformità effettua un controllo indipendente della conformità.
2. Il responsabile della conformità è nominato dall'organo di sorveglianza, fatta salva l'approvazione dell'autorità di regolamentazione. L'autorità di regolamentazione può rifiutare la nomina del responsabile della conformità soltanto per ragioni di mancanza di indipendenza o per motivi di incapacità professionale. Il responsabile della conformità può essere una persona fisica o una persona giuridica. Al responsabile della conformità si applica l'articolo ~~4819~~, paragrafi da 2 a 8.
3. Il responsabile della conformità ha le seguenti mansioni:
 - (a) controllare l'attuazione del programma di adempimenti;
 - (b) redigere una relazione annuale in cui sono presentate le misure adottate per attuare il programma di adempimenti e trasmetterla all'autorità di regolamentazione;
 - (c) riferire all'organo di sorveglianza e formulare raccomandazioni riguardanti il programma di adempimenti e la sua attuazione;
 - (d) notificare all'autorità di regolamentazione qualsiasi violazione sostanziale dell'attuazione del programma di adempimenti; e
 - (e) riferire all'autorità di regolamentazione in merito ad eventuali rapporti commerciali e finanziari tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasmissione.
4. Il responsabile della conformità trasmette all'autorità di regolamentazione le decisioni proposte riguardanti il piano di investimenti o gli investimenti autonomi nella rete. Ciò avviene al più tardi nel momento in cui il competente organo di gestione e/o amministrativo del gestore del sistema di trasmissione li trasmette all'organo di sorveglianza.

5. Qualora l'impresa verticalmente integrata, nel corso dell'assemblea generale o tramite il voto dei membri dell'organo di sorveglianza da essa nominati, abbia reso impossibile l'adozione di una decisione impedendo o ritardando in tal modo gli investimenti che, in base al piano di sviluppo decennale dovevano essere attuati nei tre anni successivi, il responsabile della conformità ne informa l'autorità di regolamentazione, la quale agisce in conformità all'articolo 51~~22~~.
6. Le condizioni che disciplinano il mandato o le condizioni di impiego del responsabile della conformità, inclusa la durata del suo mandato, sono soggette all'approvazione dell'autorità di regolamentazione. Tali condizioni assicurano l'indipendenza del responsabile della conformità, inclusa altresì la fornitura di tutte le risorse necessarie all'adempimento dei suoi doveri. Durante il suo mandato, il responsabile della conformità non può detenere altre cariche, responsabilità o interessi professionali, direttamente o indirettamente, in o con nessuna parte dell'impresa verticalmente integrata o con i suoi azionisti di controllo.
7. Il responsabile della conformità fa regolarmente rapporto, oralmente o per iscritto, all'autorità di regolamentazione e ha il diritto di riferire regolarmente, oralmente o per iscritto, all'organo di sorveglianza del gestore del sistema di trasmissione.
8. Il responsabile della conformità può presenziare a tutte le riunioni degli organi di gestione amministrativi del gestore del sistema di trasmissione, nonché a quelle dell'organo di sorveglianza e all'assemblea generale. Il responsabile della conformità presenza a tutte le riunioni riguardanti i seguenti aspetti:
 - (a) le condizioni di accesso alla rete, quali definite nella [rifusione del regolamento 714/2009, proposta COM(2016)861/2], in particolare per quanto riguarda le tariffe, i servizi di accesso di terzi, l'assegnazione di capacità e la gestione della congestione, la trasparenza, ~~il bilanciamento~~ ⇒ i servizi ausiliari ⇐ e i mercati secondari;
 - (b) i progetti avviati per gestire, mantenere e sviluppare il sistema di trasmissione, compresi gli investimenti per l'interconnessione e la connessione;
 - (c) le operazioni di acquisto o vendita di energia necessarie per la gestione del sistema di trasmissione.
9. Il responsabile della conformità verifica che il gestore del sistema di trasmissione ottemperi all'articolo 41~~16~~.
10. Il responsabile della conformità ha accesso a tutti i pertinenti dati e agli uffici del gestore del sistema di trasmissione nonché ad ogni informazione necessaria per adempiere alle sue mansioni.
11. Previo accordo dell'autorità di regolamentazione, l'organo di sorveglianza può licenziare il responsabile della conformità. Esso licenzia il responsabile della conformità per ragioni di mancanza di indipendenza o per motivi di incapacità professionale su richiesta dell'autorità di regolamentazione.
12. Il responsabile della conformità ha accesso agli uffici del gestore del sistema di trasmissione senza necessità di preavviso.

Sviluppo della rete e poteri decisionali in materia di investimenti

1. I gestori dei sistemi di trasmissione trasmettono ~~annualmente~~ ⇒ almeno ogni due ~~anni~~ ⇐ all'autorità di regolamentazione, previa consultazione di tutti i pertinenti soggetti interessati, un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla ~~sulle~~ domanda e sull'offerta esistenti e previste. Il piano di sviluppo della rete contiene misure efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento.
2. In particolare, il piano decennale di sviluppo della rete:
 - (a) indica ai partecipanti al mercato quali sono le principali infrastrutture di trasmissione da costruire o potenziare nell'arco dei dieci anni successivi;
 - (b) contiene tutti gli investimenti già decisi ed individua nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo; e
 - (c) prevede uno scadenario per tutti i progetti di investimento.
3. Nell'elaborare il piano decennale di sviluppo della rete, il gestore del sistema di trasmissione procede ad una stima ragionevole dell'evoluzione in termini di produzione, fornitura, ⇒ stoccaggio di energia ⇐, consumo e scambi con altri paesi, tenendo conto dei piani di investimento per le reti regionali e su scala unionale ~~comunitaria~~.
4. L'autorità di regolamentazione consulta tutti gli utenti effettivi o potenziali del sistema sul piano decennale di sviluppo della rete, secondo modalità aperte e trasparenti. Alle persone o imprese che si dichiarano utenti potenziali del sistema può essere fatto obbligo di comprovare le loro affermazioni. L'autorità di regolamentazione rende pubblici i risultati della procedura consultiva e, in particolare, i possibili fabbisogni in termini di investimenti.
5. L'autorità di regolamentazione valuta se il piano decennale di sviluppo della rete contenga tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva e se esso sia coerente con il piano decennale non vincolante di sviluppo della rete a livello dell'Unione ~~comunitario~~ (piano di sviluppo della rete a livello dell'Unione ~~comunitario~~) di cui all'[articolo 27, paragrafo 1, lettera b), ~~8, paragrafo 3, lettera b)~~ della rifusione del regolamento (CE) n. 714/2009, proposta COM(2016) 861/2]. Se insorgono dubbi quanto alla coerenza con il piano di sviluppo della rete a livello dell'Unione ~~comunitario~~, l'autorità di regolamentazione consulta l'Agenzia. L'autorità di regolamentazione può chiedere al gestore del sistema ~~della rete~~ di trasmissione di modificare il suo piano decennale di sviluppo della rete.
6. L'autorità di regolamentazione controlla e valuta l'attuazione del piano decennale di sviluppo della rete.
7. Nei casi in cui il gestore del sistema di trasmissione, per motivi che non siano motivi prioritari che sfuggono al suo controllo, non realizza un investimento che in base al piano decennale di sviluppo della rete avrebbe dovuto essere realizzato nel triennio successivo, gli Stati membri provvedono a che sia imposto all'autorità di regolamentazione di adottare almeno uno dei seguenti provvedimenti per assicurare che l'investimento in questione sia realizzato se tale investimento è ancora pertinente sulla base del piano decennale di sviluppo della rete più recente:

- (a) imporre al gestore del sistema di trasmissione di realizzare gli investimenti in causa;
- (b) indire una gara d'appalto per l'investimento in questione, aperta a tutti gli investitori; oppure
- (c) imporre al gestore del sistema di trasmissione di accettare un aumento di capitale per finanziare gli investimenti necessari e permettere la partecipazione di investitori indipendenti al capitale.

Se si è avvalsa dei poteri di cui al primo comma, lettera b), l'autorità di regolamentazione può fare obbligo al gestore del sistema di trasmissione di acconsentire:

- al finanziamento ad opera di terzi;
- alla costruzione ad opera di terzi;
- alla costruzione esso stesso dei nuovi beni in questione;
- alla gestione esso stessi dei nuovi beni in questione.

Il gestore del sistema di trasmissione comunica agli investitori ogni informazione necessaria a realizzare l'investimento, realizza la connessione dei nuovi beni alla rete di trasmissione e prodiga in generale il massimo degli sforzi per facilitare l'attuazione del progetto di investimento.

Le pertinenti disposizioni finanziarie sono soggette all'approvazione dell'autorità di regolamentazione.

- 8. Se l'autorità di regolamentazione si è avvalsa dei poteri di cui al paragrafo 7, primo comma, le pertinenti regolamentazioni tariffarie coprono i costi degli investimenti in questione.

⊠ SEZIONE 4

DESIGNAZIONE E CERTIFICAZIONE DEI GESTORI DEI SISTEMI DI TRASMISSIONE ⊠

Articolo ~~52~~ 49

Designazione e certificazione dei gestori dei sistemi di trasmissione

1. Prima che un'impresa sia approvata e designata come gestore di un sistema di trasmissione, essa è certificata secondo le procedure di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo e all'articolo ~~48~~ 49 della [rifusione del regolamento (CE) n. 714/2009, proposta COM(2016) 861/2].
2. Le imprese ~~proprietarie di un sistema di trasmissione~~ che sono state certificate dall'autorità nazionale di regolamentazione come imprese che hanno osservato le prescrizioni di cui all'articolo ~~43~~ 49, secondo la procedura di certificazione descritta di seguito, sono approvate e designate dagli Stati membri quali gestori ~~dei~~ dei sistemi di trasmissione. La designazione dei gestori ~~dei~~ dei sistemi di trasmissione è notificata alla Commissione e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
3. I gestori ~~dei~~ dei sistemi di trasmissione notificano all'autorità di regolamentazione tutte le previste transazioni che possano richiedere un riesame della loro osservanza delle prescrizioni dell'articolo ~~43~~ 49.

4. Le autorità di regolamentazione vigilano in permanenza sull'osservanza delle prescrizioni dell'articolo ~~43~~ 9 da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione. Al fine di assicurare tale osservanza essi avviano una procedura di certificazione:
 - (a) quando ricevono notifica dal gestore del sistema di trasmissione a norma del paragrafo 3;
 - (b) di loro iniziativa quando vengono a conoscenza del fatto che la prevista modifica dei diritti o dell'influenza nei confronti dei proprietari o dei gestori dei sistemi di trasmissione rischia di concretare una violazione dell'articolo ~~43~~ 9, ovvero quando hanno motivo di ritenere che tale violazione si sia già verificata; oppure
 - (c) su una richiesta motivata della Commissione.
5. Le autorità di regolamentazione adottano una decisione di certificazione del gestore del sistema di trasmissione nel termine di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica effettuata dal gestore stesso o dalla data della richiesta della Commissione. Decorso questo termine la certificazione si presume accordata. La decisione espressa o tacita dell'autorità di regolamentazione acquista efficacia soltanto dopo che si è conclusa la procedura di cui al paragrafo 6.
6. L'autorità di regolamentazione notifica senza indugio alla Commissione la decisione espressa o tacita di certificazione del gestore del sistema di trasmissione, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini di detta decisione. La Commissione decide secondo la procedura di cui all'[articolo ~~3~~ 48 della rifusione del regolamento (CE) n. 714/2, proposta COM(2016) 861/2].
7. Le autorità di regolamentazione e la Commissione possono chiedere ai gestori dei sistemi di trasmissione ed alle imprese che esercitano attività di generazione o di fornitura tutte le informazioni pertinenti ai fini dell'esercizio dei poteri ad esse conferiti dal presente articolo.
8. Le autorità di regolamentazione e la Commissione garantiscono la segretezza delle informazioni commercialmente sensibili.

Articolo ~~53~~ 44

Certificazione in relazione ai paesi terzi

1. Qualora la certificazione sia richiesta da un proprietario di sistema di trasmissione o da un gestore ~~dei~~ di sistema di trasmissione che sia controllato da una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi, l'autorità di regolamentazione lo notifica alla Commissione.
L'autorità di regolamentazione notifica inoltre senza indugio alla Commissione qualsiasi circostanza che abbia come risultato l'acquisizione del controllo di un sistema di trasmissione o di un gestore ~~di~~ di ~~del~~ sistema di trasmissione da parte di una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi.
2. Il gestore ~~dei sistemi~~ del sistema di trasmissione notificano ~~ne~~ all'autorità di regolamentazione qualsiasi circostanza che abbia come risultato l'acquisizione del controllo del sistema di trasmissione o del gestore del sistema di trasmissione da parte di una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi.
3. L'autorità di regolamentazione adotta un progetto di decisione relativa alla certificazione di un gestore ~~di~~ di ~~del~~ sistema di trasmissione entro quattro mesi a

decorrere dalla data di notifica effettuata dal gestore stesso. Essa rifiuta la certificazione se non è stato dimostrato:

- (a) che l'ente interessato ~~l'entità interessata~~ ottempera agli obblighi di cui all'articolo 43 ~~9~~; e
 - (b) all'autorità di regolamentazione o ad un'altra autorità competente designata dallo Stato membro, che il rilascio della certificazione non metterà a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dello Stato membro e ~~della Comunità~~ dell'Unione . Nell'esaminare tale questione l'autorità di regolamentazione o l'altra autorità competente a tal fine designata tiene conto:
 - dei diritti e degli obblighi ~~della Comunità~~ dell'Unione in relazione a tale paese terzo che discendono dal diritto internazionale, incluso qualsiasi accordo concluso con uno o più paesi terzi di cui ~~la Comunità~~ l'Unione è parte e che tratta le questioni della sicurezza dell'approvvigionamento energetico;
 - dei diritti e degli obblighi dello Stato membro in relazione a tale paese terzo che discendono da accordi conclusi con lo stesso, nella misura in cui sono conformi al diritto dell'Unione ~~e comunitario~~; e
 - di altre circostanze specifiche del caso e del paese terzo interessato.
4. L'autorità di regolamentazione notifica senza indugio la decisione alla Commissione, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa.
5. Gli Stati membri prevedono che, prima che l'autorità di regolamentazione adotti una decisione relativa alla certificazione, detta autorità ~~o~~ l'autorità competente designata di cui al paragrafo 3, lettera b), chieda un parere della Commissione se:
- (a) l'ente interessato ~~l'entità interessata~~ ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 43 ~~9~~; e
 - (b) il rilascio della certificazione non metta a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico ~~della Comunità~~ dell'Unione .
6. La Commissione esamina la richiesta di cui al paragrafo 5 non appena la riceve. Entro un periodo di due mesi dalla ricezione della richiesta, essa comunica il proprio parere all'autorità nazionale di regolamentazione oppure all'autorità competente designata, se la richiesta è stata presentata da quest'ultima.
- Nell'elaborare il parere, la Commissione può chiedere i pareri dell'Agenzia, dello Stato membro interessato e delle parti interessate. Ove la Commissione formuli tale richiesta, il periodo di due mesi ~~può essere~~ è prorogato di due mesi.
- In assenza di un parere della Commissione entro il periodo di cui al primo e secondo comma, si considera che tale istituzione non sollevi obiezioni avverso la decisione dell'autorità di regolamentazione.
7. Nel valutare se il controllo da parte di una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi metterà a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico ~~della Comunità~~ dell'Unione , la Commissione tiene conto:
- (a) delle circostanze specifiche del caso e del paese terzo interessato; e
 - (b) dei diritti e degli obblighi ~~della Comunità~~ dell'Unione europea in relazione a tale paese terzo che discendono dal diritto internazionale, incluso qualsiasi accordo

concluso con uno o più paesi terzi di cui ~~la Comunità~~ l'Unione è parte e che tratta le questioni della sicurezza dell'approvvigionamento energetico;

8. L'autorità nazionale di regolamentazione dispone di un termine di due mesi dalla scadenza del periodo di cui al paragrafo 6~~3~~ per adottare la decisione definitiva relativa alla certificazione. Nell'adottare la decisione definitiva, l'autorità nazionale di regolamentazione tiene nella massima considerazione il parere della Commissione. In ogni caso gli Stati membri hanno il diritto di rifiutare il rilascio della certificazione se questo mette a rischio la sicurezza del loro approvvigionamento energetico o la sicurezza dell'approvvigionamento di energia di un altro Stato membro. Se lo Stato membro ha designato un'altra autorità competente per la valutazione di cui al paragrafo 3, lettera b), può esigere che l'autorità nazionale di regolamentazione adotti la decisione definitiva conformemente alla valutazione di detta autorità competente. La decisione definitiva dell'autorità nazionale di regolamentazione e il parere della Commissione sono pubblicati insieme. Qualora la decisione finale differisca dal parere della Commissione, lo Stato membro interessato fornisce e rende pubblica, unitamente a detta decisione, la motivazione alla base della stessa.
9. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di esercitare i controlli legali nazionali per tutelare i legittimi interessi concernenti la pubblica sicurezza in conformità al diritto ~~comunitario~~ dell'Unione .

~~10. La Commissione può adottare orientamenti che prescrivono la procedura da seguire ai fini dell'applicazione del presente articolo. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 46, paragrafo 2.~~

10. ~~11.~~ Il presente articolo, tranne il paragrafo 3, lettera a), si applica anche agli Stati membri soggetti a deroga ai sensi dell'articolo ~~66~~ ~~44~~.

↓ nuovo

Articolo 54

Proprietà dello stoccaggio e fornitura di servizi ausiliari da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione

1. I gestori dei sistemi di trasmissione non sono autorizzati a possedere, gestire o esercire impianti di stoccaggio dell'energia e non possiedono direttamente né controllano indirettamente mezzi che forniscono servizi ausiliari.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare i gestori dei sistemi di trasmissione a possedere, gestire o esercire impianti di stoccaggio o mezzi che forniscono servizi ausiliari non relativi alla frequenza se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - (a) altre parti, a seguito di una procedura di appalto aperta e trasparente, non hanno espresso interesse a possedere, controllare, gestire o esercire impianti di stoccaggio e/o a offrire servizi ausiliari non relativi alla frequenza al gestore del sistema di trasmissione;
 - (b) tali impianti o servizi ausiliari non relativi alla frequenza servono al gestore del sistema di trasmissione per adempiere gli obblighi che gli incombono a norma della

presente direttiva per il funzionamento efficiente, affidabile e sicuro del sistema di trasmissione e non sono utilizzati per la vendita dell'energia elettrica sul mercato; e

(c) l'autorità di regolamentazione ha valutato la necessità di tale deroga, tenendo conto delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo e ha concesso la sua approvazione.

3. La decisione di concedere la deroga è comunicata all'Agenzia e alla Commissione unitamente alle informazioni pertinenti in merito alla richiesta e ai motivi per la concessione della deroga.

4. Il gestore del sistema di trasmissione effettua una consultazione pubblica, a intervalli regolari o almeno ogni cinque anni, per i servizi di stoccaggio necessari al fine di valutare l'interesse potenziale dei partecipanti al mercato a investire in tali impianti e cessare la propria attività di stoccaggio nel caso in cui parti terze possano fornire un servizio efficiente sotto il profilo dei costi.

↓ 2009/72/CE (adattato)

CAPO VII Sezione 5 **Separazione e trasparenza della contabilità**


Articolo ~~55~~ ~~30~~

Diritto di accesso alla contabilità

1. Gli Stati membri o qualsiasi autorità competente da essi designata, comprese le autorità di regolamentazione di cui all'articolo ~~57~~ ~~35~~ hanno il diritto di accedere alla contabilità delle imprese elettriche nella misura necessaria per lo svolgimento delle loro funzioni come previsto dall'articolo ~~56~~ ~~31~~.
2. Gli Stati membri e le autorità competenti da essi designate, comprese le autorità di regolamentazione, mantengono la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili. Gli Stati membri possono prevedere la divulgazione di tali informazioni qualora ciò sia necessario per consentire alle autorità competenti di svolgere le proprie funzioni.

Articolo ~~56~~ ~~31~~

Separazione della contabilità

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la contabilità delle imprese elettriche sia tenuta a norma dei paragrafi 2 e 3.
2. Le imprese elettriche, quale che sia il loro regime di proprietà o la loro forma giuridica, redigono, sottopongono a revisione e pubblicano i conti annuali, secondo le norme della legislazione nazionale sui conti annuali delle società di capitali adottate ai sensi della  direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del

Consiglio⁵⁶ ~~☒ quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 44, paragrafo 2, lettera g) (*) del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società⁵⁷.~~

Le imprese che non sono per legge tenute a pubblicare i conti annuali ne tengono una copia a disposizione del pubblico nella loro sede sociale.

3. Nella loro contabilità interna le imprese elettriche tengono conti separati per ciascuna attività di trasmissione e distribuzione, come sarebbero tenute a fare se le attività in questione fossero svolte da imprese separate al fine di evitare discriminazioni, trasferimenti incrociati di risorse tra settori e distorsioni della concorrenza. Tengono inoltre conti che possono essere consolidati per le altre attività nel settore dell'energia elettrica non riguardanti la trasmissione e la distribuzione. ~~Fino al 1° luglio 2007, esse tengono conti separati per le attività di fornitura a clienti idonei e le attività di fornitura a clienti non idonei.~~ Nella contabilità è precisato il reddito proveniente dalla proprietà del sistema di trasmissione o distribuzione. Le imprese tengono eventualmente conti consolidati per altre attività non riguardanti il settore dell'energia elettrica. La contabilità interna comprende uno stato patrimoniale ed un conto profitti e perdite per ciascuna attività.
4. La revisione di cui al paragrafo 2 verifica in particolare che sia rispettato l'obbligo di evitare discriminazioni e trasferimenti incrociati di cui al paragrafo 3.

~~CAPO VIII~~

~~ORGANIZZAZIONE DELL'ACCESSO AL SISTEMA~~

CAPO ~~VII~~ IX AUTORITÀ NAZIONALI DI REGOLAMENTAZIONE

↓ 2009/72/CE (adattato)

Articolo ~~57~~ 35

Designazione ed indipendenza delle autorità di regolamentazione

1. Ciascuno Stato membro designa un'unica autorità nazionale di regolamentazione a livello nazionale.
2. Il paragrafo 1 ~~del presente articolo~~ lascia impregiudicata la designazione di altre autorità di regolamentazione a livello regionale in seno agli Stati membri, a condizione che vi sia un rappresentante ad alto livello a fini di rappresentanza e contatto a livello ~~comunitario~~ ☒ dell'Unione ☒ in seno al Comitato dei regolatori

⁵⁶ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

⁵⁷ GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

dell'Agenzia, a norma dell'articolo ~~22~~ ~~14~~, paragrafo 1, della [rifusione del regolamento (CE) n. 713/2009, proposta COM(2016) 863/2].

3. In deroga al paragrafo 1 ~~del presente articolo~~, uno Stato membro può designare autorità di regolamentazione per piccoli sistemi situati in una regione geograficamente separata il cui consumo nel 2008 è stato inferiore al 3% del consumo totale dello Stato membro di cui fa parte. Tale deroga lascia impregiudicata la designazione di un rappresentante ad alto livello a fini di rappresentanza e contatto a livello ~~comunitario~~ ☒ dell'Unione ☒ in seno al Comitato dei regolatori dell'Agenzia, a norma dell'[articolo ~~22~~ ~~14~~, paragrafo 1, della rifusione del regolamento (CE) n. 713/2009, proposta COM(2016) 863/2].
4. Gli Stati membri garantiscono l'indipendenza dell'autorità di regolamentazione e provvedono affinché essa eserciti i suoi poteri con imparzialità e trasparenza. A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché, nell'esercizio delle competenze ad essa conferite dalla presente direttiva e dalla normativa connessa, l'autorità di regolamentazione:
 - (a) sia giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato;
 - (b) garantisca che il suo personale e le persone responsabili della sua gestione:
 - i) agiscano in maniera indipendente da qualsiasi interesse commerciale; e
 - ii) non sollecitino né accettino istruzioni dirette da alcun governo o da altri soggetti pubblici o privati nell'esercizio delle funzioni di regolamentazione. Tale requisito lascia impregiudicati la stretta cooperazione, se del caso, con altre pertinenti autorità nazionali, o gli orientamenti di politica generale elaborati dal governo, non connessi con i compiti e le competenze di regolamentazione di cui all'articolo ~~59~~ ~~37~~.
5. Per tutelare l'indipendenza dell'autorità di regolamentazione gli Stati membri provvedono in particolare affinché:
 - (a) l'autorità di regolamentazione possa prendere decisioni autonome, in maniera indipendente da qualsiasi organo politico, e disponga di dotazioni finanziarie annuali separate, di autonomia di esecuzione del bilancio assegnato e di risorse umane e finanziarie idonee allo svolgimento delle sue attività; e
 - (b) i membri del comitato dell'autorità di regolamentazione o, in assenza di un comitato, il personale direttivo superiore dell'autorità di regolamentazione siano nominati per un mandato prefissato compreso tra i cinque e i sette anni, rinnovabile una volta; e

↓ nuovo

- (c) i membri del comitato dell'autorità di regolamentazione o, in assenza di un comitato, il personale direttivo superiore dell'autorità di regolamentazione siano nominati sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e pubblicati, tramite una procedura indipendente e imparziale che garantisca che i candidati siano in possesso delle competenze e dell'esperienza necessarie per qualsiasi posizione pertinente in seno all'autorità nazionale di regolamentazione e che siano svolte audizioni parlamentari;
- (d) esistano disposizioni sul conflitto di interessi e gli obblighi di riservatezza siano estesi oltre la scadenza del mandato dei membri del comitato dell'autorità di

regolamentazione o, in assenza di un comitato, del personale direttivo superiore dell'autorità di regolamentazione nell'autorità nazionale di regolamentazione;

- (e) i membri del comitato dell'autorità di regolamentazione o, in assenza di un comitato, il personale direttivo superiore dell'autorità di regolamentazione possano essere rimossi dall'incarico solo sulla base dei criteri di trasparenza esistenti.

↓ 2009/72/CE

Relativamente alla lettera b) del primo comma, gli Stati membri istituiscono un sistema di rotazione adeguato per il comitato o il personale direttivo superiore. I membri del comitato o, in assenza di un comitato, il personale direttivo superiore possono essere revocati durante il loro mandato soltanto se non rispondono più ai requisiti prescritti dal presente articolo ovvero se hanno commesso irregolarità ai sensi della legge nazionale.

↓ 2009/72/CE (adattato)
⇒ nuovo

Articolo 58 ~~36~~

Obiettivi generali dell'autorità di regolamentazione

Nell'esercitare le funzioni di regolatore specificate dalla presente direttiva, l'autorità di regolamentazione adotta tutte le misure ragionevoli idonee al perseguimento dei seguenti obiettivi, nel quadro dei compiti e delle competenze di cui all'articolo 59 ~~37~~, in stretta consultazione con altre autorità nazionali pertinenti, incluse le autorità garanti della concorrenza ⇒ e le autorità dei paesi limitrofi, incluso di paesi terzi ⇐, se del caso, e fatte salve le rispettive competenze:

- (a) promuovere, in stretta cooperazione con l'Agenzia, con le autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e con la Commissione, un mercato interno dell'energia elettrica concorrenziale, ⇒ flessibile, ⇐ sicuro e ecologicamente sostenibile ☒ nell'Unione ☒ ~~nella Comunità~~, nonché ☒ l'effettiva ☒ ~~l'efficace~~ apertura del mercato per tutti i clienti e i fornitori ☒ dell'Unione ☒ ~~della Comunità~~ e garantire condizioni appropriate per il funzionamento efficace e affidabile delle reti ☒ elettriche ☒ ~~dell'elettricità~~, tenendo conto di obiettivi a lungo termine;
- (b) sviluppare mercati regionali ⇒ transfrontalieri ⇐ concorrenziali e adeguatamente funzionanti all'interno ☒ dell'Unione ☒ ~~della Comunità~~, allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui alla lettera a);
- (c) eliminare le restrizioni agli scambi di energia elettrica tra gli Stati membri e sviluppare adeguate capacità di trasmissione transfrontaliere per soddisfare la domanda e migliorare l'integrazione dei mercati nazionali che potrebbe agevolare la circolazione dell'energia elettrica attraverso ☒ l'Unione ☒ ~~la Comunità~~;
- (d) contribuire a conseguire, nel modo più efficace sotto il profilo dei costi, lo sviluppo di sistemi non discriminatori sicuri, affidabili ed efficienti orientati al consumatore e promuovere l'adeguatezza dei sistemi e, in linea con gli obiettivi generali in materia di politica energetica, l'efficienza energetica nonché l'integrazione della produzione su larga scala e su scala ridotta di energia elettrica da fonti di energia rinnovabili, e la

produzione decentrata nelle reti di trasmissione e di distribuzione ⇒ nonché agevolarne il funzionamento in relazione ad altre reti energetiche del gas o del riscaldamento ⇐ ;

- (e) agevolare l'accesso alla rete di nuove capacità di generazione ⇒ e impianti di stoccaggio dell'energia ⇐, in particolare eliminando gli ostacoli che potrebbero impedire l'accesso di nuovi operatori del mercato e dell'energia elettrica da fonti di energia rinnovabili;
- (f) assicurare che ai gestori ⊗ dei sistemi <⊗ del sistema e agli utenti del sistema siano offerti incentivi adeguati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l'efficienza ⇒, segnatamente l'efficienza energetica, ⇐ delle prestazioni del sistema e promuovere l'integrazione del mercato;
- (g) ~~(e)~~ provvedere a che i clienti beneficino del funzionamento efficiente del proprio mercato nazionale, promuovere una concorrenza effettiva e contribuire a garantire la tutela dei consumatori;
- (h) ~~(h)~~ contribuire a conseguire un servizio universale e pubblico di elevata qualità nel settore dell'approvvigionamento di energia elettrica, contribuire alla tutela dei clienti vulnerabili e alla compatibilità dei processi di scambio dei dati necessari per il cambio di fornitore da parte degli utenti.

Articolo 59 ~~37~~

Compiti e competenze dell'autorità di regolamentazione

1. L'autorità di regolamentazione ha i seguenti compiti:
 - (a) stabilire o approvare, in base a criteri trasparenti, tariffe di trasmissione o distribuzione ⊕ ⊗ e <⊗ le relative metodologie di calcolo;
 - (b) garantire che i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione e, se necessario, i proprietari dei sistemi, nonché qualsiasi impresa elettrica ⇒ e altri partecipanti al mercato ⇐, ottemperino agli obblighi che ad essi incombono a norma della presente direttiva ⇒, della [rifusione del regolamento (CE) n. 714/2009, proposta COM(2016)861/2], dei codici di rete adottati a norma degli articoli 54 e 55 della [rifusione del regolamento (CE) n. 714/2009, proposta COM(2016)861/2] e degli orientamenti adottati a norma dell'articolo 57 della [rifusione del regolamento (CE) n. 714/2009, proposta COM(2016) 861/2] ⇐ e di altre disposizioni della pertinente normativa ⊗ dell'Unione <⊗ comunitaria, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere;

↓ nuovo

- (c) approvare prodotti e procedure di appalto per i servizi accessori non relativi alla frequenza;
- (d) applicare i codici di rete e gli orientamenti adottati a norma degli articoli da 54 a 57 della [rifusione del regolamento n. 714/2009, proposta COM(2016) 861/2] mediante misure nazionali o, se richiesto, misure coordinate a livello regionale o dell'Unione;

↓ 2009/72/CE
⇒ nuovo

- (e) ~~e)~~ cooperare con l'autorità di regolamentazione o con le autorità degli Stati membri interessati nonché con l'Agenzia sulle questioni transfrontaliere ⇒, in particolare attraverso la partecipazione ai lavori del comitato dei regolatori dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 22 della [rifusione del regolamento (CE) n. 713/2009, proposta COM(2016) 863/2] ⇐;
- (f) ~~f)~~ osservare ed attuare le pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti dell'Agenzia e della Commissione;
-

↓ nuovo

- (g) ~~g)~~ provvedere affinché le capacità di interconnessione siano messe a disposizione nella massima misura a norma dell'articolo 14 della [rifusione del regolamento (CE) n. 714/2009, proposta COM(2016) 861/2];
-

↓ 2009/72/CE (adattato)

- (h) ~~h)~~ presentare annualmente una relazione sull'attività svolta e sull'esecuzione dei suoi compiti alle autorità competenti degli Stati membri, all'Agenzia ed alla Commissione. Tali relazioni descrivono le iniziative prese e i risultati ottenuti in ordine a ciascuno dei compiti indicati nel presente articolo;
- (i) ~~i)~~ provvedere affinché siano esclusi i trasferimenti incrociati fra attività di trasmissione, distribuzione e fornitura;
- (j) ~~j)~~ vigilare sui programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasmissione e fornire, nella sua relazione annuale, un'analisi dei programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasmissione sotto il profilo della loro conformità con il piano di sviluppo della rete a livello ☒ dell'Unione ☒ ~~comunitario~~ di cui all'articolo ~~8,~~ ~~paragrafo 3, lettera b)~~ 27, paragrafo 1, lettera b), della [rifusione del regolamento (CE) n. 714/2009, proposta COM(2016) 861/2] ~~del regolamento (CE) n. 714/2009~~; tale analisi può includere raccomandazioni per la modifica di tali piani di investimento;
-

↓ nuovo

- (k) ~~k)~~ misurare le prestazioni dei gestori dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di distribuzione in relazione allo sviluppo di una rete intelligente che promuova l'efficienza energetica e l'integrazione di energia da fonti rinnovabili sulla base di una serie limitata di indicatori a livello dell'Unione e pubblicare ogni due anni una relazione nazionale che contenga, se del caso, raccomandazioni di miglioramento;

- (l) ~~h)~~ stabilire o approvare norme e requisiti in materia di qualità del servizio e dell'approvvigionamento o contribuirvi insieme ad altre autorità competenti nonché vigilare sul rispetto delle norme relative alla sicurezza e all'affidabilità della rete e rivederne le prestazioni passate ~~nonché stabilire o approvare norme e requisiti in materia di qualità del servizio e dell'approvvigionamento o contribuirvi insieme ad altre autorità competenti;~~
- (m) ~~h)~~ vigilare sul livello di trasparenza, anche dei prezzi all'ingrosso, e sull'osservanza, da parte delle imprese elettriche, degli obblighi in materia di trasparenza;
- (n) ~~h)~~ vigilare sul grado e sull'efficacia di apertura del mercato e della concorrenza a livello dei mercati all'ingrosso e al dettaglio, compresi le borse dell'energia elettrica, i prezzi fatturati ai clienti civili inclusi i sistemi di prepagamento, la percentuale dei clienti che cambiano fornitore, la percentuale delle disattivazioni, le spese per i servizi di manutenzione e per la loro esecuzione, i reclami dei clienti civili, nonché le eventuali distorsioni o restrizioni della concorrenza, comunicando in particolare ogni informazione pertinente alle autorità preposte alla tutela della concorrenza e deferendo alle stesse tutti i casi che essa ritenga di loro competenza;
- (o) ~~h)~~ monitorare l'emergere di pratiche contrattuali restrittive, comprese le clausole di esclusiva, che possono impedire ai grandi clienti non civili di impegnarsi simultaneamente con più di un fornitore o limitare la loro scelta in tal senso. Se del caso, le autorità nazionali di regolamentazione informano le autorità nazionali garanti della concorrenza in merito a tali pratiche;
- ~~l) rispettare la libertà contrattuale per quanto concerne i contratti di approvvigionamento interrompibili nonché i contratti a lungo termine a condizione che siano compatibili con il diritto comunitario e coerenti con le politiche della Comunità;~~
- (p) ~~m)~~ controllare il tempo impiegato dai gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione per effettuare connessioni e riparazioni;
- (q) ~~m)~~ garantire, in collaborazione con altre autorità competenti, che le misure di tutela dei consumatori, incluse quelle indicate all'allegato I, siano efficaci e applicate;
- (r) ~~o)~~ pubblicare, almeno con cadenza annuale, raccomandazioni sulla conformità dei prezzi di fornitura all'articolo 5 e fornirle, se del caso, alle autorità competenti;
- (s) ~~p)~~ garantire l'accesso ai dati del consumo dei clienti, la messa a disposizione, per uso facoltativo, di un formato armonizzato facilmente comprensibile a livello nazionale per i dati relativi ai consumi e il rapido accesso di tutti i clienti ai dati ~~di cui alla lettera h) dell'allegato A;~~
- (t) ~~q)~~ vigilare sull'applicazione delle norme che disciplinano funzioni e responsabilità dei gestori dei sistemi di trasmissione, dei gestori dei sistemi di distribuzione, dei fornitori, dei clienti e di altri soggetti partecipanti al mercato ai sensi della [rifusione del regolamento n. 714/2009, proposta COM(2016) 861/2] ~~regolamento (CE) n. 714/2009;~~

- (u) ~~è~~ vigilare sugli investimenti in capacità di generazione \Rightarrow e di stoccaggio \Leftarrow sotto il profilo della sicurezza dell'approvvigionamento;
- (v) ~~(e)~~ monitorare la cooperazione tecnica tra gestori ~~operatori~~ dei sistemi di trasmissione \boxtimes dell'Unione \boxtimes della Comunità e di paesi terzi;
- ~~t) vigilare sull'applicazione delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 42; e~~
- (w) contribuire alla compatibilità dei processi di scambio dei dati per i principali processi di mercato a livello regionale; e

\Downarrow nuovo

- (x) monitorare la disponibilità di siti internet di confronto, incluso di strumenti di confronto che soddisfino i criteri di cui all'articolo 14 e all'allegato I.

\Downarrow 2009/72/CE (adattato)

2. Ove uno Stato membro lo abbia previsto, i compiti di vigilanza di cui al paragrafo 1 possono essere svolti da autorità diverse da quella di regolamentazione. In tal caso le informazioni risultanti dall'esercizio di tale vigilanza sono messe quanto prima a disposizione dell'autorità di regolamentazione.

Pur mantenendo la propria autonomia, fatte salve le proprie competenze specifiche e in conformità ai principi in materia di miglioramento della regolamentazione, l'autorità di regolamentazione si consulta, se del caso, con i gestori \boxtimes dei sistemi \boxtimes del sistema di trasmissione e, se del caso, coopera strettamente con altre autorità nazionali pertinenti nello svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 1.

Le approvazioni concesse da un'autorità di regolamentazione o dall'Agenzia ai sensi della presente direttiva non pregiudicano l'uso debitamente giustificato in futuro delle competenze dell'autorità di regolamentazione ai sensi del presente articolo né sanzioni imposte da altre pertinenti autorità o dalla Commissione.

\Downarrow 2009/72/CE (adattato)

\Rightarrow nuovo

3. ~~4.~~ Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di regolamentazione siano dotate dei poteri necessari per assolvere con efficacia e rapidità i compiti di cui \boxtimes al presente articolo \boxtimes ai paragrafi 1, 3 e 6. A tal fine, all'autorità di regolamentazione devono essere conferiti almeno i poteri seguenti:

- (a) il potere di adottare decisioni vincolanti per le imprese di energia elettrica;
- (b) il potere di effettuare indagini sul funzionamento dei mercati dell'energia elettrica e di adottare e imporre i provvedimenti opportuni, necessari e proporzionati per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento del mercato. Ove appropriato, l'autorità di regolamentazione ha anche il potere di cooperare con l'autorità nazionale preposta alla tutela della concorrenza e con le autorità di regolamentazione dei mercati finanziari o con la Commissione nello svolgimento di un'indagine relativa alla legislazione sulla concorrenza;

- (c) il potere di richiedere alle imprese elettriche tutte le informazioni pertinenti per l'assolvimento dei suoi compiti, incluse le motivazioni di eventuali rifiuti di concedere l'accesso a terzi e tutte le informazioni sulle misure necessarie per rafforzare la rete;
 - (d) il potere di imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive alle imprese elettriche che non ottemperano agli obblighi ad esse imposti dalla presente direttiva o alle pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti dell'Agenzia o della stessa autorità di regolamentazione; o di proporre a una giurisdizione competente di imporre tali sanzioni. Ciò include il potere di imporre o proporre di imporre sanzioni fino al 10% del fatturato annuo del gestore del sistema di trasmissione al gestore del sistema di trasmissione o fino al 10% del fatturato annuo dell'impresa verticalmente integrata all'impresa verticalmente integrata, secondo i casi, per inosservanza dei rispettivi obblighi che incombono loro a norma della presente direttiva; e
 - (e) adeguati diritti di inchieste e pertinenti poteri istruttori per la risoluzione delle controversie di cui all'articolo 60, paragrafi 2 e 3 ~~ai paragrafi 11 e 12~~.
4. ~~3.~~ Oltre ai compiti ad essa conferiti a norma ~~dei paragrafi del paragrafo 1 e 3~~ del presente articolo, qualora sia stato designato un gestore ~~di sistemi di sistema~~ indipendente ai sensi dell'articolo ~~44 13~~, l'autorità di regolamentazione:
- (a) controlla l'osservanza, da parte del proprietario del sistema di trasmissione e del gestore ~~di sistemi del sistema~~ indipendente, degli obblighi che ad essi incombono a norma del presente articolo e irroga sanzioni in caso di inosservanza ai sensi del paragrafo ~~3 4~~, lettera d);
 - (b) controlla le relazioni e le comunicazioni tra il gestore ~~di sistemi del sistema~~ indipendente e il proprietario del sistema di trasmissione in modo da assicurare che il gestore ~~di sistemi del sistema~~ indipendente ottemperi agli obblighi che ad esso incombono e, in particolare, approva i contratti e agisce in qualità di organo per la risoluzione delle controversie sorte tra il gestore ~~di sistemi del sistema~~ indipendente e il proprietario del sistema di trasmissione in seguito ad eventuali reclami presentati da uno di essi ai sensi del paragrafo 11;
 - (c) fatta salva la procedura di cui all'articolo ~~44 13~~, paragrafo 2, lettera c), per il primo piano decennale di sviluppo della rete, approva la programmazione degli investimenti e il piano pluriennale di sviluppo della rete presentato ⇒ almeno ogni due anni ~~← annualmente~~ dal gestore ~~di sistemi del sistema~~ indipendente;
 - (d) provvede affinché le tariffe per l'accesso alla rete riscosse ~~dai gestori di sistemi indipendenti dal gestore del sistema indipendente~~ comprendano un corrispettivo per il proprietario della rete che consenta un compenso adeguato per l'utilizzo degli attivi della rete e di eventuali nuovi investimenti in essa effettuati, purché sostenuti secondo principi di economia ed efficienza;
 - (e) procede a ispezioni anche senza preavviso presso i locali del proprietario del sistema di trasmissione e del gestore ~~di sistemi del sistema~~ indipendente; e
 - (f) ~~vigilano~~ sull'utilizzazione dei corrispettivi della congestione riscossi dal gestore ~~di sistemi del sistema~~ indipendente ai sensi dell'[articolo ~~17, paragrafo 2 16, paragrafo 6~~ della rifusione del regolamento (CE) n. 714/2009, proposta COM(2016) 861/2].
5. Oltre ai compiti e alle competenze ad essa conferiti a norma dei paragrafi 1 e ~~3 4~~ del presente articolo, qualora sia stato designato un gestore di sistema di trasmissione a

norma del capo ~~VI~~ V, sezione 3, all'autorità di regolamentazione saranno attribuiti almeno i seguenti compiti e competenze:

- (a) imporre sanzioni a norma del paragrafo ~~3~~ 4, lettera d), per comportamenti discriminatori a favore dell'impresa verticalmente integrata;
 - (b) controllare le comunicazioni tra il gestore di sistema di trasmissione e l'impresa verticalmente integrata in modo da assicurare che il gestore di sistema di trasmissione ottemperi agli obblighi ad esso incombenti;
 - (c) agire in qualità di autorità per la risoluzione delle controversie sorte tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasmissione in seguito ad eventuali reclami presentati ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 2 ~~del paragrafo 11~~;
 - (d) controllare le relazioni commerciali e finanziarie, compresi i prestiti, tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasmissione;
 - (e) approvare tutti gli accordi commerciali e finanziari tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore di sistema del trasmissione a condizione che soddisfino le condizioni di mercato;
 - (f) chiedere giustificazioni all'impresa verticalmente integrata in caso di notifica da parte del responsabile della conformità a norma dell'articolo 50 ~~21~~, paragrafo 4. Tali giustificazioni includono in particolare la prova che non si sono verificati comportamenti discriminatori a favore dell'impresa verticalmente integrata;
 - (g) procedere a ispezioni, anche senza preavviso, nei locali dell'impresa verticalmente integrata e del gestore del sistema di trasmissione; e
 - (h) attribuire tutti i compiti o alcuni compiti specifici del gestore del sistema di trasmissione a un gestore di ~~sistema~~ sistema indipendente designato a norma dell'articolo 44 ~~13~~ in caso di violazione persistente da parte del gestore del sistema di trasmissione degli obblighi ad esso incombenti a norma della presente direttiva, in particolare in caso di comportamenti discriminatori ripetuti a favore dell'impresa verticalmente integrata.
6. ⇒ Fatti salvi i casi in cui rientri tra le competenze dell'Agenzia fissare e approvare le condizioni o le metodologie per l'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti ai sensi del Capo VII della [rifusione del regolamento n. 714/2009, proposta COM(2016) 861/2] a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, della [rifusione del regolamento n. 713/2009, proposta COM(2016) 863/2] in ragione della loro natura coordinata, ⇐ ~~le~~ autorità di regolamentazione hanno il compito di fissare o approvare, con sufficiente anticipo rispetto alla loro entrata in vigore, quantomeno le metodologie ⇒ nazionali ⇐ usate per calcolare o stabilire le condizioni per quanto segue:
- (a) la connessione e l'accesso alle reti nazionali, comprese le tariffe di trasmissione e distribuzione o le relative metodologie. Queste tariffe o metodologie devono consentire che, nella rete, vengano effettuati gli investimenti necessari per garantire la redditività economica delle reti;
 - (b) la prestazione di servizi ~~di bilanciamento~~ ⇒ ausiliari ⇐, che sono svolti nel modo più economico possibile e forniscono incentivi adeguati agli utenti della rete per bilanciare l'immissione e il prelievo di energia. I servizi ~~di bilanciamento~~ ⇒ ausiliari ⇐ sono forniti in modo equo e non discriminatorio e sono basati su criteri obiettivi; e

- (c) l'accesso alle infrastrutture transfrontaliere, comprese le procedure di allocazione della ~~assegnazione delle~~ capacità e di gestione della congestione.
7. Le metodologie o i termini e le condizioni di cui al paragrafo 6 saranno pubblicate.

~~8. In sede di fissazione o approvazione delle tariffe o delle metodologie e dei servizi di bilanciamento, le autorità di regolamentazione provvedono affinché ai gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione siano offerti incentivi appropriati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l'efficienza, promuovere l'integrazione del mercato e la sicurezza dell'approvvigionamento e sostenere le attività di ricerca correlate.~~

↓ nuovo

8. Al fine di aumentare la trasparenza del mercato e di fornire a tutte le parti interessate tutte le necessarie informazioni, decisioni o proposte di decisione concernenti le tariffe di trasmissione e di distribuzione di cui all'articolo 60, paragrafo 3, le autorità di regolamentazione mettono a disposizione dei partecipanti al mercato la metodologia dettagliata e i costi utilizzati per il calcolo delle pertinenti tariffe di rete.

↓ 2009/72/CE (adattato)

9. Le autorità di regolamentazione controllano la gestione della congestione all'interno delle reti elettriche nazionali, compresi gli interconnettori, e l'attuazione delle norme di gestione della congestione. A tal fine, i gestori dei sistemi di trasmissione o ~~gli operatori di~~ i gestori del mercato presentano per approvazione alle autorità nazionali di regolamentazione le loro procedure di gestione della congestione, inclusa l'allocazione della ~~l'assegnazione delle~~ capacità. Le autorità nazionali di regolamentazione possono chiedere la modifica di tali regole.

↓ 2009/72/CE (adattato)

⇒ nuovo

Articolo 60 ~~37~~

Decisioni e reclami

1. ~~10.~~ Le autorità di regolamentazione sono abilitate a chiedere ai gestori dei sistemi ~~del sistema~~ di trasmissione e di distribuzione, se necessario, di modificare le condizioni e le modalità, comprese le tariffe o le metodologie di cui all'articolo 59 ~~al presente articolo~~, in modo che queste siano proporzionate e che vengano applicate in modo non discriminatorio , in linea con l'articolo 16 della [rifusione del regolamento n. 714/2009, proposta COM(2016) 861/2] . In caso di ritardo nella fissazione delle tariffe di trasmissione e distribuzione, le autorità di regolamentazione hanno il potere di fissare o approvare tariffe o metodologie di trasmissione e distribuzione in via provvisoria e di decidere in merito ad adeguate misure di compensazione qualora le tariffe o le metodologie definitive di trasmissione e distribuzione si discostino da quelle provvisorie.

2. ~~11~~ Qualsiasi parte che intenda sporgere reclamo contro un gestore di un sistema di trasmissione o di distribuzione per quanto concerne gli obblighi di quest'ultimo ai sensi della presente direttiva, può adire l'autorità di regolamentazione la quale, in veste di autorità per la risoluzione delle controversie, adotta una decisione entro un termine di due mesi dalla ricezione del reclamo. Il termine può essere prorogato di due mesi qualora l'autorità di regolamentazione richieda ulteriori informazioni. Tale termine prorogato può essere ulteriormente prorogato con il consenso del reclamante. La decisione dell'autorità di regolamentazione produce effetti vincolanti a meno che e fin quando non sia invalidata in seguito ad impugnazione.
3. ~~12~~ Qualsiasi parte che abbia subito un pregiudizio e che abbia il diritto di proporre reclamo avverso una decisione relativa alle metodologie adottate ai sensi dell'articolo 59 ~~del presente articolo~~ oppure, quando l'autorità di regolamentazione deve procedere a consultazioni, in merito alle tariffe o alle metodologie proposte, può presentare un reclamo chiedendo la revisione della decisione entro due mesi, o un periodo più breve se così previsto dagli Stati membri, dalla pubblicazione della decisione stessa o della proposta di decisione. I reclami non hanno effetto sospensivo.
4. ~~13~~ Gli Stati membri istituiscono meccanismi idonei ed efficienti di regolamentazione, controllo e trasparenza al fine di evitare abusi di posizione dominante, soprattutto a danno dei consumatori, e comportamenti predatori. Tali meccanismi tengono conto delle disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo ~~102~~ ~~82~~.
5. ~~14~~ Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di inosservanza delle norme sulla riservatezza previste dalla presente direttiva, siano adottate misure appropriate, compresi procedimenti amministrativi o penali in conformità al loro diritto interno, nei confronti delle persone fisiche e giuridiche responsabili.
6. ~~15~~ I reclami di cui ai paragrafi 2 e 3 ~~11 e 12~~ lasciano impregiudicati i mezzi di impugnazione previsti dal diritto ~~comunitario~~ dell'Unione e/o nazionale.
7. ~~16~~ Le decisioni delle autorità di regolamentazione sono pienamente motivate e giustificate al fine di consentire il ricorso giurisdizionale. Le decisioni sono pubblicamente accessibili, pur mantenendo la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.
8. ~~17~~ Gli Stati membri provvedono affinché a livello nazionale esistano meccanismi idonei per consentire alla parte che è stata oggetto di una decisione di un'autorità di regolamentazione di proporre ricorso dinanzi a un organo indipendente dalle parti interessate e da qualsiasi governo.

Articolo ~~61~~ ~~38~~

Cooperazione regionale tra regolatori sulle ~~Regolamentazione delle questioni~~ transfrontaliere

1. Le autorità di regolamentazione si consultano e cooperano strettamente , in particolare in seno all'Agenzia, e si scambiano tra di loro e con l'Agenzia tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle competenze ad esse conferite dalla presente direttiva. L'autorità che riceve le informazioni garantisce ad esse lo stesso grado di riservatezza prescritto dall'autorità che le comunica.
2. Le autorità di regolamentazione cooperano, quanto meno a livello regionale, per:

- (a) promuovere soluzioni pratiche intese a consentire una gestione ottimale della rete, promuovere le borse dell'energia elettrica e l'assegnazione di capacità transfrontaliere, nonché consentire un adeguato livello minimo di capacità di interconnessione, anche attraverso nuove interconnessioni, all'interno della regione e tra regioni per rendere possibile lo sviluppo di una concorrenza effettiva e il miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento, senza discriminazioni tra le imprese fornitrici nei diversi Stati membri;

↓ nuovo

- (b) coordinare la sorveglianza comune degli enti che operano a livello regionale;
- (c) coordinare, in cooperazione con altre autorità coinvolte, la sorveglianza comune delle valutazioni dell'adeguatezza a livello nazionale, regionale ed europeo;

↓ 2009/72/CE (adattato)
⇒ nuovo

- (d) coordinare lo sviluppo di tutti i codici di rete ☒ e degli orientamenti ☒ per i gestori dei sistemi di trasmissione di trasporto interessati e gli altri operatori di mercato; e
- (e) coordinare lo sviluppo delle norme che disciplinano la gestione della congestione.
3. Le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di stipulare accordi cooperativi tra loro al fine di promuovere la cooperazione in ambito regolamentare.
4. Le azioni di cui al paragrafo 2 sono realizzate, se del caso, in stretta consultazione con altre autorità nazionali pertinenti e fatte salve le rispettive competenze specifiche.
5. Alla ~~La~~ Commissione può ☒ è conferito il potere di ☒ adottare ⇒ atti delegati in conformità all'articolo 67 al fine di elaborare ⇐ orientamenti in merito all'estensione dell'obbligo delle autorità di regolamentazione di cooperare reciprocamente e con l'Agenzia. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 46, paragrafo 2.

↓ nuovo

Articolo 62

Compiti e competenze delle autorità di regolamentazione relativamente ai centri operativi regionali

1. Le autorità regionali di regolamentazione della zona geografica in cui è stabilito un centro operativo regionale, in stretto coordinamento tra di loro:
- (a) approvano lo statuto e il regolamento interno;
- (b) approvano il bilancio annuale;
- (c) approvano il processo decisionale in cooperazione;

- (d) valutano se il centro operativo regionale dispone delle competenze, delle risorse e dell'imparzialità necessarie per svolgere in modo indipendente le funzioni e i compiti ad esso attribuiti, ivi comprese le misure di sicurezza, responsabilità ed emergenza;
 - (e) assicurano il rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva e di altre normative pertinenti dell'Unione, segnatamente in relazione alle questioni transfrontaliere;
 - (f) controllano l'esecuzione delle loro funzioni e riferiscono annualmente all'Agenzia in proposito.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di regolamentazione siano dotate dei poteri necessari per assolvere con efficacia e rapidità i compiti di cui al paragrafo 1. A tal fine, alle autorità di regolamentazione sono conferiti almeno i poteri seguenti:
- (a) chiedere informazioni ai centri operativi regionali;
 - (b) effettuare ispezioni, anche senza preavviso, presso i locali dei centri operativi regionali;
 - (c) emettere decisioni comuni vincolanti in merito ai centri operativi regionali.

↓ 2009/72/CE (adattato)
⇒ nuovo

Articolo ~~63~~ ~~39~~

Osservanza ⇒ dei codici di rete e ⇐ degli orientamenti

1. Le autorità di regolamentazione e la Commissione possono chiedere il parere dell'Agenzia in ordine alla conformità di una decisione presa da un'autorità di regolamentazione con ⇒ i codici di rete e ⇐ gli orientamenti contemplati dalla presente direttiva o ☒ al capo VII della ☒ [rifusione del regolamento n. 714/2009, proposta COM(2016) 861/2] ~~dal regolamento (CE) n. 714/2009~~.
2. Entro tre mesi dalla data di ricezione della richiesta, l'Agenzia comunica il proprio parere, a seconda dei casi, all'autorità di regolamentazione che ne ha fatto richiesta o alla Commissione, nonché all'autorità di regolamentazione che ha preso la decisione in questione.
3. Se l'autorità di regolamentazione che ha preso la decisione non si conforma al parere dell'Agenzia entro quattro mesi dalla data di ricezione di tale parere, l'Agenzia ne informa la Commissione.
4. Qualsiasi autorità di regolamentazione può comunicare alla Commissione che ritiene che una decisione pertinente in materia di scambi transfrontalieri assunta da un'altra autorità di regolamentazione non sia conforme ⇒ ai codici di rete e ⇐ agli orientamenti contemplati dalla presente direttiva o ☒ al capo VII della ☒ [rifusione del regolamento n. 714/2009, proposta COM(2016) 861/2] ~~dal regolamento (CE) n. 714/2009~~, entro due mesi dalla data della suddetta decisione.
5. La Commissione, se accerta che la decisione di un'autorità di regolamentazione solleva seri dubbi circa la sua compatibilità con ⇒ i codici di rete e con ⇐ gli orientamenti contemplati dalla presente direttiva o ☒ al capo VII della ☒ [rifusione del regolamento n. 714/2009, proposta COM(2016) 861/2] ~~dal regolamento (CE)~~

~~n. 714/2009~~, entro due mesi dalla data in cui ne è stata informata dall'Agenzia ai sensi del paragrafo 3 o da un'autorità di regolamentazione ai sensi del paragrafo 4, ovvero di propria iniziativa entro tre mesi dalla data di tale decisione, può decidere di esaminare ulteriormente il caso. In tal caso invita l'autorità di regolamentazione e le parti del procedimento dinanzi all'autorità di regolamentazione a presentarle le loro osservazioni.

6. Se ha preso una decisione di esaminare ulteriormente il caso, la Commissione, entro quattro mesi dalla data della decisione controversa, adotta una decisione definitiva intesa a:
 - (a) non sollevare obiezioni nei confronti della decisione presa dall'autorità di regolamentazione; oppure
 - (b) imporre all'autorità di regolamentazione interessata di revocare la propria decisione, se ritiene che \Rightarrow i codici di rete e \Leftarrow gli orientamenti non siano stati rispettati.
7. Se non ha preso la decisione di esaminare ulteriormente il caso o non ha adottato una decisione definitiva entro i termini di cui rispettivamente ai paragrafi 5 e 6, si presume che la Commissione non abbia sollevato obiezioni avverso la decisione dell'autorità di regolamentazione.
8. L'autorità di regolamentazione si conforma entro due mesi alla decisione della Commissione di revocare la sua decisione e ne informa la Commissione.
9. ~~Alla~~ ~~La~~ Commissione ~~può~~ \boxtimes è conferito il potere di \boxtimes adottare \Rightarrow atti delegati in conformità all'articolo 67 per elaborare \Leftarrow orientamenti che prescrivono la procedura da seguire ai fini dell'applicazione del presente articolo. ~~Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 46, paragrafo 2.~~

Articolo 64 ~~40~~

Obbligo di conservazione dei dati

1. Gli Stati membri impongono alle imprese di fornitura l'obbligo di tenere a disposizione delle autorità nazionali, inclusa l'autorità nazionale di regolamentazione, delle autorità nazionali per la tutela della concorrenza e della Commissione, per l'assolvimento dei loro compiti, per un periodo minimo di cinque anni, i dati pertinenti relativi a tutte le transazioni riguardanti contratti di fornitura di energia elettrica e ~~e~~ riguardanti strumenti derivati sull'energia elettrica stipulati con clienti grossisti e gestori dei sistemi di trasmissione.
2. I dati suddetti comprendono informazioni sulle caratteristiche delle transazioni pertinenti, quali le norme relative alla durata, alle consegne e al pagamento, ~~alla~~ quantità, ~~alla~~ data e ~~all'~~ora dell'esecuzione, ~~ai~~ prezzi della transazione e ~~alle~~ modalità per identificare il cliente grossista in questione, nonché specifici dettagli di tutti i contratti di fornitura di energia elettrica e derivati non ancora estinti.
3. L'autorità di regolamentazione può decidere di mettere a disposizione alcune di queste informazioni ai soggetti operanti sul mercato a condizione che non vengano divulgate informazioni commercialmente sensibili riguardanti singoli soggetti o singole transazioni. Il presente paragrafo non si applica alle informazioni concernenti

gli strumenti finanziari compresi nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE.

~~4. Per garantire l'applicazione uniforme del presente articolo la Commissione può adottare orientamenti che stabiliscono le metodologie e le modalità da applicare per la conservazione dei dati, nonché il formato e il contenuto dei dati da conservare. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 46, paragrafo 2.~~

~~5. In relazione alle transazioni su strumenti derivati dell'energia elettrica tra le imprese di fornitura, da un lato, e i clienti grossisti e i gestori dei sistemi di trasmissione, dall'altro, il presente articolo si applicherà soltanto dal momento in cui la Commissione avrà adottato gli orientamenti di cui al paragrafo 4.~~

4. ~~6.~~ Le disposizioni del presente articolo non creano, a carico dei soggetti che ricadono nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE, obblighi supplementari nei confronti delle autorità di cui al paragrafo 1.

5. ~~7.~~ Se le autorità di cui al paragrafo 1 necessitano di un accesso ai dati conservati da entità contemplate dalla direttiva 2004/39/CE, le autorità responsabili ai sensi di tale direttiva forniscono i dati richiesti a dette autorità.

↓ 2009/72/CE

~~CAPO X~~

~~MERCATI AL DETTAGLIO~~

↓ 2009/72/CE

~~Articolo 41~~

~~Mercati al dettaglio~~

~~Al fine di facilitare lo sviluppo nella Comunità di mercati al dettaglio trasparenti ed efficienti, gli Stati membri provvedono a che i ruoli e le responsabilità dei gestori dei sistemi di trasmissione, dei gestori dei sistemi di distribuzione, delle imprese di fornitura, dei clienti e, all'occorrenza, degli altri operatori del mercato siano definiti con riferimento agli accordi contrattuali, agli impegni nei confronti dei clienti, alle norme in materia di scambio di dati e di liquidazione, alla proprietà dei dati e alle responsabilità in materia di rilevamenti.~~

~~Queste norme, che sono rese pubbliche, sono formulate nell'intento di facilitare ai clienti e ai fornitori l'accesso alle reti e sono riesaminate dalle autorità di regolamentazione o da altre autorità nazionali competenti.~~

~~I grandi clienti non civili hanno il diritto di concludere simultaneamente contratti con diversi fornitori.~~

CAPO VIII ~~XI~~

DISPOSIZIONI FINALI

~~Articolo 42~~

~~Misure di salvaguardia~~

~~In caso di crisi improvvisa sul mercato dell'energia e quando è minacciata l'integrità fisica o la sicurezza delle persone, delle apparecchiature o degli impianti o l'integrità del sistema, uno Stato membro può temporaneamente adottare le necessarie misure di salvaguardia.~~

~~Tali misure devono provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato interno e non devono andare oltre la portata strettamente indispensabile a ovviare alle difficoltà improvvise manifestatesi.~~

~~Lo Stato membro interessato notifica senza indugio tali misure agli altri Stati membri e alla Commissione, la quale può decidere che esso deve modificarle o abolirle nella misura in cui esse provocano una distorsione della concorrenza e incidono negativamente sugli scambi in misura incompatibile con l'interesse comune.~~

Articolo 65 ~~43~~

Parità di condizioni

1. Le misure che gli Stati membri possono adottare, conformemente alla presente direttiva, per garantire parità di condizioni sono ~~devono essere~~ compatibili con il trattato, in particolare l'articolo 36 ~~30~~, e con la normativa dell'Unione ~~comunitaria~~.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono ~~devono essere~~ proporzionate, non discriminatorie e trasparenti. Dette misure possono essere attuate solo previa notifica alla Commissione e previa approvazione da parte sua.
3. La Commissione reagisce alla notifica di cui al paragrafo 2 entro due mesi dal ricevimento. Tale termine inizia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui pervengono informazioni complete. Nel caso in cui la Commissione non abbia reagito entro questo termine di due mesi, si ritiene che non abbia sollevato obiezioni nei confronti delle misure notificate.

Articolo ~~66~~ 44

Deroghe

1. Gli Stati membri che, ~~dopo l'entrata in vigore della presente direttiva,~~ possono dimostrare l'esistenza di seri problemi per la gestione dei loro piccoli sistemi isolati, ~~possono chiedere alla Commissione deroghe alle pertinenti disposizioni dei capi IV, V e VI IV, VI, VII e VIII,~~ nonché agli articoli 4, 6, 7 e 8. ~~del capi III, nel caso dei microsistemi isolati, per quanto riguarda il rinnovamento, il potenziamento e espandere la l'espansione della capacità esistente.~~ Prima di prendere una decisione, la Commissione informa gli Stati membri delle richieste pervenute, tenendo conto del rispetto della riservatezza. La decisione in questione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. L'articolo ~~43~~ 9 non si applica a Cipro, ~~Lussemburgo e~~ Malta. Inoltre, gli articoli ~~6 e 35 26, 32 e 33~~ non si applicano a Malta.

Ai fini dell'articolo ~~43~~ 9, paragrafo 1, lettera b), la nozione di “impresa che esercita attività di generazione o attività di fornitura” non comprende i clienti finali che esercitano attività di generazione e/o fornitura di energia elettrica, direttamente o attraverso un'impresa sulla quale esercitano un controllo, individualmente o insieme ad altri, a condizione che i clienti finali, comprese le loro quote di energia elettrica prodotta in imprese controllate, siano, in media annuale, consumatori netti di energia elettrica e che il valore economico dell'energia elettrica da essi venduta a terzi sia insignificante rispetto alle loro altre operazioni commerciali.

~~Articolo 45~~

~~Procedura di revisione~~

~~Qualora nella relazione di cui all'articolo 47, paragrafo 6, la Commissione giunga alla conclusione che, data l'efficacia con cui l'accesso alla rete è stato realizzato in uno Stato membro — dando origine a un accesso pienamente effettivo, non discriminatorio e senza ostacoli — determinati obblighi imposti alle imprese dalla presente direttiva (compresi quelli in materia di separazione giuridica per i gestori dei sistemi di distribuzione) non siano proporzionati all'obiettivo perseguito, detto Stato membro può chiedere alla Commissione di essere esonerato dal requisito in questione.~~

~~Tale richiesta è notificata senza indugio dallo Stato membro alla Commissione, corredata di tutte le informazioni necessarie per dimostrare che la conclusione raggiunta nella relazione, secondo cui è stato assicurato un effettivo accesso alla rete, sarà rispettata.~~

~~Entro tre mesi dalla ricezione della notifica la Commissione adotta un parere in merito alla richiesta dello Stato membro interessato e, ove opportuno, sottopone proposte al Parlamento europeo e al Consiglio al fine di modificare le pertinenti disposizioni della presente direttiva. La Commissione può suggerire, nelle proposte di modifica della presente direttiva, di esentare lo Stato membro interessato da requisiti specifici, purché tale Stato membro applichi, se del caso, misure parimenti efficaci.~~

~~Articolo 46~~

~~Comitato~~

1. ~~La Commissione è assistita da un comitato.~~

~~2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.~~

~~Articolo 47~~

~~Relazione~~

~~1. Entro il 4 agosto 2004, e in seguito con cadenza annuale, la Commissione controlla ed esamina l'applicazione della presente direttiva e presenta una relazione generale sullo stato di attuazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione sullo stato di attuazione comprende almeno i seguenti aspetti:~~

~~(a) l'esperienza acquisita e i progressi compiuti nel realizzare un mercato interno dell'energia elettrica completo e pienamente operativo e i rimanenti ostacoli, compresi gli aspetti relativi a posizioni dominanti sul mercato, concentrazioni e comportamenti predatori o anticoncorrenziali nonché i loro effetti in termini di distorsione del mercato;~~

~~(b) la misura in cui gli obblighi di separazione e di tariffazione di cui alla presente direttiva sono riusciti a garantire un accesso equo e non discriminatorio al sistema comunitario dell'energia elettrica e livelli equivalenti di concorrenza, nonché le conseguenze economiche, ambientali e sociali dell'apertura del mercato dell'energia elettrica per i consumatori;~~

~~(c) un'analisi degli aspetti relativi ai livelli di capacità del sistema e alla sicurezza dell'approvvigionamento comunitario di energia elettrica, e in particolare l'equilibrio esistente e previsto tra domanda e offerta, tenendo conto della capacità fisica di scambio tra le varie zone;~~

~~(d) sarà prestata particolare attenzione alle misure adottate negli Stati membri per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze di uno o più fornitori;~~

~~(e) l'attuazione della deroga prevista all'articolo 26, paragrafo 4 in vista di una possibile revisione della soglia;~~

~~(f) una valutazione generale dei progressi compiuti nelle relazioni bilaterali con i paesi terzi che producono, esportano o trasportano energia elettrica, compresi i progressi in materia di integrazione dei mercati, le conseguenze sociali e ambientali degli scambi commerciali di energia elettrica e l'accesso alle reti di tali paesi;~~

~~(g) la necessità di eventuali requisiti di armonizzazione non collegati alle disposizioni della presente direttiva; e~~

~~(h) il modo in cui gli Stati membri hanno tradotto in pratica i requisiti sull'etichettatura energetica di cui all'articolo 3, paragrafo 9 e il modo in cui si è tenuto conto delle raccomandazioni della Commissione in materia.~~

~~Ove opportuno, la relazione sullo stato di attuazione può contenere raccomandazioni, per quanto riguarda, in particolare, l'ambito di applicazione e le modalità delle condizioni di etichettatura, compreso il modo in cui si fa menzione di fonti di riferimento esistenti e del contenuto di tali fonti nonché, in particolare, il modo in cui le informazioni sull'impatto ambientale, almeno per quanto riguarda le emissioni di CO₂ e i residui radioattivi derivanti dalla generazione di energia elettrica a partire da varie fonti energetiche, potrebbero essere rese disponibili in modo trasparente, facilmente accessibile e comparabile in tutta la Comunità, il modo in cui le misure adottate dagli Stati membri per controllare l'accuratezza~~

delle informazioni date dai fornitori potrebbero essere snellite e misure volte a contrastare gli effetti negativi di una posizione dominante e di concentrazioni sul mercato.

2. Ogni due anni, la relazione sullo stato di attuazione di cui al paragrafo 1 comprende anche un'analisi delle varie misure adottate negli Stati membri per adempiere agli obblighi relativi al servizio pubblico, oltre ad un esame della loro efficacia ed in particolare dei loro effetti sulla concorrenza nel mercato dell'energia elettrica. Eventualmente la relazione può contenere raccomandazioni sulle misure da adottare a livello nazionale per conseguire elevati livelli qualitativi di servizio pubblico o misure dirette ad evitare la compartimentazione del mercato.

3. Entro il 3 marzo 2013, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, nel quadro della valutazione generale, una relazione specifica dettagliata che permette di valutare in che misura i requisiti in materia di separazione di cui al capo V sono riusciti ad assicurare la piena ed effettiva indipendenza dei gestori dei sistemi di trasmissione usando come parametro la separazione effettiva ed efficace.

4. Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 3, la Commissione prende in considerazione, in particolare, i seguenti criteri: accesso alla rete equo e non discriminatorio, regolamentazione efficace, sviluppo della rete finalizzato a soddisfare le esigenze del mercato, incentivazione non distorsiva degli investimenti, sviluppo dell'infrastruttura di interconnessione, effettiva concorrenza sui mercati energetici della Comunità nonché sicurezza dell'approvvigionamento nella Comunità.

5. Ove opportuno e, in particolare, se la relazione specifica dettagliata di cui al paragrafo 3 stabilisce che le condizioni di cui al paragrafo 4 non sono state garantite nella pratica, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio, entro il 3 marzo 2014, proposte intese ad assicurare la piena indipendenza effettiva dei gestori dei sistemi di trasmissione.

6. Entro il 1° gennaio 2006 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione dettagliata che illustra i progressi compiuti nella creazione del mercato interno dell'energia elettrica. Nella relazione si esaminerà, in particolare, quanto segue:

l'esistenza di un accesso alla rete non discriminatorio,

l'esistenza di un'efficace regolamentazione,

lo sviluppo di una infrastruttura di interconnessione e la sicurezza della situazione di approvvigionamento della Comunità,

in quale misura i vantaggi dell'apertura del mercato ricadano interamente sulle piccole imprese e i clienti civili, in particolare per quanto riguarda i livelli di servizio pubblico e di servizio universale,

in quale misura i mercati siano praticamente aperti ad una concorrenza efficace, compresi aspetti di posizione dominante e concentrazioni sul mercato nonché comportamenti predatori o anticoncorrenziali,

in quale misura i clienti stiano effettivamente cambiando fornitori e rinegoziando le tariffe,

l'evoluzione dei prezzi, compresi i prezzi delle forniture in relazione al grado di apertura del mercato, e

~~l'esperienza maturata nell'applicazione della presente direttiva per quanto riguarda l'effettiva indipendenza dei gestori dei sistemi nelle imprese verticalmente integrate e se siano state elaborate altre misure, oltre all'indipendenza funzionale e alla separazione della contabilità, aventi effetti equivalenti alla separazione giuridica.~~

~~Se del caso, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio proposte intese in particolare a garantire elevati livelli di servizio pubblico.~~

~~Se del caso, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio proposte intese in particolare ad assicurare una totale ed effettiva indipendenza dei gestori dei sistemi di distribuzione anteriormente al 1° luglio 2007. Ove necessario tali proposte, in linea con le norme sulla concorrenza, riguardano anche misure volte ad affrontare questioni di posizione dominante e concentrazione nel mercato, nonché di comportamenti predatori e anticoncorrenziali.~~

↓ nuovo

Articolo 67

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 61 e 63 è conferito alla Commissione per una durata indeterminata a decorrere dal (per l'Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data di entrata in vigore).
3. La delega di potere di cui agli articoli 61 e 63 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro conformemente ai principi stabiliti dall'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato a norma degli articoli 61 e 63 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 68

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Si tratta di un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 69

Relazione

La Commissione controlla ed esamina l'applicazione della presente direttiva e presenta una relazione generale sullo stato di attuazione al Parlamento europeo e al Consiglio in allegato alla relazione sullo stato dell'Unione dell'energia di cui all'[articolo 29 del regolamento sulla *governance*, proposta COM(2016) 549].

↓ 2009/72/CE (adattato)

Articolo ~~49~~ 70

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ~~alla presente direttiva~~ agli articoli 2, 3 e 5, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 2, agli articoli da 11 a 24, agli articoli 26 e 29, agli articoli da 31 a 34, all'articolo 36, all'articolo 38, paragrafo 5, agli articoli 40, 42, 51 e 54, agli articoli da 57 a 59 e da 61 a 63 e agli allegati da I a III entro [12 mesi dall'entrata in vigore] ~~3 marzo 2014~~. Essi ~~ne informano~~ comunicano immediatamente il testo di tali disposizioni alla ~~la~~ Commissione.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere [da 12 mesi dall'entrata in vigore], ad eccezione dell'articolo 5, paragrafo 3, che applicano a decorrere da [data dell'entrata in vigore] ~~dal 3 marzo 2014, ad eccezione dell'articolo 11 che applicano a decorrere dal 3 marzo 2013~~.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì un'indicazione da cui risulti che i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva, contenuti in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previgenti, devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva. ~~Le modalità~~ Gli Stati membri definiscono le modalità di tale riferimento e come tale indicazione debba essere formulata ~~sono decise dagli Stati membri~~.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 71 ~~48~~

Abrogazione

La direttiva ~~2003/54/CE~~ ~~☒~~ 2009/72/CE ~~☒~~ è abrogata con effetto dal ~~3 marzo 2011~~ ~~☒~~ [12 mesi a decorrere dall'entrata in vigore] ~~☒~~, fermi restando gli obblighi degli Stati membri circa i termini per l'attuazione ~~☒~~ nel diritto nazionale ~~☒~~ e ~~☒~~ le date del ~~☒~~ l'applicazione ~~☒~~ della ~~☒~~ ~~di detta~~ direttiva ~~☒~~ di cui all'allegato IV ~~☒~~.

I riferimenti alla direttiva abrogata s'intendono fatti alla presente direttiva e dovrebbero essere interpretati secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato ~~☒~~ V ~~☒~~ ~~II~~.

↓ 2009/72/CE

Articolo 72 ~~50~~

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

↓ 2009/72/CE

Articolo 73 ~~51~~

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente